

COMMENTARI IPSOA

CODICE DI PROCEDURA PENALE COMMENTATO

a cura di
Angelo Giarda e Giorgio Spangher

VI Edizione



Resta aggiornato! Se entro l'anno 2023 ci saranno ulteriori modifiche relative alla Riforma Cartabia, avrai a disposizione un'addenda digitale gratuita. Come? **Inquadra il QR-code** presente in questa pagina con lo smartphone e scarica l'addenda.

 Wolters Kluwer

INDICE PER AUTORI

- PROF. ROSSANO ADORNO
Associato confermato di diritto processuale penale - Università del Salento
(*c.p.p. artt. 220 sub A; 221-224; 225-233 sub A; 309*)
- AVV. VALENTINA ALBERTA
Avvocato in Milano
(*c.p. art. 168bis sub A; d.lgs. n. 150/2022 art. 59*)
- DOTT.SSA GIULIA ALBERTI
Dottoranda di ricerca in diritto e scienze umane - Università degli Studi dell'Insubria
(*c.p. art. 131bis*)
- AVV. TERESA ALESCI
Assegnista di ricerca in diritto processuale penale - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
(*c.p.p. artt. 90-95*)
- DOTT. LORENZO ALGERI
Docente di procedura penale nel corso di laurea Scienze giuridiche della sicurezza - Università di Firenze
(*c.p.p. artt. 234; 235-237; 239-243*)
- PROF. FABIO ALONZI
Associato di procedura penale - Università Ecampus
(*c.p.p. artt. 405-407bis*)
- AVV. MARIO ANTINUCCI
Docente di procedura penale presso - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
(*d.p.r. n. 313/2002 artt. 21-38*)
- PROF.SSA ROBERTA APRATI
Associato di procedura penale - Università degli Studi di Roma Unitelma-Sapienza
(*c.p.p. artt. 34-35; 50; norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 231*)
- DOTT. MATTIA ARLEO
Dottorando di ricerca in scienze giuridiche - Università degli Studi di Salerno
(*d.lgs. n. 121/2018 artt. 14-24*)
- AVV. ANTONIO ANGELO ARRU
Docente di procedura penale - Università di Cagliari
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 177-180*)
- DOTT.SSA EMMA AVELLA
Magistrato ordinario - Tribunale di Perugia, Sezione Penale
(*d.p.r. n. 115/2002 artt. 74-87*)
- PROF. GIAN MARCO BACCARI
Associato confermato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Siena
(*c.p.p. artt. 28-33nonies; 54quater; 115bis; d.lgs. n. 188/2021 artt. 3-4, c. 1, lett. a*)
- DOTT. FULVIO BALDI
Magistrato ordinario - Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione
(*c.p.p. art. 384; norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 230*)
- CONS. ANTONIO BALSAMO
Giudice della Corte costituzionale delle Kosovo Specialist Chambers, L'Aja
(*Processo di criminalità organizzata - Prova e Prevenzione §§ I-XV; XVIII*)
- DOTT. AURELIO BARAZZETTA
Presidente dell'Ufficio GIP/GUP - Tribunale di Milano
(*c.p.p. artt. 416-421*)

- DOTT. GIOVANNI BARROCU
 Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Sassari
(c.p.p. artt. 726ter; 728; Reg. UE n. 2017/1939 Considerando e artt. 1-120)
- DOTT.SSA ROSANNA BELFIORE
 Ricercatrice di diritto processuale penale presso - Università degli Studi di Catania
(d.lgs. n. 108/2017 artt. 16-24)
- PROF. GIUSEPPE BELLANTONI
 Ordinario di diritto processuale penale - Università "Magna Graecia"
(c.p.p. artt. 247-252 sub B; norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 225)
- PROF.SSA TERESA BENE
 Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
(c.p.p. artt. 415bis-ter; 453-458bis)
- PROF. ALESSANDRO BERNASCONI
 Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Brescia
(Coordinatore Libro IX c.p.p.; c.p.p. artt. 476-478; 480-483)
- AVV. DAVIDE BIANCHI
 Dottore di ricerca in discipline penalistiche - Università di Firenze
(c.p. artt. 159-161bis, 165, 175)
- DOTT. ANDREA BIGIARINI
 Dottore di ricerca in procedura penale - Università degli Studi di Trento
(c.p.p. artt. 224bis; 359bis)
- AVV. GIADA BOCELLARI
 Avvocato in Milano
(c.p.p. artt. 220 sub B; 233 sub B; 434-437)
- AVV. ENZO BONESU
 Cultore di materia in diritto processuale penale e diritto penitenziario - Università di Cagliari
(d.lgs. n. 159/2011 artt. 33-34ter; 45)
- AVV. MICHELE BONETTI
 Avvocato in Brescia
(C.e.d.u. art. 8)
- PROF. CARLO BONZANO
 Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(c.p.p. artt. 202; 204; 270bis; norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 66)
- DR.SSA VALERIA BOVE
 Magistrato
(Processo penale telematico: notificazioni telematiche)
- DOTT. RENATO G. BRICCHETTI
 Presidente di sezione - Corte di cassazione
(c.p.p. artt. 421bis-433)
- PROF. PASQUALE BRONZO
 Associato di procedura penale - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
(d.lgs. n. 274/2000 att. 1-10)
- DR.SSA ORIETTA BRUNO
 Ricercatore confermato di procedura penale - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 142; 145-146; 147)
- AVV. PIERFRANCESCO BRUNO
 Aggregato di diritto dell'esecuzione penale ed european criminal procedural law - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
(c.p.p. artt. 54-54ter)



- PROF.SSA SILVIA BUZZELLI
Associato di procedura penale europea - Università Milano-Bicocca
(*C.e.d.u. artt. 6 §§ I-V, VIII, XXII, 15; prot. add. C.e.d.u. art. 2*)
- PROF. FABIO CASSIBBA
Ordinario di procedura penale - Università di Parma
(*c.p.p. artt. 17-27; C.e.d.u. artt. 2-3; 6 §§ XI-XV; 9-11*)
- AVV. VALERIA CANNAS
Cultore di materia in diritto processuale penale e diritto penitenziario - Università di Cagliari
(*l. n. 71/2017 art. 7; d.l. n. 144/2005 art. 4; d.lgs. n. 30/2007 art. 20*)
- DOTT. ANDREA CABIALE
Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Torino
(*c.p.p. artt. 615-625bis; 626-628bis*)
- DOTT. CLAUDIO CASTELLI
Presidente Corte di appello - Brescia
(*d.lgs. n. 151/2022 artt. 1-15*)
- DOTT.SSA LAURA CAPRARO
Ricercatrice di procedura penale - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(*c.p.p. artt. 96-102*)
- DOTT.SSA LIDIA CASTELLUCCI
Giudice Tribunale di Milano - Dottore di ricerca in diritto processuale penale interno e internazionale - Università degli Studi di Urbino
(*l. n. 354/1975 artt. 5-10; 19; 72; 78; d.p.r. n. 115/2002 artt. 90-99*)
- DOTT. ANGELO CAPUTO
Magistrato, consigliere della Corte di cassazione
(*d.lgs. n. 286/1998 artt. 10bis; 12-13; 14; 15-17*)
- DOTT. MARCO CECCHI
Dottore di ricerca in diritto e procedura penale - Università degli Studi di Firenze
(*c.p.p. art. 192; 208-209*)
- DOTT. LUCA CARBONI
Magistrato - Dottore di ricerca in scienze penali - Università degli Studi di Trieste
(*d.lgs. n. 272/1989 artt. 3, 11, 15, 17, 23-25, 27-30*)
- DOTT. LUCA CERCOLA
Magistrato
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 64bis*)
- AVV. CAMILLO CARINI
Dottore di ricerca in diritto processuale penale interno, internazionale e comparato - Università degli Studi di Perugia
(*l. n. 354/1975 artt. 30-30quater; 53-53bis*)
- DOTT. GIUSEPPE CERNUTO
Magistrato
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 13-16*)
- AVV. PROF. ANDREA CHELO
Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Cagliari
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 91-102bis; d.lgs. n. 159/2001 artt. 77-81*)
- AVV. GIUSEPPE CASACCIA
Dottore di ricerca in diritto processuale penale - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
(*c.p.p. artt. 55-59*)



- AVV. MARIA SIMONA CHELO
Dottore di ricerca in diritto processuale penale interno, internazionale e comparato - Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 189-191; d.lgs. n. 159/2001 artt. 75-76*)
- AVV. ILARIA CIARNIELLO
Dottore di ricerca in Diritto e procedura penale - Università degli Studi di Genova
(*c.p.p. art. 387*)
- AVV. GUIDO COLAIACOVO
Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Foggia
(*l. n. 69/2005 artt. 22-22bis; 25-40; Processo di criminalità organizzata: Indagini*)
- AVV. PAOLA CONCOLINO
Avvocato in Milano
(*C.e.d.u. art. 6 §§ VI-VII; prot. n. 7 C.e.d.u. artt. 1-2*)
- PROF. AVV. DONATELLO CIMADOMO
Associato di procedura penale - Università di Salerno
(*c.p.p. artt. 670-676*)
- PROF. AVV. LUIGI PAOLO COMOGLIO
già Professore ordinario di diritto processuale civile - Università Cattolica di Milano
(*Cost. art. 24*)
- PROF.SSA DANIELA CHINNICI
Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Palermo
(*c.p.p. artt. 284-286bis*)
- PROF. STEFANO CIAMPI
Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Trieste
(*c.p.p. artt. 593-593bis; 595; 603*)
- PROF.SSA DANIELA CHINNICI
Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Palermo
(*c.p.p. artt. 284-286bis*)
- PROF.SSA MARIA FRANCESCA CORTESI
Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Cagliari
(*Coordinatrice DA.SPO.; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 105-112; 143; 182-187; d.lgs. n. 159/2011 artt. 4-32; 66-70; d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013, art. 3; l. n. 401/1989 artt. 6; 8-8bis; d.l. n. 14/2017 artt. 10; 13-13bis*)
- PROF.SSA PAOLA CORVI
Associato di procedura penale - Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza
(*c.p.p. artt. 177-187*)
- PROF.SSA DONATELLA CURTOTTI NAPPI
Ordinario diritto processuale penale - Università Foggia
(*d.lgs. n. 274/2000 artt. 36-39bis*)
- AVV. MARCO D'AGNOLO
Dottore di ricerca in Teoria generale e comparazione processuale - Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 41-45; 46-52; 115; 119*)
- AVV. MICHELE CURTOTTI
Dottore di ricerca in Diritto processuale penale interno, internazionale e comparato - Università degli Studi di Foggia
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 254-255*)
- DOTT. SANTI FRANCESCO CUTRONEO
Magistrato
(*d.p.r. n. 448/1988 artt. 16-18bis*)
- DOTT. STEFANO CORBETTA
Magistrato
(*Coordinatore Libro I c.p.p.; c.p.p. artt. 496-515; 559; d.lgs. n. 274/2000 artt. 34-35*)



- AVV. GASPARE DALIA
Ricercatore di procedura penale - Università degli Studi di Salerno
(*c.p.p. artt. 297; 304-308*)
- PROF. MARCELLO DANIELE
Ordinario di diritto processuale penale - Università di Padova
(*d.lgs. n. 108/2017 artt. 7; 36*)
- PROF. GIROLAMO DARAIO
Aggregato di diritto penitenziario - Università degli Studi di Salerno
(*c.p.p. artt. 677-678; d.lgs. 121/2018 artt. 1-8*)
- CONS. GAETANO DE AMICIS
Consigliere della Corte di cassazione
(*c.p.p. artt. 720-722bis*)
- PROF. AGOSTINO DE CARO
Ordinario di procedura penale - Università del Molise
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 134-140*)
- AVV. ROBERTO DE ROSSI
Avvocato in Foggia
(*d.p.r. n. 309/1990 art. 89*)
- PROF. GIUSEPPE DELLA MONICA
Associato di procedura penale - Università di Cassino e del Lazio Meridionale
(*c.p.p. artt. 278; 280; 303; norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 251*)
- DOTT. JACOPO DELLA TORRE
Ricercatore a tempo determinato di tipo B in diritto processuale penale - Università di Genova
(*c.p.p. artt. 568-576; 578-582; 584-592*)
- PROF. PIER PAOLO DELL'ANNO
Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(*d.lgs. n. 274/2000 art. 29-33*)
- DOTT.SSA ANNA CHIARA DELLERBA
Cultore della materia in diritto processuale penale - Università degli Studi di Foggia
(*d.p.r. n. 309/1990 art. 97*)
- DOTT.SSA FRANCESCA DELVECCHIO
Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Foggia
(*c.p.p. artt. 534-537bis; d.p.r. n. 309/1990 art. 86*)
- AVV. FABRIZIO DEMARTIS
Dottorando in scienze giuridiche (curriculum diritto processuale penale) - Università degli Studi di Cagliari
(*l. n. 646/1982 artt. 23bis; 25; 30-31*)
- PROF.SSA MARIA LUCIA ANTONIETTA DI BITONTO
Associato confermato di diritto processuale penale - Università di Camerino; Incaricato di diritto processuale penale - Università Luiss "Guido Carli" di Roma
(*Coordinatrice norme di att., coord. e trans. c.p.p.; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 141bis-ter; 143bis; 154ter; 232; 244-246; 250*)
- PROF. GIUSEPPE DI CHIARA
Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Palermo
(*Coordinatore Libro VI c.p.p.; c.p.p. art. 168bis sub B; c.p.p. artt. 438; 441-443; 464bis-novies; norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 247*)
- AVV. CRISTINA DI PAOLA
Dottore di ricerca in procedura penale - Università degli Studi di Milano-Bicocca
(*Trattato di Lisbona artt. 1, c. 8-2; 6; Carta di Nizza artt. 1-54*)
- PROF.SSA GABRIELLA DI PAOLO
Ordinario di diritto processuale penale - Università di Trento
(*d.lgs. n. 108/2017 artt. 9-12; 14-15; d.p.r. n. 313/2002 artt. 5bis-ter*)



- PROF. ALESSANDRO DIDI
Associato di diritto processuale penale e di diritto penitenziario - Università della Calabria
(*c.p.p. artt. 538-548*)
- DOTT. TOMASO EMILIO EPIDENDIO
Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 5-7*)
- AVV. ALESSANDRO FABBRI
Dottore di ricerca in Teoria generale e comparazione processuale - Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 86-86ter; 88*)
- AVV. ADA FAMIGLIETTI
Ricercatore di procedura penale - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(*c.p.p. artt. 516-522*)
- PROF.SSA CHIARA FANUELE
Associato di procedura penale - Università degli Studi di Siena
(*c.p.p. artt. 379; 382; 386*)
- DOTT.SSA ERICA FARINELLI
Procuratore dello Stato
(*d.p.r. n. 115/2002 artt. 100-114; l. n. 354/1975 artt. 4bis; 13bis; 21ter; 43-46; 47bis; 73-77*)
- PROF.SSA PAOLA FELICIONI
Associato di diritto processuale penale - Università di Firenze
(*Coordinatrice Banca dati DNA; c.p.p. artt. 188; 244-246; l. n. 85/2009 artt. 5-23*)
- PROF. PAOLO FERRUA
Emerito di diritto processuale penale - Università degli Studi di Torino
(*Cost. art. 111; c.p.p. art. 344bis §§ I-VI*)
- AVV. LEONARDO FILIPPI
Docente di diritto processuale penale - Università degli Studi di Cagliari
(*Coordinatore Misure patrimoniali, Violenza negli stadi, Contrasto alla violenza sessuale, Codice antimafia, Contrasto della violenza, Cyberbullismo, T.U. Immigrazione, Terrorismo internazionale, Diritto circolazione U.E.); Tabulati telefonici; c.p.p. artt. 266-268; 269-270, 271; c.p. art. 240bis; d.l. n. 132/2021 art. 1*)
- AVV. LAURA FILIPPUCI
Avvocato in Perugia
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 236; l. n. 354/1975 artt. 37-40; 67; 68-70ter*)
- DOTT. FABIO FIORENTIN
Magistrato - Tribunale di sorveglianza Venezia
(*l. n. 354/1975 artt. 35ter; 47ter-sexies; Processo di criminalità organizzata: la fase di esecuzione*)
- PROF. CARLO FIORIO
Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Perugia
(*Coordinatore Ordinamento penitenziario; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 35; 240; l. n. 354/1975 artt. 1; 11; 15bis, 41bis; 57*)
- PROF.SSA ROSSELLA FONTI
Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Perugia
(*Coordinatrice T.U. Spese di giustizia; Cost. art. 13; d.lgs. n. 231/2001 artt. 74; 76-82; l. n. 354/1975 artt. 18-18ter; 42-42bis; 51bis-ter; 56; 58ter-quater*)
- DOTT. EDOARDO FRANQUILLO
Cultore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Perugia
(*l. n. 354/1975 artt. 80-91*)



- DOTT. PIERO GAETA
Avvocato Generale della Corte di cassazione
(*c.p.p. artt. 358-359; 360-378*)
- AVV. CONCETTO DANIELE GALATI
Dottore di ricerca in giustizia penale e internazionale - Università degli Studi di Pavia
(*d.lgs. n. 231/2000 artt. 71-73*)
- AVV. GAETANO GALLUCCIO MEZIO
Professore a contratto di Diritto Processuale Penale nell'a.a. 2020/2021 - Università Luiss "Guido Carli" di Roma
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 220; 223; 226; 235; 239; 240bis*)
- AVV. FABRIZIO GALLUZZO
Dottore di ricerca in diritto e procedura penale - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 64ter sub A; l. n. 89/2001 artt. 1bis-2; 3-4; 5ter-6; Processo di criminalità organizzata: dibattito*)
- AVV. FRANCESCA JOLE GAROFOLI
Ricercatore confermato e Professore aggregato di diritto processuale penale - Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 241-243*)
- PROF. AVV. GIULIO GARUTI
Ordinario di diritto processuale penale - Università di Modena e Reggio Emilia
(*Coordinatore Libro IV c.p.p.; d.lgs. n. 231/2001 artt. 59-61*)
- DOTT. ALESSIO GAUDIERI
Dottorando di ricerca in scienze giuridiche - Università degli Studi di Salerno
(*c.p.p. artt. 291-292; 691-695; d.lgs. n. 274/2000 artt. 40-46; D.P.R. n. 115/2002 artt. 204-206; 235-239*)
- PRES. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE
Presidente di sezione Corte di cassazione
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 163bis-ter*)
- DOTT. GABRIELE MARIA GENOVESE
Praticante avvocato - Studio legale Bonelli Erede in Genova
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 163bis-ter*)
- PROF. MITJA GIALUZ
Ordinario di diritto processuale penale - Università di Genova; Professore a contratto di Diritto processuale penale per l'a.a. 2020/2021 - Libera Università Internazionale di Studi Sociali "Guido Carli"
(*c.p.p. artt. 606-614; 629-646*)
- PROF. AVV. ANGELO GIARDA
Emerito di diritto processuale penale - Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
(*Curatore, Coordinatore Trattato di Lisbona, Carta di Nizza, Libro V c.p.p.; c.p.p. artt. 1-3; 193; 479; d.lgs. n. 231/2001 artt. 34-36; 44; l. n. 354/1975, art. 14ter*)
- AVV. ENRICO MARIA GIARDA
Avvocato in Milano
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 9-12; 26*)
- AVV. FABIO MARIA GIARDA
Avvocato in Milano
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 9-12; 26*)
- AVV. STEFANIA GIAVAZZI
Ricercatrice Alta Scuola Federico Stella sulla giustizia penale Università Cattolica del Sacro Cuore
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 17-23*)
- CONS. LUIGI GIORDANO
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica - Corte Suprema di Cassazione
(*c.p.p. art. 51; Processo penale telematico: Il Trattamento Informatico Atti Processuali*)





- (*Tiap-Document@*) e *Il sistema informativo della cognizione penale (S.I.C.P.)* DOTT. GABRIELE IUZZOLINO
Magistrato
(*l. n. 69/2005 artt. 1-15; 23-24*)
- DOTT. VINCENZO GIORDANO
Magistrato penale - Tribunale di Pavia
(*Processo penale telematico: udienza da remoto nell'intero procedimento*)
- AVV. LUANA GRANOZIO
Avvocato in Roma
(*d.lgs. n. 150/2022 art. 87*)
- DOTT. MARIO GRIFFO
Ricercatore confermato abilitato professore di seconda fascia diritto di processuale penale - Università del Sannio
(*d.p.r. n. 309/1990 artt. 87-88; 99-101*)
- PROF. PIERO GUALTIERI
già Ordinario di diritto processuale penale - Università di Urbino
(*c.p.p. artt. 321-325*)
- AVV. IVANO IAI
Dottore di ricerca in procedura penale - Università degli Studi di Palermo
(*c.p.p. artt. 74-89*)
- PROF.SSA LUCIA IANDOLO
Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
(*c.p.p. art. 252 sub B; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 64ter sub B, 120-123; 124*)
- PROF.SSA CLELIA IASEVOLI
Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Napoli "Federico II"
(*d.p.r. n. 309/1990 artt. 94; 95-96*)
- PROF. FELICE PIER CARLO IOVINO
Associato di procedura penale - Università degli Studi di Salerno
(*c.p.p. artt. 648-654*)
- PROF. LUIGI KALB
Ordinario di procedura penale - Università degli Studi di Salerno
(*Coordinatore Libro X c.p.p., Ordinamento penitenziario minorile; c.p.p. artt. 655-664; norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 181bis, 217*)
- AVV. LUDOVICA KHRAISAT
Avvocato in Perugia
(*l. n. 354/1975 artt. 16-17; 21bis; 27-29; 58quinquies*)
- PROF.SSA KATIA LA REGINA
Associato di diritto processuale penale - Università Telematica "Giustino Fortunato" di Benevento
(*c.p.p. artt. 36-44; 390-391; 408-415*)
- CONS. MARINELLA LAUDANI
Consigliere della Corte di Appello di Palermo
(*Processo di criminalità organizzata: prevenzione §§ XVI-XVII*)
- CONS. ANTONIO LAUDATI
Magistrato
(*Processo di criminalità organizzata: il processo per i reati di criminalità organizzata*)
- AVV. CECILIA LIANI
Avvocato in Milano
(*c.p.p. artt. 220 sub B; 233 sub B*)
- DOTT.SSA RITA LOPEZ
Ricercatrice di procedura penale - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 21-32; 33-34; 36-37; 141*)





PROF.SSA ELISA LORENZETTO

Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Verona
(*c.p.p. artt. 552-553; 555; 596-602; 604-605; d.lgs. n. 108/2017 artt. 13; 28; 31*)

PROF. SERGIO LORUSSO

Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Foggia
(*Coordinatore T.U. Stupefacenti; c.p.p. artt. 525-533*)

AVV. LUIGI LUDOVICI

Assegnista di ricerca in diritto processuale penale - Università Roma Tre
(*c.p.p. artt. 4-6; 8-16; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 154bis; 164-165bis; 166bis-170; 172-176; Processo di criminalità organizzata: le misure cautelari contro la criminalità organizzata*)

DOTT.SSA GRAZIELLA LUPARELLO

G.i.p. - Tribunale di Caltanissetta
(*Processo di criminalità organizzata: prevenzione §§ I-XV; XVIII*)

AVV. TIZIANO LUZI

Ricercatore a contratto di discipline giuridiche in generale - Università Roma Tre
(*c.p.p. artt. 312-313*)

AVV. ARMANDO MACRILLÒ

Docente a contratto di diritto dell'esecuzione penale - Università Luiss-Guido Carli di Roma
(*c.p.p. artt. 83-89 agg. VI ed.*)

PROF.SSA VANIA MAFFEO

Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Napoli "Federico II"
(*c.p.p. artt. 326-329; norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 222; d.lgs. n. 188/2021 artt. 3-4, c. 1, lett. c*)

PROF.SSA PAOLA MAGGIO

Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Palermo
(*d.p.r. n. 309/1990 artt. 90-91*)

AVV. GIUSEPPE MAGLIOCCA

Dottore di ricerca in diritto processuale penale interno, internazionale e comparato - Università degli Studi di Perugia
(*c.p.p. artt. 172-176; l. n. 354/1975 artt. 2-4; 32-34; 36; 54; 79*)

AVV. ENRICO MARIA MANCUSO

Professore associato di diritto processuale penale - Università Cattolica S. Cuore di Milano
(*c.p.p. artt. 52-53; d.lgs. n. 231/2000 artt. 8; 37-38; 58; 62-64; prot. n. 7 C.e.d.u. art. 4*)

PROF.SSA ANNALISA MANGIARACINA

Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Palermo
(*c.p.p. artt. 380-381*)

PROF.SSA ANTONELLA MARANDOLA

Ordinario di diritto processuale penale - Università di Benevento
(*Coordinatrice Giudice penale di pace, Processo di criminalità organizzata, Legge Pinto, Casellario Giudiziale, Appendice-Rimborso spese difesa; Processo penale telematico; Processo penale "Covid"; c.p. artt. 135-136; c.p.p. artt. 45-49; 344bis §§ VII-XIII; 459-464; l. n. 689/1981 artt. 53, 55-59, 61-72, 75-76, 102-103-quarter, 107-108; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 165ter, 167bis, 175bis, 233; 249; d.lgs. n. 150/2022 artt. 42-58, 70; l. n. 199/2022 art. 1; d.lgs. n. 274/2000 artt. 11-19; 63-65;*)

PROF.SSA MARIA RICCARDA MARCHETTI

Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Sassari





- (*Coordinatrice Libro XI c.p.p., Mandato d'arresto europeo, OPE, EPPO; c.p.p. artt. 696; 697-719; 723-725; 726quater-727; 729-729quinquies; l. n. 69/2005 artt. 16-20*)
- AVV. DENISE MIRASOLA
Collaboratrice della Cattedra di diritto processuale penale - Università di Cagliari
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 89; d.lgs. n. 159/2001 artt. 1-3*)
- AVV. FRANCESCA MARCUCCI
Dottore di ricerca in diritto processuale penale interno, internazionale e comparato - Università degli Studi di Urbino
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 16-18*)
- PROF. PIERPAOLO MARTUCCI
Aggregato di criminologia - Dipartimento IUSLIT Università di Trieste
(*d.p.r. n. 448/1988 artt. 27-29*)
- PROF. AVV. OLIVIERO MAZZA
Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Milano-Bicocca
(*Coordinatore Costituzione; 129bis c.p.p.*)
- PROF. PAOLO MOSCARINI
già Ordinario di diritto processuale - Università di Siena e Luiss "Guido Carli", di Roma
(*c.p.p. artt. 484 (§§ I-VIII), 489 (§§ I-III), 490-492, 493 (§§ I-VI), 494, 495 (§§ I-V)*)
- DOTT.SSA VALENTINA MAZZOTTA
Ricercatrice di diritto processuale penale - Università Lum di Bari Giuseppe De Gennaro Casamassima
(*d.p.r. n. 313/2002 artt. 6-14*)
- AVV. OTTAVIA MURRO
Dottore di ricerca in diritto e procedura penale - Università di Roma "La Sapienza"
(*d.l. n. 137/2020 artt. 23-24*)
- DOTT. SALVATORE MELONI
Giudice onorario minorile - Tribunale per i minorenni di Sassari
(*c.p.p. artt. 726-726bis*)
- PROF.SSA BARBARA NACAR
Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Napoli "Federico II"
(*d.lgs. n. 150/2022 art. 89*)
- PROF. MARIANO MENNA
Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"
(*c.p.p. artt. 211-219; 523-524*)
- DR.SSA CHIARA NAIMOLI
Ricercatrice nel settore IUS/16 diritto processuale penale - Università degli Studi di Napoli "Federico II"
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 3bis, 125-129*)
- PROF.SSA MENA MINAFRA
Ricercatrice di diritto processuale penale - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
(*d.p.r. n. 313/2002 artt. 15-20*)
- AVV. ALESSIA NATALONI
Cultore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Perugia





- (l. n. 354/1975 artt. 20-21; 22-25ter; d.l. n. 137/2020 artt. 28-30)
- DR.SSA WANDA NOCERINO
Ricercatore di diritto processuale penale - Università di Foggia
(d.p.r. n. 309-1990 artt. 92-93)
- AVV. MARTINO NOFRI
Dottore di ricerca in procedura penale - Università degli Studi di Ferrara
(c.p.p. artt. 125-126)
- AVV. LAURA NORCIO
Dottore di ricerca in scienze penalistiche - Università di Trieste
(c.p.p. artt. 336-346)
- PROF.SSA ROSALBA NORMANDO
Già professore di procedura penale - Università degli Studi di Salerno
(c.p.p. artt. 665-668)
- DOTT.SSA ROSSELLA PALLADINO
Cultore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Foggia
(c.p.p. art. 391decies)
- AVV. LUIGI PALMIERI
Dottore di ricerca in teoria delle istituzioni dello Stato tra federalismo e decentramento - Università degli Studi di Salerno
(c.p.p. artt. 681-684)
- PROF.SSA CARLA PANSINI
Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
(c.p.p. artt. 316-320; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 148-154; 218; d.p.r. n. 448/1988 artt. 19-26)
- AVV. MARCO PAONE
Professore a contratto di Tecniche di investigazione forense - Università degli Studi di Perugia
(l. n. 354/1975 artt. 11bis-12; 31; 55; 58; 59-66; D.P.R. n. 115-2002 artt. 115-118)
- AVV. CLAUDIO PAPAGNO
Dottore di ricerca in procedura penale - Università Lum di Bari Giuseppe De Gennaro Casamassima
(norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 131-133; 207-216)
- PROF.SSA LUCIA PARLATO
Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Palermo
(c.p.p. 3 artt. 88-389; l. n. 178/2020 art. 1, c. 1015-1020)
- DOTT. CESARE PARODI
Procuratore aggiunto Procura Repubblica Torino
(d.lgs. n. 108-2017 artt. 23-26)
- PROF. AVV. PIER PAOLO PAULESU
Ordinario di diritto processuale penale - Università di Padova
(Cost. art. 27; c.p.p. artt. 330-335bis-quater; 347-357; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 221; 229)
- DOTT.SSA ANTONIETTA PICARDI
Sostituto procuratore generale - Corte di cassazione
(c.p.p. artt. 358-359; 360-378)
- DOTT. MICHELE PISATI
Dottorando di ricerca in diritto processuale penale - Università Cattolica del S. Cuore
(d.lgs. n. 231-2001 artt. 55-57)
- CONS. LUCA PISTORELLI
Consigliere della Corte di cassazione
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 1-4)
- PROF. PAOLO PITTARO
già Professore di diritto penale - Università degli Studi di Trieste
(Coordinatore Processo minorile, Norme attuazione Processo minorile; d.lgs. n. 274/2000 artt. 52-62bis; c.p. art. 20 bis §§ II-VI)



- DOTT. GIORGIO PIZIALI
Magistrato - Ministero della giustizia, ufficio legislativo
(*c.p.p. artt. 554-554 quinquies; 556-558bis; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 45bis-ter, 146bis, 147bis-ter*)
- AVV. FRANCESCO PORCU
Dottore di ricerca in scienze giuridiche - Università degli Studi di Sassari
(*c.p.p. artt. 127-133*)
- DOTT. FRANCESCO PORCU
Dottore di ricerca in scienze penalistiche - Università degli Studi di Trieste
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 133bis-ter, 201-205ter*)
- DOTT. LUCA PRESSACCO
Assegnista di ricerca in diritto processuale penale - Università degli Studi di Trento
(*C.e.d.u. art. 6 §§ IX-X; d.lgs. n. 108-2017 artt. 25-26*)
- PROF.SSA ADONELLA PRESUTTI
Già Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Verona
(*Coordinatrice Libro VIII c.p.p.; c.p.p. artt. 549-551*)
- PROF.SSA ANGELA PROCACCINO
Associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Foggia
(*d.p.r. n. 309/1990 art. 103*)
- DOTT. CLAUDIO PROTA
Magistrato - Tribunale di Verona
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 67-77; 79-80; 113; 116-117*)
- PROF. ANTONINO PULVIRENTI
Associato di diritto processuale penale - Lumsa di Palermo
(*c.p.p. artt. 134-142; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 114; 238*)
- AVV. CORRADO QUAGLIERINI
Docente a contratto di procedura penale - Università di Firenze
(*c.p.p. artt. 190-190bis*)
- PROF.SSA SERENA QUATTROCOLO
Ordinario di diritto processuale penale e Direttore del dipartimento di Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche e sociali - Università del Piemonte Orientale
(*c.p.p. artt. 696bis-decies*)
- AVV. ENRICO RANIERI
Ricercatore di procedura penale - Università degli Studi di Salerno
(*c.p.p. art. 669*)
- DOTT. FABRIZIO RIGO
Magistrato - Corte d'appello Trieste
(*c.p.p. artt. 444-448*)
- PROF. AVV. PIERPAOLO RIVELLO
Docente di diritto e procedura penale militare - Università di Torino
(*c.p.p. artt. 253-263; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 81-83; 85; 103-104bis*)
- DOTT. BARTOLOMEO ROMANELLI
Dottore di ricerca in diritto processuale penale - Università degli Studi di Milano Bicocca
(*d.lgs. n. 231/2000 artt. 53-54*)
- AVV. MARIAIVANA ROMANO
Avvocato in Napoli
(*Processo di criminalità organizzata: l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*)
- DOTT.SSA NATALIA ROMBI
Ricercatrice confermata di diritto processuale penale - Università degli Studi di Udine
(*c.p.p. artt. 238-238bis; 273-275bis; 299; norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 64; 118-118bis; 130-130bis*)



- CONS. ELISABETTA ROSI
Consigliere - Corte di cassazione
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 1-2; 4-4bis; 5; 7-8; 10-11*)
- AVV. PATRIZIO ROVELLI
Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Cagliari
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 78*)
- AVV. MATTEO TULLIO MARIA RUBERA
Professore a contratto di diritto processuale penale nell'a.a. 2020/2021 - Università Luiss "Guido Carli" di Roma
(*c.p.p. artt. 449-452*)
- PROF.SSA FRANCESCA RUGGIERI
Ordinaria di diritto processuale penale - Università degli Studi dell'Insubria di Como
(*c.p.p. art. 191*)
- DOTT. GIOVANNI RUSSO
Dottore in giurisprudenza
(*d.lgs. n. 121/2018 artt. 9-13*)
- AVV. CRISTINA SANFELICI
Avvocato in Grosseto
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 39-40*)
- DOTT.SSA LUISA SAPONARO
Dottore di ricerca in diritto processuale penale interno, internazionale e comparato - Università degli Studi di Foggia
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 206*)
- DOTT.SSA STEFANIA SARTARELLI
Ricercatrice confermata di diritto penale - Università degli Studi di Perugia
(*l. n. 354/1975 artt. 13; 14; 15; 26; 41; 47; 48; 50; 51; 52*)
- PROF. SILVIO PIETRO NICOLA SAU
Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Sassari
(*c.p.p. artt. 392-404*)
- DOTT.SSA CATERINA SCACCIAOCE
Ricercatrice di diritto processuale penale - Università di Palermo
(*c.p.p. artt. 383; 385*)
- PROF. ADOLFO SCALFATI
Ordinario di procedura penale - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(*Coordinatore Libro VII c.p.p.*)
- DR.SSA MARILENA SCULCO
Magistrato - Dottore di ricerca in procedura penale - Università degli Studi di Macerata
(*norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 219; 224; 256-260*)
- AVV. DILETTA SERVI
Dottore di ricerca in diritto processuale penale interno, internazionale e comparato - Università degli Studi di Perugia
(*c.p.p. artt. 465-469*)
- PROF. PAOLO SFAMENI
Associato di diritto commerciale - Università della Valle d'Aosta
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 27-33*)
- PROF.SSA SILVIA SIGNORATO
Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Padova; Lecturer di diritto processuale penale - Università di Innsbruck
(*d.lgs. n. 108/2017 artt. 1-3; 27; 29-30; 32-35*)
- AVV. ANDREA SIVIER
Avvocato in Rovigo
(*c.p.p. artt. 282bis-quater; 384bis; 387bis*)
- AVV. GUIDO SOLA
Dottore di ricerca in scienze penalistiche - Università degli Studi di Trieste
(*c.p.p. artt. 109-113; 117-124*)



- PROF.SSA PAOLA SPAGNOLO
Ordinario di diritto processuale penale - Università LUMSA Roma
(*d.lgs. n. 108/2017 artt. 4-6; 8*)
- PROF. GIORGIO SPANGHER
Emerito di procedura penale - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
(*Curatore, Coordinatore Codice penale, Modifiche al sistema penale, Riforma Cartabia, Presunzione di innocenza, c.p.p. artt. 272; 276-277; 279; 281-282; 283; 298; 300-302; 344bis § XIV; c.p. artt. 62, 163; Introduzione Riforma Cartabia; l. n. 134/2021 artt. 1-2; d.lgs. n. 150/2022 artt. 1-41, 68-69, 71-74, 76-78, 80, 82-86, 87bis-88ter, 89bis-98; d.l. n. 162/2022 artt. 1-9; d.lgs. n. 231/2001 artt. 24-25duodevices*)
- AVV. LEONARDO SURACI
Ricercatore in diritto processuale penale - Università degli Studi di Firenze
(*c.p.p. artt. 74-82 agg. VI ed.; 391bis-ter; 391sexies-nonies*)
- AVV. GIUSEPPE TABASCO
Dottore di ricerca in sistema penale e processo - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
(*c.p.p. artt. 287-290*)
- PROF. PAOLO TONINI
Emerito di procedura penale - Università degli Studi di Firenze
(*Coordinatore Libro III c.p.p. e Banca dati DNA; l. n. 85/2009 artt. 5-23*)
- DOTT. MARCO TORRE
Dottore di ricerca in diritto e procedura penale - Università degli Studi di Firenze
(*c.p.p. art. 234bis*)
- AVV. FRANCESCO TRAPPELLA
Ricercatore in diritto processuale penale - Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara
(*d.p.r. n. 313/2002 artt. 1-3*)
- PROF.SSA AVV. FRANCESCA TRIBISONNA
Professoressa a contratto in diritto minorile - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(*d.l. n. 11/2009, conv. in l. n. 38/2009 art. 8*)
- PROF. NICOLA TRIGGIANI
Ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
(*c.p.p. artt. 194-197; 198-201; 203; 205-207*)
- AVV. ROBERTA TROISI
Dottore di ricerca in teoria delle istituzioni dello Stato tra federalismo e decentramento, curriculum in Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia - Università degli Studi di Salerno
(*c.p.p. artt. 679-680*)
- PROF.SSA ELGA TURCO
Associato di diritto processuale penale - Dipartimento di Scienze giuridiche Università del Salento
(*c.p.p. artt. 314-315; 391quater-quinquies; d.lgs. n. 188/2021 artt. 3-4, c. 1, lett. b*)
- PROF. GIULIO UBERTIS
già Ordinario di diritto processuale penale e di epistemologia giudiziaria - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(*Coordinatore Convenzione europea dei diritti dell'uomo*)
- PROF. AVV. GIANLUCA VARRASO
Ordinario di diritto processuale penale - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(*Coordinatore Responsabilità degli enti; c.p.p. artt. 470-475; norme di att., coord. e trans. c.p.p. art. 188; d.lgs. n. 274/2000 artt. 20-28; d.lgs. n. 231/2001 artt. 39-43; 45-53; 65-73; l. n. 354/1975 artt. 35-35bis; d.lgs. n. 188/2021 artt. 3-4, c. 1, lett. d*)
- AVV. PASQUALE VENTURA
Avvocato in Torino



(norme di att., coord. e trans. c.p.p. artt. 54-63bis) DOTT. ALBERTO ZIROLDI
Magistrato - Tribunale di Bologna
(c.p.p. artt. 143-147)

PROF. AVV. FRANCESCO VERDOLIVA
Già Magistrato di Cassazione in quiescenza e
procuratore per i Minorenni di Sassari
(d.p.r. n. 448/1988 artt. 30-41)

PROF. FRANCESCO VERGINE
Ordinario di diritto processuale penale - Uni-
versità Lum di Bari Giuseppe De Gennaro
Casamassima
(c.p.p. artt. 310-311)

AVV. FILIPPO VIGGIANO
Dottore di ricerca diritto e procedura penale -
Università di Firenze
(c.p.p. artt. 148-171)

PROF.SSA DANIELA VIGONI
Ordinario di diritto processuale penale - Uni-
versità degli Studi di Milano
(c.p.p. artt. 730-746quater; d.p.r. n. 448/1988
artt. 1-13)

DOTT. MAURO VIOLANTE
Ricercatore di Procedura penale - Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(c.p.p. artt. 103-108)

PROF. GIOVANNI PAOLO VOENA
Già Ordinario di diritto processuale penale -
Università degli Studi di Torino
(Coordinatore Libro II c.p.p.; c.p.p. artt. 114-
116)

PROF. FRANCESCO ZACCHÉ
Associato di diritto processuale penale - Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca
(Cost. art. 25; C.e.d.u. art. 5; prot. n. 4
C.e.d.u. art. 2)

DR.SSA ELENA ZANETTI
Ricercatrice confermato in diritto processua-
le penale - Università degli Studi di Milano
(d.lgs. n. 108/2017 artt. 37-45)





conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa, in PICOTTI-SPANGHER (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa"*, Milano 2002, 177; (11) QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano 2003; (12) SCALFATI, *I moduli introduttivi del giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000, n. 274*, Milano 2000, 99; (13) SECHI, *Sub art. 28*, in PALAZZO-PALIERO, *Commentario breve alle leggi penali complementari*², Padova 2007, 1521; (14) SQUARCIA, *Giudice di pace e ricorso immediato dell'offeso: un'eccezione al principio ne procedat iudex ex officio*, RIDPP 2002, 614; (15) SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova 2002, 326. **Cfr. anche bibl. sub art. 1.**

CAPO IV GIUDIZIO

Art. 29. - Udienda di comparizione

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. (1)

5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.

7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21.

8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze





vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.

(1) Comma così modificato dall'art. 72, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 92, comma 2-bis, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, come modificato dall'art. 5-novies, comma 1, del suddetto D.L. n. 162/2022.

SOMMARIO: I. Questioni di legittimità costituzionale - II. La semplificazione quale essenziale criterio informatore della fase dibattimentale - III. La mancata previsione dell'udienza preliminare e i riti speciali - IV. Ruolo e funzione dell'udienza di comparizione: atti introduttivi - V. La conciliazione - VI. L'oblazione - VII. L'apertura del dibattimento e la formazione del fascicolo contenente gli atti utilizzabili per la decisione

I. Questioni di legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato **manifestamente infondata**, in riferimento agli artt. 3, 1 24 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 20 e 29, nella parte in cui, rispettivamente escludono, nel procedimento davanti al giudice di pace, l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti o, in genere, i riti deflativi (art. 2), e non prevedono che la citazione a giudizio contenga l'avviso che l'imputato può presentare la richiesta di cui all'art. 444, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e che l'imputato, alternativamente alla prevista domanda di oblazione, ovvero il p.m., possano, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, presentare domanda di applicazione della pena su richiesta (artt. 20 e 29) [C. Cost. n. 312/2005, *GCost* 2005, 1432]. La predetta declaratoria di infondatezza ha tratto le mosse da altra, precedente e analoga questione sottoposta alla Corte, nella quale è stata dichiarata manifestamente infondata sulla base di un triplice ordine di rilievi: che l'istituto del patteggiamento, così come delineato dal codice di procedura penale, mal si concilierebbe con il costante coinvolgimento della persona offesa, che le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore delegato, comunque tale da non determinare un'ingiustificata disparità di trattamento e che la struttura complessiva del procedimento davanti al giudice di pace, accompagnata da specifiche forme di definizione alternativa, consente di escludere che la omessa previsione del patteggiamento integri una violazione della legge-delega [C. Cost. n. 228/2005, *GdP* 2005, 13].

La Consulta ha altresì dichiarato **manifestamente infondate**, in riferimento agli artt. 3, 24, 2 97 e 111 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può presentare domanda di oblazione ai sensi degli artt. 162 o 162-bis c.p. o porre in essere le condotte riparatorie di cui all'art. 35 [C. Cost. n. 27/2007; C. Cost. n. 85/2005; C. Cost. n. 333/2005; C. Cost. n. 225/2006, *GCost* 2006, 3; C. Cost. n. 55/2004, *GCost* 2004, 286]. Infatti, la Corte ha più volte sottolineato, *in primis*, che l'imputato, all'udienza di comparizione è necessariamente assistito da un difensore tecnico, il quale può renderlo edotto degli effetti della riparazione e, secondariamente, che l'omissione dell'avviso circa la facoltà di





presentare domanda di oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza medesima - udienza nella quale l'imputato, come detto, è obbligatoriamente assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, e che rappresenta la sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione, prima dell'apertura del dibattimento, alla stregua di quanto espressamente previsto dall'art. 29, c. 6 - né quella di porre in essere le condotte riparatorie di cui all'art. 35. Il giudice di pace, infatti, qualora ne ricorrano i presupposti, può sospendere il processo per un periodo non superiore a tre mesi nel caso in cui l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere a tali condotte, dimostrando di non aver potuto metterle in opera in precedenza, anche per non essere stato informato della relativa possibilità, mentre il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia [C. Cost. n. 11/2004, *GCost* 2004, 93; C. Cost. n. 10/2004, *GCost* 2004, 96; C. Cost. n. 319/2003, *GCost* 2003, 1672; C. Cost. n. 231/2003, *GCost* 2003, 1256; cfr. art. 20, I].

- 3 Occorre accennare, poi, all'intervenuta declaratoria di **manifesta inammissibilità**, per omessa motivazione sulla rilevanza ed insufficiente descrizione della fattispecie concreta, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, c. 6, 52, c. 2, e 58, in riferimento all'art. 76 Cost. - con riguardo all'art. 16 l.d. - nella parte in cui consentono di ritenere ammissibile l'estinzione, mediante oblazione, dei reati contravvenzionali sanzionati congiuntamente con la pena dell'arresto e dell'ammenda devoluti alla competenza del giudice di pace [C. Cost. n. 183/2005, *GCost* 2005, 980]. Pur non essendosi la Corte pronunciata per i suddetti motivi vale comunque la pena di evidenziare come il giudice *a quo* avesse, nel rimettere la questione, sollevato dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 29, c. 6, 52, c. 2, lett. c), e 58, là dove permettono l'estinzione del reato mediante oblazione di tutti i reati contravvenzionali devoluti al Giudice di pace anche se sanzionati con la pena dell'arresto congiunta all'ammenda, consentendo l'estinzione anche di reati gravi e fuori dai casi previsti dagli artt. 162 e 162-bis c.p., per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione agli artt. 15 e 16, l. 24.11.1999, n. 468, perché il legislatore delegante aveva adottato quale criterio di individuazione dei reati da attribuire alla competenza del giudice di pace non quello della minore gravità, ma quello della non sussistenza di particolari difficoltà interpretative o della non ricorrenza della necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto. D'altro canto, occorre pure sottolineare che, successivamente, è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, c. 6, censurato in relazione agli artt. 24, c. 2, 76, 111, c. 1 e 5, e 112 Cost., nella parte in cui limita la facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione alla fase precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento: nella specie, la Corte ha evidenziato come non solo il rimettente avesse affermato di aver già fatto applicazione della norma della cui legittimità dubitava, con ciò esaurendo la propria cognizione in relazione alla norma censurata, ma pure avesse ommesso ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione [C. Cost. n. 280/2007, *GCost* 2007, 4].

II. La semplificazione quale essenziale criterio informatore della fase dibattimentale

- 1 L'estensione della competenza del giudice di pace all'ambito penale affonda le proprie radici nell'impervio terreno solcato dalle polemiche sull'argomento, ormai risalenti negli anni



[ANTILLE (9), 3; BORRÈ (25), 138; BORRÈ (26), 81; BORRÈ (27), 49; CAPPONI (38), 929; CAPPONI (39), 935; CARBONE (41), 77; CASTELLI-DI LECCE (43), 104; CERQUA (46), 89; CONTI-MACCHIA (53), 115; CRESPI (57), 287; GENOVESE (80), 147; GIARDA (82), 51; GIARDA (83), 5; GILARDI (85), 104; GROSSO (91), 107; GROSSO (92), 100; MARZADURI (104), 2236; NAPPI (111), 1; NAPPI (112), 12; PROTO-PISANI (128), 3; SCALFATI (145), 227; SELVAGGI (148), 1007; SPANGHER (151), 772; VICOLI (162), 3; ZAGREBELSKY (165), 17; ZAGREBELSKY (166), 63]. Nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace, la struttura del rito dibattimentale si correla espressamente a quella del giudizio monocratico, con alcune limitate deroghe derivanti dalla avvertita necessità di ulteriore **massima semplificazione**, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche del giudice di pace e della competenza al medesimo affidata [ARIOLLI (13), 305; ARIOLLI (12), 336], così realizzandosi concretamente la volontà legislativa di individuare una soluzione concreta al problema della cronica ipertrofia del sistema processuale [BALDI (15), 151; PATANÈ (116), 354; SPANGHER (151), 772]. In tale direzione, il legislatore ha riservato specifica attenzione ai tempi del giudizio, il quale è destinato a concludersi nell'arco di poche udienze e con motivazione della sentenza anche contestuale ed in forma abbreviata [ARIOLLI (13), 304]. In questa prospettiva, non può non dirsi davvero significativo il contenuto dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione d.m. Giustizia n. 204/2001, che detta specifiche e rilevanti disposizioni per quanto relativo alla formazione dei ruoli di udienza e dell'ordine delle discussioni dell'udienza medesima, là dove si prevede che nella formazione del ruolo in questione debba tenersi presente la gravità e la concreta offensività del reato, oltretutto l'interesse della persona offesa e la possibilità di conciliazione tra le parti. Nessun dubbio, quindi, circa la espressa correlazione della fondamentale fase dibattimentale alla esigenza di massima semplificazione (art. 17, c. 1, l. n. 468/1999). In questa prospettiva, deve quindi intendersi il riferimento operato dall'art. 17, c. 1, lett. l), l.d. n. 468/1999 a un giudizio nettamente ispirato ad esigenze di funzionalità e di massima semplificazione [RELAZIONE (133), 59]. Nel medesimo senso, nonostante una apparente ambiguità della delega nel richiamo operato alle regole sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, giacché, quest'ultimo, allorché era appunto dettata la legge in questione, non era altro diverso rispetto all'abrogato procedimento pretoriale (il d.lgs. n. 51/1998 aveva infatti semplicemente mutato l'intestazione del libro VIII c.p.p., limitandosi ad alcune modifiche di adattamento rese necessarie dalla nuova struttura dell'ufficio, ormai unico, conservando però netta la distinzione tra i procedimenti davanti al giudice collegiale e a quello monocratico), mentre, pochi giorni dopo la approvazione della evocata legge delega, veniva anche approvata la l. 16.12.1999, n. 479 (c.d. legge "Carotti"), che ha interamente riscritto il citato libro VIII c.p.p. In particolare, a seguito di questa modifica, anche nel rito dinanzi al tribunale in composizione monocratica, si impone, per alcuni reati, il filtro dell'udienza preliminare, mentre per altri non si prevede. Orbene, il legislatore delegato, nel dare attuazione alla direttiva, non ha avuto esitazioni ermeneutiche sul tipo di rito da applicare al procedimento di pace, provvedendo interamente a modellare il nuovo giudizio dinanzi al giudice onorario secondo lo schema proprio del riformulato rito a citazione diretta a giudizio, così come disciplinato dal nuovo libro VIII c.p.p. Sul punto, si è del resto esattamente osservato come non ci si sarebbe potuto in realtà attendere diversa scelta, giacché il rito a citazione diretta è, almeno nelle intenzioni del legislatore, certamente il più semplificato tra i modelli procedurali esistenti nel nostro ordinamento penale [RIVIEZZO (135), 135]. Ciò posto giova peraltro evidenziare come, a fronte di tale specifica esigenza si ponga, forse in maniera ancor più inderogabile, la necessità di dare piena attuazione, anche in tale modello processuale e, soprattutto nella fase dibattimentale, ai



principi costituzionali in tema di oralità, immediatezza, contraddittorio nella formazione della prova, terzietà del giudice e durata ragionevole del processo [FILIPPI (68), 267; GALLUCCI (76), 41; PICCIALLI-AGHINA (122), 63; SCALFATI (145), 227; VAIRO (160), 125]. Il contrasto tra le due richiamate e fondamentali esigenze dà contezza delle perplessità manifestate da chi ha osservato al riguardo come l'impressione che si ricava dall'esame della disciplina adottata per il giudizio penale di pace è quella di una fase processuale caratterizzata da un'orditura abbastanza complessa, nella quale, accanto ad aspetti di semplificazione rispetto al giudizio monocratico, convivono profili, non tutti, in verità, ispirati allo snellimento delle procedure e in qualche modo proprio imposti dalla necessità di attuazione dei richiamati principi fondamentali [GALLUCCI (76), 41]. Tutto ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che, nel procedimento dinanzi al giudice onorario, il giudizio costituisce lo snodo centrale della disciplina processuale e rappresenta l'epilogo più ricorrente. Si consideri infatti che, da un lato, la citazione diretta da parte dell'offeso (art. 21) comporta, tranne che nelle ipotesi di inammissibilità e manifesta infondatezza, l'immediata comparizione delle parti innanzi al giudice [AGHINA (2), 54; TRICOMI (157), 105]; dall'altro, la valorizzazione del ruolo svolto dalla p.g. - pur ridimensionato dalle modifiche introdotte con d.l. n. 144/2005 convertito in l. n. 155/2005 - determina una prevedibile contrazione dello spazio dedicato a soluzioni archiviale [BRICCHETTI (28), 97; GALLUCCI (76), 41].

III. La mancata previsione dell'udienza preliminare e i riti speciali

- 1 Nella prospettiva fin qui evidenziata, risultano quindi sufficientemente chiare le ragioni che hanno spinto il legislatore a escludere nel passaggio dalle indagini al giudizio il filtro dell'udienza preliminare, giacché l'istituto non solo è apparso incompatibile con le esigenze di massima semplificazione correlate alla natura dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace ma, sotto un profilo strettamente sistematico, anche non rispettoso di quanto statuito nella legge delega in relazione alla necessità di avere riferimento alla disciplina prevista per i reati a citazione diretta [così, ARIOLLI (12), 336; FILIPPI (68), 268; GALLUCCI (76), 42; MARZADURI (104), 279]. A fronte di questa palesata intenzione, non altrettanto condivisibile è apparsa la intenzione legislativa nella introduzione, ad opera del legislatore delegato, della udienza di comparizione, là dove la medesima, diversamente rispetto a quanto previsto per il rito dettato per i reati a citazione diretta dall'attuale art. 555, non costituisce nel procedimento dinanzi al giudice di pace, lo spartiacque temporale per l'accesso ai **riti semplificati** di tipo negoziale, ovvero a carattere monitorio *inaudita altera parte*, avendo cioè riferimento al decreto penale di condanna. In questa ottica, quindi, analogamente rispetto a quanto previsto dal richiamato art. 555, c. 3, infatti, l'udienza di comparizione dinanzi al giudice di pace, costituisce esclusivamente la sede per procedere al tentativo di conciliazione tra imputato e persona offesa querelante (cfr. *infra*, IV). Una scelta aspramente criticata dalla dottrina che ha osservato come proprio la peculiarità del rito e dei reati ad esso correlati, avrebbe dovuto determinare la necessità di una non esclusione dei riti speciali a contenuto premiale e ciò, in forza della invece ritenuta assoluta inutilità del giudizio direttissimo e di quello immediato a fronte di una struttura dibattimentale già sufficientemente snella e semplificata [QUATTROCOLO (130), 8; SPANGHER (153), 164; sul punto, in senso problematico, anche SCALFATI (145), 231; TRICOMI (157), 92]. Tutto ciò, ricordando peraltro che, per come in precedenza evidenziato (cfr. *supra*, I), il giudice delle leggi abbia espressamente avuto modo di escludere, proprio in relazione alla mancata possibilità di accedere ai procedimenti speciali di tipo



negoziale, ogni profilo di illegittimità, sul rilievo che l'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi sia comunque frutto di una scelta non irragionevole del legislatore delegato, tale da non determinare un'ingiustificata disparità di trattamento e che la struttura complessiva del procedimento davanti al giudice di pace, accompagnata da specifiche forme di definizione alternativa, esclude altresì che la omessa previsione del patteggiamento integri una violazione della legge-delega. Sotto altro profilo, si è rilevato come l'esclusione nel procedimento dinanzi al giudice di pace dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sembri imposta dalla necessità di assicurare comunque un'adeguata tutela delle ragioni della persona offesa (e ciò in special modo nel ricorso diretto al giudice), da ritenersi incompatibile con la natura del patteggiamento [GALLUCCI (76), 43] che, peraltro, non produce effetti nel giudizio civile; in questa prospettiva, l'introduzione del rito alternativo *de quo* avrebbe potuto dunque determinare un aumento del contenzioso civile per la conseguente duplicazione dei giudizi [RELAZIONE (132), 327]. Il tutto, considerando anche come, secondo le indicazioni emerse nei lavori preparatori al decreto legislativo, la modesta gravità dei reati devoluti al giudice di pace, nonché la natura delle relative sanzioni deponesse nel senso di non prevedere riti alternativi al giudizio, al di fuori dei meccanismi di conciliazione e di estinzione del reato, conseguenti a condotte riparatorie e all'oblazione.

Le considerazioni appena sviluppate consentono quindi anche di meglio **interpretare le 2 scelte normative** effettuate in tema di procedimento per decreto, osservandosi al riguardo, sempre nell'ambito dei lavori preparatori, come la stessa natura del giudice di pace imponga (cfr. *infra*, IV) di favorire il contatto delle parti con l'organo giudicante, esigenza questa che sarebbe frustrata dalla previsione di riti monitori *inaudita altera parte*, come appunto il procedimento per decreto. Tutto ciò, considerando come la previsione normativa del decreto penale avrebbe anche e comunque determinato delicati riflessi in tema di incompatibilità del giudicante sotto un duplice profilo. Ciò, sia nel rapporto tra giudice del decreto e giudice dell'opposizione, e in quello tra giudice delle indagini e giudice del decreto. Entrambe le situazioni sono infatti previste come cause di incompatibilità (cfr. art. 34, c. 2 e 2-bis) e la seconda non sarebbe stata evitata neppure attribuendo, *ex art. 5, c. 2*, al giudice di pace circondariale l'emissione del decreto penale di condanna, dal momento che in questo giudice si sarebbe concentrata la competenza per le indagini e quella per l'emissione del decreto [GALLUCCI (76), 43]. Nella prospettiva delineata, l'iniziale totale mancata previsione, nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace, dei riti alternativi, sembrava essere giustificata, oltre che dalla natura e dai limiti propri del relativo apparato sanzionatorio che mal si conciliano con incentivi premiali collegati alla scelta di riti a natura inquisitoria, dal peculiare assetto normativo proprio del giudizio. Un giudizio - già di per sé ad elevata specialità - funzionale, anzitutto, alla verifica della praticabilità delle diverse vie alternative rispetto alle pronunce sul merito dell'imputazione (conciliazione, declaratoria della speciale tenuità, riparazione ad effetti estintivi, oblazione). Sotto altro profilo, pur a fronte di un esito negativo della richiamata fase non contenziosa, si impone comunque, in ragione della essenza ultima del procedimento, un accertamento rapido e snello al quale, in caso di condanna, conseguano pene "miti", ma rapide e certe nell'applicazione. Caratteristiche queste che, a tutta evidenza, non appaiono pienamente conciliarsi con l'essenza dei procedimenti speciali negoziali. Tutto ciò, non potendo nemmeno sottacere che, le riduzioni premiali, proprie dei procedimenti speciali in questione, non potrebbero non determinare, calate nella competenza penale "di pace" e nel relativo armamentario sanzionatorio, un "abbassamento" della risposta penale a livelli



probabilmente non più accettabili [GALLUCCI (76), 43]. Le sopra richiamate considerazioni danno contezza delle ragioni che avevano determinato inizialmente il Governo, nella iniziale versione del decreto legislativo inviato alle Camere per il parere, a prevedere un peculiare rito semplificato, inserito tra le definizioni alternative del procedimento, la cui unica caratteristica consisteva nella possibilità, offerta alle parti, di accordarsi sull'acquisizione degli atti delle indagini preliminari e della documentazione delle investigazioni difensive (ivi compresa quella prodotta dalla parte offesa col ricorso immediato), salvo il potere d'ufficio del giudice di assumere mezzi di prova. Previsione rispetto alla quale, merita di essere sottolineata la osservazione sviluppata dalla Commissione giustizia del Senato, che ha considerato la soluzione in questione inseribile nell'ambito della disciplina del giudizio, senza necessità di prevedere alcuna forma speciale di procedimento. Ne è conseguito, nella versione definitiva del decreto legislativo, il rifluire della previsione relativa alla possibilità di acquisizione degli atti delle indagini preliminari, cui si correlano gli evocati poteri officiosi del giudice, rispettivamente, nelle disposizioni sull'udienza di comparizione ed in quelle sul dibattimento [cfr. *infra*, VI, nonché art. 32. In argomento cfr. anche AMATO (8), 112; RIVIEZZO (135), 137]. È evidente, pertanto, per converso, come l'inserimento, ad opera della l. 15.7.2009, n. 94, nell'ambito del procedimento penale dinanzi al giudice di pace, di istituti quali quelli denominati "presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari" e "citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari" (cfr., *sub* commento artt. 20-bis e 20-ter), correlandosi alle ipotesi di flagranza di reato o, più in generale, comunque, all'evidenza della prova, determinando la celebrazione del giudizio nel termine di quindici giorni, appaia viepiù rispettoso delle esigenze di semplificazione che connotano in generale il procedimento dinanzi al giudice di pace. In altri termini, la peculiarità di forme di giudizio caratterizzate da innegabile contrazione dei termini che separano la fase processuale da quella precedente di indagine attesta con sicurezza come le ragioni di iniziale mancata previsione di procedimenti speciali non riguardassero quelli caratterizzati da premialità e negozialità.

IV. Ruolo e funzione dell'udienza di comparizione: atti introduttivi

- 1 Ove il procedimento non venga archiviato, anche attraverso le definizioni alternative di cui agli artt. 34 e 35, il giudizio davanti al giudice di pace si apre, in ogni caso, con l'**udienza di comparizione**, escludendosi l'udienza preliminare [SPANGHER (153), 1137]. Una volta esclusa l'opportunità, alla stregua dei rilievi in precedenza svolti, della celebrazione dell'udienza preliminare, anche quale luogo di svolgimento dei procedimenti speciali a carattere negoziale, si è ritenuto di attribuire all'udienza di comparizione alcune delle funzioni deflative che, nell'ambito del procedimento per così dire ordinario, sono proprie dell'udienza preliminare. In questa prospettiva, l'udienza in questione si caratterizza anzitutto quale luogo deputato alla verifica giurisdizionale in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio, anche al fine di attivare i propri poteri in ordine alla riunione dei processi [RELAZIONE (133), 60; in dottrina, SPANGHER (153), 1137; ARIOLLI (12), 339]. Si spiega così la previsione che, ai sensi dell'art. 29, c. 1, impone al p.m., ovvero alla persona offesa che abbia proceduto ai sensi dell'art. 21, di depositare, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, rispettivamente l'atto di citazione in giudizio ovvero il decreto di convocazione emesso dal giudice a seguito del ricorso. La mancata espressa individuazione normativa di sanzione processuale che si correli all'inosservanza del termine medesimo ha naturalmente determinato la giurisprudenza di legittimità ad affermare la natura meramente ordinatoria del termine in que-



stione [C. IV 6.4.2006, Virzi, *RP* 2007, 3, 326]. Proprio il ruolo di controllo espressamente attribuito nell'ambito dell'udienza in questione al giudice di pace, dà contezza dell'espressa individuazione del medesimo quale soggetto tenuto, ai sensi del comma 3 dell'art. 29, in ipotesi di nullità della notificazione della citazione o della convocazione così come pure nel caso del mancato rispetto del termine a comparire, alla rinnovazione dell'atto invalido. Trattasi di disposizione che, analogamente a quanto previsto in via generale dall'art. 143 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, esclude la regressione del procedimento attraverso la restituzione degli atti al p.m. [ARIOLLI (12), 342; in giurisprudenza, nel senso dell'abnormità del provvedimento di restituzione, **C. s.u.** 26.7.2002, Manca, *CP* 2002, 11, 3363].

Nel medesimo termine di sette giorni prima della data fissata per l'udienza ora evocato, le 2 parti interessate devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice di pace le **liste** contenenti l'indicazione dei testimoni, dei periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate *ex art.* 210, di cui intendono chiedere l'esame, precisando altresì le circostanze su cui detto esame deve vertere (*art.* 29, c. 2). Tale disposizione si accompagna a quelle che, a norma dei già richiamati *artt.* 20 e 21, prevedono che p.m. e ricorrente privato debbano provvedere - rispettivamente a pena di nullità dell'atto di citazione (*art.* 20, c. 2, lett. c e c. 6) e di inammissibilità del ricorso (*artt.* 21, c. 2, lett. h e 24, c. 1, lett. c) alle suddette indicazioni direttamente nell'atto di *vocatio in iudicium*. È evidente, pertanto, come il termine previsto *ex art.* 29, c. 2 - così come del resto precisato dalla norma stessa - abbia a concretamente ed effettivamente interessare solo le parti diverse dal p.m. e dal ricorrente privato [AMATO (8), 114; ARIOLLI (12), 340; FILIPPI (68), 273]. Ciò, con la significativa eccezione costituita dalla mancata applicazione della previsione in questione per la indicazione dei periti e delle persone di cui all'*art.* 210, che - non figurando negli *artt.* 20 e 21 - deve ritenersi consentita anche a p.m. e persona offesa entro il diverso e meno angusto termine previsto dal comma 2 dell'*art.* 29 [MARZADURI (104), 282]. Ciò posto, in ragione del fatto per il quale, negli *artt.* 20 e 21 si prescrive l'indicazione di tutte le fonti di prova di cui si chiede l'ammissione, e non solo di testimoni e consulenti tecnici, sembra anche possa sostenersi che la delibazione di nullità piuttosto che di inammissibilità, rispettivamente, della citazione e del ricorso, attenga alla sola verifica della idoneità di tali atti a giustificare l'innesco dell'*iter* procedimentale, e non imponga di anticipare ed esaurire ogni spazio per l'iniziativa probatoria delle parti. Ne deriverebbe, conseguentemente, la possibilità per il p.m. e per la persona offesa di attivarsi, in relazione ai mezzi di prova diversi da quelli indicati dalle norme in questione, anche successivamente nell'ambito del giudizio, oltre a potersi comunque superare (*ex art.* 493, c. 2) la rigida preclusione attinente ai testimoni ed ai consulenti tecnici, dimostrando di non aver potuto procedere ad una tempestiva indicazione [MARZADURI (104), 282]. La rassegnata conclusione appare oggi del resto ulteriormente rafforzata sul piano sistematico, dal tenore letterale delle richiamate previsioni di cui agli *artt.* 20-bis e 20-ter, là dove la indicazione, nell'atto di instaurazione del giudizio, delle fonti di prova, nonché della generalità dei testimoni e consulenti tecnici, non si accompagna significativamente alla previsione, in ipotesi di mancanza o insufficienza, diversamente rispetto alla citazione per così dire ordinaria, di alcuna sanzione processuale. La norma in analisi è, all'evidenza, finalizzata ad attuare la necessaria *discovery* probatoria: nello specifico, può osservarsi che è diretta a consentire e regolare il contraddittorio in relazione all'ingresso dei mezzi di prova nel procedimento, assicurando la piena conoscenza e conoscibilità degli stessi a tutte le parti del me-



desimo ed introducendo un termine di deposito previsto a pena di decadenza [ARIOLLI (13), 308]. Detto termine, del tutto analogo a quello di cui all'art. 555, c. 1, previsto per l'udienza di comparizione a seguito di citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, come modificato dall'art. 44, l. n. 479/1999, il quale ha ampliato il termine di due giorni previsto per il rito pretorile, appare idoneo a garantire l'esercizio del diritto di prova contraria [RELAZIONE (133), 60]. Quanto all'accennato riferimento alle persone indicate dall'art. 210, occorre ricordare che l'obbligo di inserimento dei loro nominativi nelle liste è frutto delle indicazioni provenienti dalla Consulta [C. Cost. n. 361/1998, CP 1999, 35] - cui il legislatore ha dato attuazione con l'art. 38, l. n. 479/1999, in relazione al rito con udienza preliminare (art. 468), e con l'art. 44 l. cit., in relazione al rito a citazione diretta (art. 555, c. 1) - la cui *ratio* è certamente estensibile anche al procedimento dinanzi al giudice di pace [APRILE (11), 124; RIVIEZZO (135), 139; in argomento cfr. anche BRICCHETTI (30), 70; BRONZO (32), 1478; CIANI (50), 66. In giurisprudenza cfr. C. IV 3.6.1997, Di Vita, CP 1999, 1478; C. I 16.5.1996, Bernardo, CP 1998, 1737; C. VI 5.10.1994, Celone, ANPP 1995, 219; C. I 14.2.1994, Pino, Gpen 1995, 435; C. II 17.11.1992, Trani, CP 1994, 323].

- 3 L'art. 29, c. 3, disciplina le ipotesi in cui occorre **rinnovare** la convocazione, in caso di ricorso immediato della persona offesa, o la citazione, in caso di impulso da parte del p.m., a giudizio, ovvero le relative notificazioni. Nello specifico, può pertanto osservarsi che la norma attiene a quelle situazioni in cui non siano state osservate le disposizioni relative alla convocazione od alla citazione a giudizio. In particolare, il decreto di convocazione, sottoscritto dal giudice di pace e dall'ausiliario, deve essere notificato, unitamente al ricorso, a cura del ricorrente, al p.m., alla persona citata in giudizio ed al suo difensore. Del pari, la citazione a giudizio, sottoscritta dal p.m. o dall'assistente giudiziario, deve essere notificata a cura dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa e deve essere depositata nella cancelleria del giudice di pace almeno sette giorni prima dell'udienza di comparizione. Orbene, alla rinnovazione provvede, anche d'ufficio, il giudice di pace. Trattasi di soluzione che evita regressioni processuali, che non troverebbero giustificazione né nell'ipotesi di ricorso diretto dell'offeso, in cui l'atto di *vocatio in ius* promana dal giudice di pace, né nel procedimento ordinario, attesa la mancanza di riti alternativi attivabili prima dell'udienza [FILIPPI (68), 274; PICCIALLI-AGHINA (122), 65; RELAZIONE (133), 60; VAIRO (160), 128; *contra*, MARZADURI (104), 282]. Il tutto, dovendosi considerare che, ispirandosi il procedimento dinanzi al giudice di pace al principio di massima semplificazione, non potrebbe non dirsi irragionevole una regressione al solo scopo di far rinnovare la notificazione. In questa prospettiva, la Corte di Cassazione aveva evidenziato che, in caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, il giudice di pace dovesse provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, non potendo disporre la restituzione degli atti al p.m. e configurandosi un tale provvedimento, a cagione dell'indebita regressione del processo, come abnorme [C. IV 8.6.2004, B., CED 229147; C. IV 8.6.2004, Z., CED 229148; C. IV 30.11.2004, ANPP 2006, 3, 328]. Analogamente, si era rilevato come spettasse al giudice di pace, una volta pervenutogli il processo con una valida citazione dell'imputato, curare la rinnovazione o l'effettuazione della notificazione al difensore, quando la stessa fosse stata eseguita invalidamente o fosse mancata, dovendosi considerare abnorme il provvedimento impositivo della rinnovazione al p.m. [C. V 16.3.2004, R., CP 2005, 2012]. A tal proposito, occorre tuttavia precisare che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con cui il giudice di pace, rilevata la mancanza della notifica all'im-



putato della citazione a giudizio, non vi provveda autonomamente, ma restituisca gli atti al pubblico ministero affinché egli stesso vi adempia, non deve essere considerato abnorme, in quanto espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e determinandosi, in tale ipotesi, un regresso "consentito" del processo [C. V 5.11.2014, n. 52255, CED 262105; C. V 9.4.2013, n. 51402, CP 2014, 9, 3023]. Affatto diversa, invece, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi nella quale la nullità investe l'atto di citazione, avendo in particolare a riguardare la mancata sottoscrizione del p.m. o del suo ausiliario, l'assenza di sufficienti elementi identificativi dell'imputato o l'insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lett. c), d) ed e) dell'art. 20. In questi casi, così come in quello in cui non sia rispettato il termine di trenta giorni per la notificazione della citazione a giudizio, si incide sul diritto di intervento dell'imputato e si determina la nullità della citazione ai sensi dell'art. 178, c. 1, lett. c) e l'invalidità di tutti gli atti conseguenti, con la regressione del procedimento al grado in cui si è verificata la violazione [C. IV 8.4.2004, Giacchi, CP 2005, 2676]. In termini più generali, può osservarsi che la giurisprudenza, nell'interpretare l'art. 143 disp. att. e coord., ha chiarito che la rinnovazione della citazione deve avvenire ad opera del p.m. ogniqualvolta essa sia stata resa necessaria da una nullità della citazione (o della sua notificazione) che abbia impedito il valido passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del dibattimento [C. s.u. 24.3.1995, DPP 1996, 459; C. s.u. 18.6.1993, Gpen 1993, III, 545; C. V 7.7.1999, Decarli, RP 2000, 90]; mentre si deve applicare l'art. 143 disp. att. e coord., e la competenza a rinnovare la notifica spetta dunque al giudice, laddove la citazione sia formalmente valida [C. III 3.6.1998, Falli, CP 1999, 3202; C. II 27.11.1997, Lo Presti, CP 1999, 941. In dottrina, nel medesimo senso, ARIOLLI (12), 346; VAIRO (160), 128; analogamente, RIVIEZZO (135), 139. *Contra*, aderendo alle considerazioni del legislatore delegato poc'anzi richiamate [RELAZIONE (133), 60], affermandosi la necessità di preferire la soluzione ermeneutica più semplice, che individua nel giudice l'organo in ogni caso deputato a rinnovare la citazione o la sua notificazione, AMATO (8), 114; RIVIEZZO (135), 140]. Non sembra invece suscettibile di controversia interpretativa l'applicabilità delle regole fissate *ex artt.* 420-ter, 420-quater e 420-quinquies (cui si rinvia), richiamati dall'art. 484, così come modificato *ex art.* 19, l. n. 479/1999, dovendo quindi dirsi sicura la vigenza della intera disciplina in tema di impedimento a comparire del difensore, contumacia e assenza dell'imputato [APRILE (11), 129; BALDI (16), 277]. Nel medesimo senso, pur non essendo espressamente contemplato dal d.lgs. n. 274/2000, nessun dubbio può dirsi sussistere in ordine all'attribuzione al giudice, ai sensi dell'art. 420-bis, nell'udienza di comparizione, in caso di contumacia dell'imputato, della facoltà di disporre la rinnovazione della notificazione quando risulti provato o appaia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto [ARIOLLI (12), 347].

V. La conciliazione

Qualora il fatto sottoposto alla sua attenzione integri reato perseguibile a querela della persona offesa [in dottrina, sulla dubbia opportunità di tale limitazione, BALDI (16), 275; MARZADURI (104), 290], il giudice **promuove la conciliazione** tra quest'ultima e l'imputato. Il tentativo, nella più volte evocata e immanente esigenza di semplificazione, rappresenta evidentemente il fulcro dell'udienza di comparizione e dunque dell'intero procedimento davanti al giudice di pace [ARIOLLI (12), 348; BATTISTA (21), 59; FILIPPI (68), 269; GALLUCCI (76), 38; MARANDOLA (102), 3; MARZADURI (104), 273; PATANÈ (116), 357; RIVIEZZO (135), 140; SCALFATI (145), 232; TONINI (154), 929; TRICOMI (157), 92; VAIRO (160), 130], mediante il quale si



è inteso essenzialmente valorizzare il momento conciliativo, nell'ottica già delineata dall'art. 44, l. 16.12.1999, n. 479 (c.d. legge "Carotti") con riferimento al procedimento innanzi al tribunale monocratico, per i reati perseguibili a querela [ARIOLLI (13), 304]. Proprio in ragione della indiscutibile centralità del tentativo, anche in ossequio alla natura e alla vocazione propria della peculiare figura di tale magistrato onorario, è addirittura previsto che, qualora risulti utile a favorire la conciliazione, il giudice possa rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi (termine meramente ordinatorio), avvalendosi comunque, ove lo ritenga opportuno, dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti nel territorio. Tale facoltà, finalizzata a consentire un contatto tra gli interessati, anche attraverso l'ausilio dei rispettivi difensori, diretto al raggiungimento di una soluzione extraprocessuale della controversia, comporta una dilatazione della fase di conciliazione, giustificata dall'esigenza di dare concretezza all'incontro tra le opposte volontà, da recepire in seguito nel verbale di udienza [ARIOLLI (13), 314]. Il tentativo costituisce una possibilità funzionale, come detto, al raggiungimento della conciliazione e dunque utile al fine di deflazionare il carico di lavoro giudiziario, volta a prefigurare un ruolo importante per le strutture di mediazione sul quale si discute da tempo, e che dovrebbe in futuro assumere rilievo primario, nell'ambito civile come in quello penale [GARUTI (79), 266; 288]. In tal senso, si è in particolare osservato come il ricorso alla mediazione risulti particolarmente significativo con riguardo ai reati di percosse e lesioni consumati all'interno della famiglia: invero, qualora questi risultassero dimostrativi di una condizione di disagio e sofferenza nei rapporti interpersonali, una possibile risoluzione potrà e dovrà essere perseguita proprio ricercando l'apporto di una struttura di assistenza [AMATO (8), 115]. Peraltro proprio ulteriormente approfondendo la questione, deve anche osservarsi come parte della dottrina abbia avanzato riserve in ordine alla scelta normativa di individuare nel giudice il soggetto designato per l'espletamento del tentativo di conciliazione: è stato osservato, infatti, che i segnali provenienti dalle esperienze di numerosi ordinamenti europei mostrano piuttosto una tendenza in senso diverso, privilegiando piuttosto procedure di mediazione e composizione talvolta affidate allo stesso p.m., talaltra - e preferibilmente - ad un ente terzo *super partes*, con la previsione, semmai per alcune di esse, della successiva delibazione dell'autorità giurisdizionale [QUATTROCOLO (130), 8]. In tal senso, deve senz'altro richiamarsi l'istituto della *composition pénale*, introdotto qualche anno orsono dal legislatore d'oltralpe nell'ordinamento francese per disciplinare le alternative all'esercizio dell'azione penale [AIMONETTO (4), 99]. Ciò posto, giova per converso rilevare come, addirittura, secondo parte della dottrina, nonostante l'espresso rinvio normativo ai reati perseguibili a querela, il tentativo di conciliazione dovrebbe invece riguardare anche i reati perseguibili di ufficio (ad esempio, attraverso il risarcimento dei danni concordato tra imputato e danneggiato), là dove, pur non potendosi procedere in tali casi alla emissione di una sentenza di estinzione, si potrà però pervenire a una sentenza di condanna che seguendo però a una conciliazione "si colloca in una prospettiva ben diversa da quella di un diritto penale e di un processo penale della conflittualità, nonostante l'applicazione di una sanzione" [così, espressamente, MARZADURI (104), 349].

- 2 In questa prospettiva, pur dovendosi prendere atto dei precedenti storici della conciliazione, che trova il suo immediato antecedente normativo nell'istituto analogo del giudice monocratico, giova considerare che, mentre a norma dell'art. 555, tale giudice si limita a verificare la praticabilità di un tentativo di conciliazione [CORBETTA (55), 616; MARZADURI (103), 544; SIRACUSANO (150), 84], l'art. 29, c. 4, per come è formulato, affida, invece, al giudice di





pace un ruolo propositivo e costituente, espressione di funzione affatto doverosa [AMATO (8), 115; ARIOLLI (13), 312; ARIOLLI (12), 348; MARZADURI (104), 289; PATANÈ (116), 361]. Ciò non toglie che la previsione di cui all'art. 29, c. 4 non sfugga comunque alla **valutazione discrezionale del giudice**, il quale darà corso alla conciliazione solo ove ritenga che essa sia possibile. Da tale angolo visuale, è stato precisato come il mancato esperimento del tentativo di conciliazione nel processo dinanzi al giudice di pace non comporti alcuna nullità, giacché la previsione di cui all'art. 29, c. 4 non costituisce un obbligo ma rientra nella piena discrezionalità del giudice [C. V 6.7.2012, 39401, CED 254563]. In tale prospettiva, qualora il querelante non compaia e, comunque, non dia segni di disponibilità alla conciliazione ed in analoga situazione versi il querelato, il quale può essere portatore di un autonomo interesse all'accertamento negativo di responsabilità, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non può costituire oggetto di censura, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una funzione dilatoria inconciliabile con il principio di economia processuale che la ispira [C. V 6.12.2004, C., RP 2006, 5, 575; C. VI 12.11.2004, Pisello, FI 2005, II, 201; ARIOLLI (12), 350]. È stato, pertanto, osservato che la mancata comparizione dell'imputato non comporta il rinvio del dibattimento per l'esperimento del tentativo di conciliazione, posto che il dovere di promuovere la conciliazione presuppone la materiale possibilità del suo esperimento, implicando pertanto la presenza dell'imputato e del querelante [C. I 29.3.2007, n. 22723, CED 236782]. Ciò posto, deve essere, nondimeno, osservato che nello svolgimento del ruolo dalla legge assegnato al giudice di pace viene ad essere allo stesso riconosciuta una funzione di stimolo e compositiva dei contrapposti interessi, riservandosi, peraltro, allo stesso la possibilità di individuare soluzioni transattive da proporre alle parti [GRILLO (90), 6].

Sotto diverso profilo, pur comprendendosi le ragioni che hanno determinato l'inserimento **3** nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace del fondamentale esaminato istituto della conciliazione, deve contestualmente aversi riferimento, sul piano interpretativo, alle problematiche sistematicamente correlabili ai risultati della verifica giurisdizionale. È il caso, soprattutto, della necessità per il giudicante di evitare qualsivoglia indebita **anticipazione di giudizio**, capace di influire sulla sua imparzialità, magari determinando l'attivazione degli istituti codicisticamente posti a salvaguardia di tale fondamentale valore [SPANGHER (153), 164]. In particolare, le perplessità hanno riguardato, già in sede di stesura del decreto legislativo, eventuali aspetti di incompatibilità tra l'attività conciliativa e la eventuale successiva delibazione giurisdizionale di merito, dovendosi comunque anche verificare se la prima attività del giudice risulti tale da scoraggiare l'imputato dal percorrere la via della conciliazione nel timore di eventuali incidenze che quest'ultima, una volta fallita, potrebbe avere sulla decisione finale. Non casualmente, il legislatore delegato, proprio in relazione a tale evenienza, onde evitare che le dichiarazioni rese dalle parti in sede conciliativa possano confluire nel materiale probatorio, indebitamente influenzando sulla decisione, nonostante la loro diversa finalità, ha espressamente previsto la loro inutilizzabilità ai fini della decisione [in dottrina, in senso fortemente critico, RANDAZZO L.-RANDAZZO E. (131), 90; VARRASO (161), 307, il quale evidenzia come la compromissione della terzietà sia sotto gli occhi di tutti, sottolineando come quelle dichiarazioni, pur estromesse dal materiale valutabile contro l'imputato, non possono che condizionare il giudice sul merito della regiodicanda]. Tutto ciò, senza che la scelta operata possa dirsi criticabile in ragione della avvenuta conoscenza ad opera del giudice di dichiarazioni assunte in fase anteriore a quella dibattimentale caratterizzata dal pieno sviluppo del contraddittorio. Deve, infatti, al riguardo, considerarsi come la





solo apparentemente omologa situazione costituita dalla sancita incompatibilità a partecipare al giudizio del g.i.p., che abbia in precedenza rigettato la richiesta di applicazione di pena a richiesta delle parti, trovando la sua ragion d'essere, non nella mera conoscenza degli atti ma, assai diversamente, in una «valutazione di merito circa l' idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità degli imputati» [così, C. Cost. n. 124/1992, *GCost* 1992, 1064], consente con sicurezza di escludere che la mera conoscenza degli atti, possa *ex se* arrecare pregiudizio alla imparzialità del giudice. Si consideri, infatti, al proposito, che, rispetto alle dichiarazioni rese da persona offesa e imputato, la successiva deliberazione giurisdizionale deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto incontro, o meno, della volontà delle parti rispetto alla rimessione della querela, senza che, rispetto a tali decisioni vi sia spazio per valutazioni diverse e più favorevoli da parte del giudice [in questo senso, ARIOLLI (12), 350, secondo il quale, l'attività del giudice in fase di conciliazione prescinde da una valutazione di merito e da un esame degli atti di indagine finalizzati ad adottare un provvedimento a contenuto decisorio] come avviene, invece, nell'ipotesi di deliberazione giurisdizionale sul "patteggiamento", essendo in tale ultima ipotesi possibile addivenire a valutazioni di merito sulla proposta congiunta solo dopo che si sia negativamente verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento *ex art.* 129. In altri termini, nessuna anticipazione di giudizio può dirsi fisiologicamente possibile ad opera del giudice di pace che abbia in precedenza doverosamente operato un tentativo di conciliazione [in dottrina, in questo senso, con specifico riferimento alla valutazione del giudice di pace, avendo peculiare riferimento alla conoscenza ad opera del giudice dei documenti allegati al ricorso diretto, che costituisce connotato ineliminabile del relativo procedimento, AMATO (8), 114; TONINI (154), 930]. A tal proposito, deve precisarsi che, anche al fine di salvaguardare la spontaneità delle trattative [ARIOLLI (13), 315], l'art. 29, c. 4 prevede che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. Tutto ciò, a maggior ragione, anche ove si consideri che le dichiarazioni rese dalle parti in sede di tentativo di conciliazione, neppure dovrebbero essere verbalizzate, giacché l'art. 29, c. 5 prevede la redazione di processo verbale solo in caso di conciliazione avvenuta [BALDI (16), 275; BATTISTA (21), 59; PATANÈ (116), 367; *contra*, APRILE (11), 137, il quale pur riconoscendo alle dichiarazioni rese in sede di conciliazione una valenza limitata a quella stessa fase, considera l'inciso di cui all'art. 29, c. 5 come un indice chiarificatore del contenuto del verbale in caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, con ciò propendendo per una necessaria verbalizzazione anche in caso di esito negativo di detto tentativo, pena la assoluta inutilità del divieto di utilizzazione sancito *ex art.* 29, c. 4].

- 4 Le considerazioni fin qui svolte, debbono ulteriormente essere approfondite alla stregua della previsione di cui al successivo art. 30 che, significativamente, **sanziona la mancata comparizione** all'udienza di conciliazione da parte del ricorrente, con la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese processuali e - previa richiesta all'imputato - al risarcimento dei danni. Previsione indubbiamente qui valutabile, quale espressa indicazione normativa circa l'assoluta centralità della udienza di comparizione per il doveroso esperimento del tentativo di conciliazione, là dove il disinteresse manifestato dalla persona offesa-ricorrente rispetto al tentativo di conciliazione, equivale sotto il profilo giuridico a disinteresse per la sorte finale del ricorso e, in buona sostanza, si concreta in una sorta di rinuncia al ricorso.



L'**esito positivo della conciliazione** si concreta dal punto di vista della dinamica procedimentale con la remissione della querela o con la rinuncia al ricorso (quest'ultima produce gli stessi effetti della prima), seguita dalla relativa accettazione [BALDI (15), 276; più in generale, sulle problematiche sottese al diritto di querela cfr. BATTAGLINI (20), 5; DINACCI (64), 39; GAITO (73), 1; GIUNTA (86), 3; SEMERARO (149), 30; VOLPE (163), 552]. La espressa indicata formulazione normativa, pone evidentemente il problema interpretativo relativo alla possibilità che, rispetto alla intervenuta rimessione, così come rispetto alla rinuncia al ricorso, sia comunque necessaria una accettazione espressa. Problema, qualitativamente affatto analogo a quello che investe l'analisi del comportamento manifestato dal querelante fuori dall'ipotesi espressamente presa in considerazione dal già evocato art. 30. Orbene, analogamente a quanto rilevato in relazione al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, alla stregua della stratificata elaborazione prodottasi nello studio della disciplina di natura sostanziale e, in particolare, di quanto previsto dalle previsioni in tema di remissione e accettazione tacita della querela, potrà e dovrà apprezzarsi l'atteggiamento concludente dell'imputato. In particolare, ad iniziare dall'atteggiamento del medesimo a fronte di una intervenuta remissione di querela, così come a rispetto a una rinuncia al ricorso, può affermarsi che la conciliazione risulti positivamente definita anche nell'ipotesi in cui il querelato si limiti a non ricusare espressamente o tacitamente la remissione o la rinuncia. Più in generale, può concludersi che, qualora l'imputato sia assente, il giudice, pur non potendo procedere ad un'attività di conciliazione in senso stretto - vista la mancanza di una delle parti - potrà comunque prendere atto della volontà della persona offesa di porre fine al contenzioso e, non riscontrando dissenso dell'imputato, considerare positivamente conclusa la fase conciliativa [FILIPPI (68), 276; RIVIEZZO (135), 141]. Analogamente, può concludersi nel senso che, in relazione alla constatata assenza del querelante alla prima o successiva udienza, nell'ambito del procedimento instauratosi a seguito della citazione del p.m., occorrerà verificare se l'assenza si correli effettivamente a volontà tacita di remissione. Volontà che, secondo parte della dottrina può dirsi sussistere qualora "la mancata comparizione del querelante consegua ad un espresso invito in tal senso rivoltigli dal giudice" [ARIOLLI (12), 352]. Ed invero, in questo caso, secondo un indirizzo giurisprudenziale, può legittimamente pervenirsi ad una sentenza di estinzione del reato per remissione tacita della querela, quando il giudice di pace, constatata l'assenza del querelante alla prima o alle successive udienze, abbia disposto la notifica del verbale al medesimo querelante, con l'avviso che una ulteriore assenza ingiustificata costituirà remissione tacita [C. IV 2.4.2008, P.G. in proc. Aleci, *Cmerito* 2009, 2, 201]. Altro indirizzo giurisprudenziale, ha avuto modo di precisare come possa integrare remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela [C. s.u. 21.7.2016, n. 31688, *CP* 2017, 5, 28; conf. C. IV 15.2.2021, n. 5801, *CPM* 2021].

Ciò posto, occorre anche ricordare che, secondo quanto previsto dall'art. 340 (così come modificato *ex art.* 13, l. 25.6.1999, n. 205), in caso di remissione della querela (e, dunque, nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace, anche di rinuncia al ricorso), salvo che nel relativo atto sia stato diversamente convenuto, le **spese** del procedimento sono a carico del querelato [BALDI (16), 276; FILIPPI (68), 276]. Si consideri, infine, che alla conciliazione dovranno partecipare anche le eventuali altre persone offese (diverse dal ricorrente): una loro assenza, previa regolare notifica della *vocatio in ius*, equivarrebbe, infatti, per i



medesimi, a rinunciare al diritto di querela ovvero a remissione della stessa, se già presentata (cfr. art. 28, c. 3 e art. 30). Quest'ultima notazione, letta in combinato con quanto disposto ex art. 30 (cui si rinvia), vale anche ad evidentemente escludere che il ricorrente privato, dopo aver aderito alla soluzione conciliativa con la rinuncia al ricorso, possa azionare il proprio diritto di querela dando vita ad un giudizio ordinario. Sarebbe in altri termini irragionevole impedire l'esercizio di tale diritto alle persone offese diverse dal ricorrente privato - che non hanno scelto personalmente la via del ricorso e non hanno avuto la possibilità di interloquire al proposito [TRICOMI (157), 108; *contra*, APRILE (11), 138]. Dell'eventuale esito positivo della conciliazione, comunque si sia addivenuti a tale esito, il giudice deve redigere processo verbale, pronunciando, conseguentemente e doverosamente, sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato [PATANÈ (116), 361].

VI. L'oblazione

- 1 Nell'ipotesi in cui l'attività diretta alla conciliazione, che, pur collocata nell'udienza di comparizione, è sicuramente, anche in ragione di quanto sopra evidenziato, fuori dal processo [AMATO (8), 114], non raggiunga il risultato auspicato, possono succedersi a tale esito due diverse alternative soluzioni: **domanda di oblazione** o apertura del dibattimento (rinviandosi per quanto relativo alla declaratoria di improcedibilità per speciale tenuità del fatto e di estinzione del reato per condotte riparatorie, ai successivi artt. 34 e 35). L'oblazione rappresenta un ulteriore epilogo anticipato del procedimento accanto alla conciliazione ed è possibile presentare la relativa domanda "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento", alla stregua di un termine sicuramente da individuarsi come perentorio [BELLAVISTA (22), 823], rispondendo tale ritenuta perentorietà ad un evidente scopo di deflazione della repressione penale, che sarebbe sicuramente frustrato se il contravventore conservasse la possibilità di domandare l'oblazione anche dopo l'inizio dell'attività processuale di raccolta (*rectius*, acquisizione) delle prove. Ciò posto, l'oblazione nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace, concreta sicuramente previsione legata all'attribuzione a tale figura giurisdizionale di molteplici reati contravvenzionali puniti con la pena pecuniaria dell'ammenda, piuttosto che con quella alternativa dell'arresto e dell'ammenda [ARIOLLI (12), 357; ARIOLLI (13), 315]. Analogamente rispetto a quanto evidenziatosi nell'ambito del procedimento pretorile prima, e in quello dinanzi al giudice monocratico poi, proprio in ragione di quanto appena rilevato, si apprezza la distinzione tra l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 c.p., e quella facoltativa o speciale, prevista dall'art. 162-bis c.p. [ANTONINI (10), 3; MAZZA L. (105), 562; MAZZA L. (106), 720; MUCCIARELLI (109), 850; 398; ROMEO (137), 1452; ROMEO (138), 2109]. È evidente, la peculiarità, nell'ambito del procedimento che occupa, della valutazione affidata al giudice di pace che, per come previsto appunto dal richiamato art. 162-bis c.p., condiziona l'esercizio del potere discrezionale alla verifica sulla gravità del fatto e al positivo accertamento sull'assenza di conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte del contravventore [*ex plurimis*, C. I 6.3.1984, Coppo, CP 1985, 1101]. Risulta quindi incontestabile la possibilità di sovrapposizione di tale istituto con quello disciplinato dal successivo art. 35 (cfr., *infra*), là dove l'imputato che si sia attivato positivamente per rimuovere le conseguenze dannose o pericolose del reato, potrà trovare più conveniente - anziché chiedere l'ammissione all'oblazione (che importa, pur sempre, il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento) - sollecitare l'applicazione della causa estintiva





del reato prevista appunto dal richiamato art. 35, alla stregua del quale, il giudice “sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per oblazione (anche speciale) le **spese** 2 del procedimento devono gravare sull’imputato. Giova peraltro anche considerare che, l’ammissione di quest’ultimo all’oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese sostenute nell’ambito del procedimento dalla persona offesa dal reato che - salvo quanto disposto dalla sentenza della C. Cost. n. 443/1990 in riferimento all’ipotesi di patteggiamento - potrà ottenere tale ristoro solo quando, alla condanna, consegua l’accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla stessa persona offesa che si sia costituita parte civile.

VII. L’apertura del dibattimento e la formazione del fascicolo contenente gli atti utilizzabili per la decisione

All’eventuale fallimento degli strumenti volti alla definizione anticipata del procedimento 1 (art. 29, c. 4, 5 e 6, nonché artt. 34 e 35) segue la **dichiarazione di apertura del dibattimento** (art. 29, c. 7). Pur nel silenzio della norma, deve ritenersi che sia questo il limite entro cui proporre le questioni preliminari *ex art.* 491, nella parte in cui tale norma risulta applicabile [BATTISTA (21), 59; RIVIEZZO (135), 142, SPANGHER (153), 1149].

La disposizione di cui al comma 8 dell’art. 29, alla stregua della quale, “se occorre fissare 2 altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni” testimonia con incontestabile evidenza come la ragione di fondo permeante l’intero giudizio, quella che si correla cioè alla esigenza di **massima semplificazione** anche temporale, determini, ove possibile la concentrazione del giudizio in una unica udienza e, in particolare, in quella utilizzata per il tentativo di conciliazione. In questa ottica, si è conseguentemente sostenuto in dottrina come le parti che intendano escutere testi o consulenti tecnici, dovrebbero presentarli direttamente in aula, almeno quando sia ragionevolmente prevedibile che non si addiverrà a definizione anticipata del procedimento [AMATO (7), 118; GALLUCCI (76), 43; RIVIEZZO (135), 142]. Una simile previsione - che appare peraltro perfettamente in linea con il disposto dell’art. 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che la legge assicura la ragionevole durata del processo - sembra per converso anche in qualche modo esclusa sul piano pratico dalle prima richiamate ampie possibilità di definire il procedimento prima dell’apertura del dibattimento, così da rendere sotto questo profilo davvero problematica una conduzione diretta dei testimoni ad opera delle parti prima della loro ammissione ad opera del giudice [RELAZIONE (133), 61; cfr. BALDI (16), 279]. La peculiarità della procedura acuisce le problematiche correlate alla possibilità interpretativa di ritenere decadute le parti dalla prova testimoniale indicata nelle relative liste, qualora a seguito del provvedimento autorizzatorio (decreto in calce alla lista) del giudice non si sia proceduto alla effettiva citazione dei testi medesimi. Sul punto, sembra corretto ritenere che, alla luce della generale previsione di cui all’art. 468, applicabile anche al procedimento dinanzi al giudice di pace, l’appena evocato provvedimento autorizzatorio non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova che





si correla alla cognizione dei fatti in sede di udienza dibattimentale, nonché alla valutazione di pertinenza e rilevanza della prova richiesta [così, espressamente, ARIOLLI (12), 366; in giurisprudenza, nel medesimo senso, C. V 28.4.2005, Carrassi, *DPP* 2005, 2, 200, osservandosi in particolare che a seguito di tale preventiva autorizzazione, la parte ha una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi e non un onere sanzionato processualmente, con la conseguenza che, in ipotesi di mancata citazione, il giudice autorizza nuovamente la citazione per una udienza successiva e, solo in tale momento, in caso di colpevole omissione, la parte potrà essere dichiarata decaduta dalla prova].

3 Per quanto relativo alla **ammissione delle prove** che, analogamente a quanto avviene nel giudizio dinanzi al tribunale, segue le richieste avanzate dalle parti, si segnala la peculiarità concretata dall'assenza, nell'ambito dei poteri spettanti al giudice, là dove la previsione di cui all'art. 29, c. 7, stabilisce significativamente che questi possa escludere le prove vietate dalla legge, superflue o rilevanti, eliminando quindi l'avverbio manifestamente, con cui invece, nel corrispondente art. 190, vengono appunto delimitati i poteri del giudice nell'ambito del procedimento ordinario. Ciò, allo scopo di assicurare al giudice di pace un potere di intervento sulla prova più diretto e penetrante, semplificando nel contempo la procedura [PARERE (115), 78; AMATO (7), 117; ARIOLLI (12), 365; GALLUCCI (76), 43; MARZADURI (104), 273; RIVIEZZO (135), 144]. Conformemente a quanto rilevato nel giudizio dinanzi al tribunale sembra conforme a ragione e giustizia, ritenere che, anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, oltre a quanto indicato negli atti introduttivi e nelle liste, le parti, ai sensi dell'art. 493, possano formulare, direttamente in questa fase, istanze in ordine alle prove documentali o sopravvenute [GALLUCCI (76), 43; MARZADURI (104), 292; *contra*, AMATO (7), 117. In relazione alle attività integrative di indagine previste dall'art. 14, l. n. 397/2000 ed alle relative istanze probatorie cfr. APRILE (11), 153].

4 Diversamente rispetto a quanto avviene nel procedimento dinanzi al tribunale, è solo ad ammissione avvenuta che il giudice provvede alla **formazione del fascicolo del dibattimento**, invece spettante nella fase precedente, la prima al p.m. e la seconda al giudice per l'udienza preliminare rispettivamente nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica e in quello in composizione collegiale. Trattasi di scelta non convincente secondo parte della dottrina, neppure quando si voglia giustificare l'inversione delle fasi con la esigenza di evitare un'eventuale causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 [RIVIEZZO (135), 144; *contra*, BATTISTA (21), 59]. La composizione del fascicolo è peraltro operata dal giudice attraverso l'inserimento ai sensi dell'art. 431 degli atti che gli sono indicati dalle parti. Analogamente a quanto previsto dagli artt. 493 e 555, anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ai sensi del comma 7 dell'art. 29, è consentito alle parti di concordare l'inserimento nel fascicolo per il giudizio, "di atti contenuti nel fascicolo del p.m., della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all'art. 21". La sostanziale identità tra la previsione appena richiamata e quella appunto dettata dall'art. 493, impone all'interprete di richiamare le conclusioni sul punto rassegnate. In particolare, deve anzitutto aversi riferimento alla ritenuta piena compatibilità tra la disciplina in tema di accordo per l'acquisizione di atti investigativi e il disposto del comma 5 dell'art. 111 della Carta fondamentale, che attribuisce espressamente al solo imputato la facoltà di prestare il proprio consenso per derogare alla regola del contraddittorio per la formazione della prova. Si è infatti osservato al proposito individuando quale archetipo



dell'applicazione della previsione costituzionale il rito abbreviato, come trattasi di istituti processuali assolutamente disomogenei, posto che gli accordi che possono intervenire tra le parti in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento non escludono affatto il diritto di ciascuna di esse ad articolare pienamente i rispettivi mezzi di prova, secondo l'ordinario, ampio potere loro assegnato per la fase dibattimentale; ciò a differenza di quanto avviene per il rito abbreviato, la cui peculiarità consiste invece, proprio nell'essere un modello al dibattimento che si fonda sull'intero materiale investigativo raccolto nel corso delle indagini [così, C. Cost. n. 182/2001]. Evidente, comunque, l'intima connessione con il più volte citato criterio di delega in ordine al giudizio in forma semplificata, con ampia utilizzabilità degli atti di indagine, basata sul consenso delle parti [GALLUCCI (76), 43; MARZADURI (104), 276]. Deve essere, inoltre, considerato come, similmente a quanto avviene per la querela, il ricorso immediato confluisce nel fascicolo per il dibattimento, ai soli fini della verifica in ordine alla procedibilità dell'azione penale, rinvenendosi la *ratio* di tale inserimento nella natura di atto di mero impulso processuale od in una assimilabilità dello stesso alla querela in quanto atto pertinente alla procedibilità del reato [ARIOLLI (13), 327]: pertanto il contenuto del ricorso immediato non può essere utilizzato a fini probatori [C. V 24.3.2011, n. 17680, CED 250190]. La previsione in questione fa peraltro ulteriormente risaltare i dubbi interpretativi relativi alla collocazione sistematica della disciplina relativa alla formazione del fascicolo del dibattimento e all'inserimento nello stesso degli atti concordati dalle parti, trattandosi infatti di fase che dovrebbe logicamente precedere quella di ammissione delle prove, potendo naturalmente quest'ultima essere influenzata dalla prima, là dove, ad esempio le parti potrebbero, ad esempio, concordare l'inserimento nel fascicolo del dibattimento della dichiarazione resa al p.m. da una persona informata sui fatti, determinando così l'inutilità di una richiesta di ammissione della relativa testimonianza. È stato osservato in dottrina come il richiamo (operato *ex art.* 29, c. 7) alla documentazione allegata al ricorso immediato (art. 21) non potrebbe non concernere, salvo ipotesi affatto marginali, documenti formati prima dell'inizio del procedimento ed al di fuori di esso: si tratterebbe, quindi, alla stregua della distinzione che individua quale documento in senso tecnico giuridico ciò che rispetta due fondamentali condizioni, costituite dall'essere il documento formato fuori anche se non necessariamente prima del procedimento in cui si controverte della sua acquisizione, nonché dall'appartenere lo stesso oggetto della documentazione extraprocessuale al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale, e non già a quello del procedimento [così, espressamente, C. V 13.4.1999, Gianferrari, CP 2000, 409], appunto di documento in senso stretto. In questa ottica, quindi del tutto impropria dovrebbe dirsi l'utilizzazione normativa dell'espressione "documentazione", trattandosi in realtà di termine usato nel codice per indicare la forma con la quale vengono rappresentati gli atti del procedimento [KALB (94); TONINI (155), 189].

Nella ipotesi, in precedenza solo accennata, nella quale non sia immediatamente possibile 5 procedere a giudizio, trova applicazione il disposto del comma 8 dell'art. 29, alla stregua del quale il giudice autorizza ciascuna parte alla **citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici**. L'ultima periodo del medesimo comma, recependo un precedente orientamento giurisprudenziale, prevede che nell'ipotesi in cui la parte, a ciò autorizzata, ometta la citazione decade dalla prova [C. V 28.4.2005, Carrassi, cit.; PICCIALLI-AGHINA (122), 69]. Trattasi, evidentemente, di norma volta ad evitare inutili o, peggio, strumentali dilazioni nella celebrazione del dibattimento, così da garantire al massimo la concretezza di ogni passaggio procedimentale e nel contempo sanzionando la parte che, pur avendone richiesto l'ammissione,



manifesti per *facta concludentia* la carenza di interesse all'acquisizione del mezzo di prova [AMATO (7), 118; ARIOLLI (12), 367; GALLUCCI (76), 43; RELAZIONE (133), 61]. A tal proposito, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che la decadenza dalla prova consegue, oltre che nel caso di effettiva omissione della citazione, anche ove l'incombente sia adempiuto in forme tali da rivelare l'intenzione solo apparente di farvi fronte, come ad esempio nel caso di invio delle lettere di citazione in tempo non più utile per garantire la partecipazione dei soggetti citati all'udienza [C. V 4.10.2012, n. 43178, CED 253788]. Per quanto concerne, poi, la competenza a disporre la rinnovazione della citazione del teste ammesso e non comparso al dibattimento, invece, si è registrato, nell'iniziale vigenza delle norme in questione, un contrasto tra giurisprudenza di merito, che poneva detto onere in capo alla parte che ha ottenuto l'ammissione dell'esame [T. Foggia 19.1.2000, La Penna, FI 2000, II, 271] - e giurisprudenza di legittimità - che, invece, si è orientata nell'affidare l'incombente al giudice [C. II 21.5.1999, Marziano, FI 2000, II, 270]. Nel silenzio della norma, infine, sembra davvero condivisibile quell'indirizzo dottrinale che - in caso di decadenza dalla prova per mancata citazione del teste (art. 29, u.c.) - ritiene comunque acquisibile il mezzo di prova, se richiesto dalle altre parti [GALLUCCI (75), 43], ovvero, in applicazione dei poteri officiosi del giudice, ex art. 507 [RIVIEZZO (135), 143; in giurisprudenza cfr. C. s.u. 6.11.1992, Martin, CP 1993, 280]. Si consideri, del resto, come sia lo stesso legislatore delegato ad indicare espressamente la validità di questa interpretazione, evidenziando come, per quanto non previsto dalla specifica disciplina ora descritta, in base al generale richiamo di cui all'art. 2, c. 1, trovino piena applicazione le disposizioni contenute nel libro VII del c.p.p., comprese quelle in tema di disciplina dell'udienza e di pubblicità della stessa, nonché le disposizioni che consentono al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato e delle altre persone che devono partecipare al dibattimento [RELAZIONE (133), 61].

BIBLIOGRAFIA: (1) AA.VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milano 2007; (2) AGHINA, *Un pizzico di azione penale privata nel ricorso diretto della persona offesa. Il controllo del giudice evita il rischio di persecuzioni*, DGius 2000, 33, 54; (3) AGHINA-STANZIOLA, *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Napoli 2007; (4) AIMONETTO, *L'archiviazione semplice e la nuova archiviazione condizionata nell'ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di deprocessualizzazione*, LPen 2000, 1, 99; (5) ALIBRANDI, *Oblazione e spese processuali sostenute dalla parte civile*, RP 1992, 922; (6) AMATO, *Così il ravvedimento operoso estingue il reato*, GD 2000, 38, 124; (7) AMATO, *Dibattimento snello ma senza riti alternativi*, GD 2000, 38, 117; (8) AMATO, *Sui delitti a querela la prima via è la conciliazione*, GD 2000, 38, 112; (9) ANTILLE, *Competenza penale del giudice di pace: prospettive di una riforma difficile*, RP 1992, 3; (10) ANTONINI, *Contributo alla dogmatica delle cause estintive del reato e della pena*, Milano 1991; (11) APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, Milano 2007; (12) ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, Milano 2009; (13) ARIOLLI, *Il giudice di pace*, in LATTANZI-LUPO, 11; (14) BACCARI, *Gli aspetti processuali della competenza*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 125; (15) BALDI, *Prima interpretazione della l. 24.11.1999 n. 468 introduttiva della competenza penale del giudice di pace: ancora un tentativo legislativo per tamponare la crisi del settore penale*, RGPL 2000, 2, 151; (16) BALDI, *Il manuale del giudice di pace penale*, Milano 2001; (17) BARAZZETTA, *Incompatibilità, doveri, traslazioni sul territorio e trattamento economico*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 41; (18) BARGIS, *Impugnazioni*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 301; (19) BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 377;



(20) BATTAGLINI, *La querela*, Torino 1958; (21) BATTISTA, *Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento danni*, *DGius* 2000, 33, 58; (22) BELLAVISTA, *In tema di termini per la presentazione della domanda di oblazione*, *RP* 1992, 823; (23) BENELLI, *L'effettività delle sanzioni applicabili dal giudice di pace*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 469; (24) BERNARDI, *La competenza per i reati previsti dalla legislazione complementare*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 113; (25) BORRÈ, *Supergiudice, superconciliatore o giudice di quartiere?*, *QualeG* 1977, 37, 138; (26) BORRÈ, *Il giudice di pace: rilancio di un'ipotesi*, *QG* 1989, 1, 81; (27) BORRÈ, *Né un modello forte né un modello debole*, *DD* 1989, 3, 49; (28) BRICCHETTI, *Indagini preliminari: la polizia torna protagonista*, *GD* 2000, 38, 97; (29) BRICCHETTI, *L'accusa perde l'esposizione introduttiva*, *GD* 2000, 1, 70; (30) BRICCHETTI, *Regime transitorio per sfuggire all'arretrato*, *GD* 2000, 38, 144; (31) BRICCHETTI, *La fisionomia dei ruoli "necessari"*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 83; (32) BRONZO, *Esame di persone imputate in procedimento connesso e discovery predibattimentale*, *CP* 1999, 1478; (33) BRONZO-GALLUCCI, *Competenza. Connessione. Riunione e separazione*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000, n. 274*, Milano 2000; (34) BRUNELLI, *Il congedo della pena detentiva nel microsistema integrato del diritto penale "mite"*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 401; (35) BRUNO, *Norme applicabili presso giudici diversi e disciplina transitoria*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 535; (36) CADOPPI, *Oblazione vecchia e nuova e principi costituzionali*, *RIDPP* 1983, 178; (37) CALDERANI, *Brevi note in tema di prescrizione ex art. 157 c. 5 c.p. come novellato dalla legge "ex-Cirielli"*, *RP* 2006, 1165; (38) CAPPONI, *La competenza penale del giudice di pace*, *DG* 1992, 7, 929; (39) CAPPONI, *I modelli di giudice di pace dalla legge istitutiva ad oggi*, *DG* 1995, 6, 935; (40) CAPRIOLI, *Esercizio dell'azione penale: soggetti, morfologia, controlli*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 163; (41) CARBONE, *Le iniziative legislative in materia di giudice di pace*, *DG* 1989, 10-11, 77; (42) CARCANO, *Archiviazione*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 167; (43) CASTELLI-DI LECCE, *Competenza penale del giudice di pace e rischi di una efficienza senza valori*, *QG* 1989, 1, 104; (44) CAUTERUCCIO, *La mediazione penale e la giurisdizione del giudice di pace nella nuova normativa penale: aspetti sostanziali e processuali*, *RP* 2006, 1005; (45) CELESTE-IACOBINI, *Il giudice di pace: le cause civili e i processi penali*, Milano 2007; (46) CERQUA, *La tormentata storia della competenza penale del giudice di pace*, *GdP* 1999, 2, 89; (47) CERVETTI-SPRIANO, *La sentenza penale del giudice di pace*, Torino 2006; (48) CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 325; (49) CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Torino 1990; (50) CIANI, *In dibattito si rafforza il contraddittorio*, *DG* 2000, 2, 66; (51) CIAVOLA, *Chiusura delle indagini ed esercizio dell'azione penale*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 189; (52) CONFALONIERI, *La citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 211; (53) CONTI-MACCHIA, *Aspetti processuali per un giudice di pace in materia penale*, *DG* 1989, 115; (54) COPPETTA, *Indagini della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 135; (55) CORBETTA, *Il procedimento dinnanzi al tribunale in composizione monocratica*, in PERONI, *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova 2000, 616; (56) CORTESI, *Poteri del giudice di pace e abnormità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto*, *DPP* 2006, 901; (57) CRESPI, *Il giudice onorario in materia penale*, *RDPProc* 1977, 287; (58) D'ASCOLA, *Il ruolo del difensore*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000, n. 274*, Milano 2000; (59) DE CRESCENZO-MANZIONE, *Lineamenti ordinamentali*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 47; (60) DEAN, *Le norme sull'esecuzione*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 387; (61) DI CHIARA,



La disciplina dell'esecuzione, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000, n. 274*, Milano 2000; (62) DI CHIARA, *Esiguità penale e trattamento processuale della particolare tenuità del fatto: frontiere e limiti di un laboratorio di deprocessualizzazione*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 311; (63) DI GIOVINE, *Giudice di pace e legislazione penale complementare*, *FI* 2000, V, 317; (64) DINACCI, *Querela*, *EdD*, XXXVIII, 39; (65) DOVERE, *Oblazione: applicabilità anche ai reati di competenza del giudice di pace*, *DPP* 2003, 475; (66) FERACO, *Sulla disciplina transitoria per i reati di competenza del giudice di pace. Osservazioni a C V 8.2.2006*, *Pagani*, *CP* 2007, 1679; (67) FIDELBO, *Ricorso immediato al giudice*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 215; (68) FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 265; (69) FIORDALISI, *L'accusa onoraria nella giurisdizione di pace*, *Gpen* 2006, III, 643; (70) FORLENZA, *Sanzioni: il rischio dell'effettività della pena*, *GD* 2000, 38, 141; (71) FORNASARI-MARINELLI, *La competenza civile e penale del giudice di pace*, Padova 2007; (72) FRATUCCELLO, *Quale giudice è competente per il reato di lesioni colpose gravi e gravissime, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale?*, *ANPP* 2006, 591; (73) GAITO, *Querela, richiesta, istanza*, *EGT*, XXV, 1; (74) GALGANI, *Sub art. 40 l. 16.12.1999 n. 479*, *LPen* 2000, 503; (75) GALLUCCI, *Il procedimento di esecuzione*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 425; (76) GALLUCCI, *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000 n. 274. Capo IV - Giudizio*, *DPP* 2001, 41; (77) GALLUCCI, *La conciliazione nel procedimento dinnanzi al giudice di pace*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo davanti al giudice di pace*, Milano 2003, 38; (78) GALLUCCI, *Qual è il termine di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace puniti con le sanzioni "paradetentive"?*, *CP* 2006, 4021; (79) GARUTI, *Peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace*, *GdP* 2005, 262; (80) GENOVESE, *Gli organi giurisdizionali nel procedimento penale davanti al giudice di pace*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000 n. 274*, Milano 2000; (81) GENOVESE, *Nuova disciplina per il giudice di pace e delega al governo in materia di competenza penale. Le modifiche alla l. n. 374 del 1991*, *DPP* 2000, 147; (82) GIARDA, *Giudice onorario e giudice unico di prima istanza: due proposte di riforma poco convincenti*, *RDProc* 1977, 51; (83) GIARDA, *Il giudice di pace, una sperimentazione per il momento in funzione ancillare*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000 n. 274*, Milano 2000; (84) GIARDA, *Principi e regole del "procedimento"*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 69; (85) GILARDI, *Giudici di pace competenti sui reati minori: nel penale entra in scena il doppio circuito*, *GD* 1996, 29, 104; (86) GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano 1993; (87) GIUNTA, *Le sanzioni*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 377; (88) GIUNTA, *Se per le contravvenzioni di competenza del giudice di pace, punite alternativamente con la pena della permanenza domiciliare o dell'ammenda, si ammessa l'oblazione discrezionale*, *SJ* 2002, 1241; (89) GIUNTA, *Un primo bilancio applicativo della giurisdizione penale di pace*, *GdP* 2006, 77; (90) GRILLO, *Gli spazi operativi della mediazione penale nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace ed al tribunale in composizione monocratica*, *GM* 2013, 6; (91) GROSSO, *La competenza penale*, in *Il giudice di pace suppl.*, *DD* 1989, 3, 107; (92) GROSSO, *Possibilità di una competenza penale del giudice di pace*, *QG* 1989, 1, 100; (93) GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 497; (94) ICHINO, *La fase delle indagini preliminari nei reati di competenza del giudice di pace*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000 n. 274*, Milano 2000; (95) ILLUMINATI, *Il processo penale del giudice esame di idoneità alle funzioni*, in SCAL-



FATI, *Il giudice di pace*, 3; (96) LEONCINI, *L'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 441; (97) MAFFUCCINI, *Le Sezioni Unite riconfermano l'alterità delle pronunce del giudice di pace quanto a criteri per individuare il mezzo di impugnazione*, *GI* 2007, 149; (98) MANZIONE, *Pene pecuniarie, stop and go, lavoro, minicondanne da giudice di pace*, *DG* 2000, 36, 22; (99) MANZIONE, *L'esecuzione delle pene*, GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 461; (100) MANZO, *Il giudice di pace nei quattro progetti all'esame del Parlamento*, *DG* 1989; (101) MARINI, *La posizione della parte civile e l'intervento adesivo dell'offeso*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 249; (102) MARZADURI, *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace*, *CP* 1992, 2236; (103) MARZADURI, *Commento all'art. 44 l. 16.12.1999 n. 479*, *LPen* 2000, 544; (104) MARZADURI, *Giudizio di primo grado*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 273; (105) MAZZA L., *Oblazione volontaria*, *EdD*, XXIX, 562; (106) MAZZA L., *Oblazione*, *NsDI*, XI, 720; (107) MAZZA O., *La transizione al giudice di pace*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 33; (108) MORRONE, *Nuove sanzioni alternative alla detenzione: il lavoro a favore della collettività*, *DPP* 2000, 1033; (109) MUCCIARELLI, *L'istituto dell'oblazione ex art. 162 bis c.p. in due recenti sentenze della Corte di Cassazione*, *RIDPP* 1984, 850; (110) NAPOLEONI, *Nuova disciplina per il giudice di pace e delega al Governo in materia di competenza penale. La competenza penale*, *DPP* 2000, 160; (111) NAPPI, *Sul procedimento penale dinanzi al giudice di pace*, *GG* 1997, 1, 1; (112) NAPPI, *Giudice di pace e giudice unico di primo grado. Due progetti contraddittori?*, *GG* 1998, 13, 12; (113) ODDI, *Avviso di conclusione delle indagini preliminari e procedimento*; (114) PAPA, *La competenza per i reati previsti dal codice penale*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 95; (115) *PARERE della Commissione giustizia del Senato sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace"*, *DGius* 2000, 31, 75; (116) PATANÈ, *La mediazione*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 353; (117) PAZÈ, *Il tentativo di conciliazione del pubblico ministero*, *LPen* 1997, 49; (118) PECORELLA, *L'introduzione di un giudice non tecnico, un rimedio poco efficace per il settore penale*, *GD* 1996, 29, 12; (119) PERONI, *Un inedito schema conciliativo nella condanna alla permanenza domiciliare*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 297; (120) PETRELLI, *I giudici di pace già sognano il penale, ma subito ritornano le vecchie resistenze*, *GD* 1996, 30, 11; (121) PETRELLI, *Sulla competenza penale del giudice di pace l'ombra dell'approvazione del giusto processo*, *GD* 1996, 46, 6; (122) PICCIALLI-AGHINA, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, Napoli 2001; (123) PIGNATELLI, *Il procedimento penale*, in *Il giudice di pace*, *DD* 1989, suppl. n. 3, 115; (124) PISA, *La disciplina sanzionatoria*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000, n. 274*, Milano 2000; (125) PISA, *Un diritto penale mite*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000 n. 274*, Milano 2000; (126) PIZIALI, *Scelte legislative sull'attribuzione della competenza*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 107; (127) POTETTI, *Brevi note in tema di rinuncia alla prova*, *CP* 1995, 3577; (128) PROTO PISANI, *Il giudice di pace tra mito e realtà*, *FI* 1989, V, 3; (129) QUAGLIERINI, *Il ricorso immediato al giudice da parte dell'offeso*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 233; (130) QUATTROCOLO, *l. 24.11.1999 n. 468 - Modifiche alla l. 21.11.1991 n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 c.p.p.*, *LPen* 2000, 1, 3; (131) RANDAZZO L.-RANDAZZO E., *Il procedimento dinanzi al giudice di pace*, Milano 2013; (132) *RELAZIONE governativa allo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace"*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, Milano 2000; (133) *RELAZIONE governativa al d.lgs. 28.8.2000 n. 274*, *GD* 2000, 38, 39; (134) RIVIEZZO, *Disposi-*



zioni finali e transitorie, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*. D.lgs. 28.8.2000 n. 274, Milano 2000; (135) RIVIEZZO, *Il giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*. D.lgs. 28.8.2000 n. 274, Milano 2000; (136) RIVIEZZO, *La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di pace. L'obiettivo della semplificazione realizzato solo in parte*, *DGius* 2000, 31, 7; (137) ROMEO, *Oblazione facoltativa ed iscrizione nel casellario: profili problematici della l. n. 689, CP 1982, 1452*; (138) ROMEO, *È costituzionalmente illegittimo l'art. 162 bis c.p.*, *CP* 1983, 2109; (139) RUGGIERI-MELILLO-CAPRIOLI-SANTALUCIA, *Sulla possibilità di introdurre nel processo penale ordinario l'istituto della declaratoria di particolare tenuità del fatto. Riflessioni a margine di una recente proposta*, *CP* 2006, 3496; (140) SACCHETTINI, *Dietro il soccorso dei magistrati onorari le incognite dei mezzi e della professionalità*, *GD* 2000, 38, 88; (141) SALCUNI, *Esiguità e reati di pericolo astratto: intorno all'applicabilità dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 al reato di guida in stato di ebbrezza*, *CP* 2007, 2901; (142) SANTORO, *Doppio binario sul regime delle impugnazioni*, *GD* 2000, 38, 129; (143) SANTORO, *L'insolvenza si paga con lavori di pubblica utilità*, *GD* 2000, 38, 136; (144) SCALFATI, *I moduli introduttivi del giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*. D.lgs. 28.8.2000 n. 274, Milano 2000; (145) SCALFATI, *Primi rilievi sull'attribuzione della competenza penale al giudice di pace*, *GI* 2000, IV, 227; (146) SCALFATI, *L'assunzione di prove non rinviabili*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 191; (147) SCCELLA, *La formazione in contraddittorio del fascicolo per il dibattimento*, in PERONI, *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova 2000, 436; (148) SELVAGGI, *Il giudice di pace, tra occasioni perdute... e da non perdere*, *CP* 1991, 1007; (149) SEMERARO, *Il diritto di querela*, *Giur Chiavario-Marzaduri* III, 30; (150) SIRACUSANO, *L'udienza di comparizione e il dibattimento avanti al giudice monocratico*, in PIERRO, *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Le innovazioni in tema di giudizio*, Milano 2000, 84; (151) SPANGHER, *Commento agli artt. 35, 36 e 37 l. 21.11.1991, n. 374*, *NLC* 1995, 771; (152) SPANGHER, *Le impugnazioni*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 371; (153) SPANGHER, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, in SPANGHER, *La pratica*, III; (154) TONINI, *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione?*, *DPP* 2000, 929; (155) TONINI, *La prova penale*, Padova 2000; (156) TRAVAGLINO, *L'impugnazione delle sentenze del giudice di pace: criterio della domanda o principio dell'apparenza?*, *Cmerito* 2007, 80; (157) TRICOMI, *Connessione dei procedimenti a regime ridotto*, *GD* 2000, 38, 92; (158) TRICOMI, *La parte offesa conquista il diritto di citazione*, *GD* 2000, 38, 105; (159) UBERTIS, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale*, *RIDPP* 2007, 16; (160) VAIRO, *Il processo penale davanti al giudice di pace*, Torino 2008; (161) VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano 2006; (162) VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 3; (163) VOLPE, *Querela, Dpen, X agg*, Torino 552; (164) VULLO, *Giudice di pace: competenza e connessione*, *SJ* 2006, 603; (165) ZAGREBELSKY, *La riforma della giustizia onoraria*, *GI* 1981, IV, 17; (166) ZAGREBELSKY, *A proposito della competenza penale del giudice di pace*, *GdP* 1997, 1, 63; (167) ZAGREBELSKY, *Solo un piccolo catalogo di reati supera la porta stretta della delega. Per ora la cautela frena le potenzialità del giudice onorario*, *DGius* 2000, 31, 4.



Art. 30. - Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa

1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.

2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda.

3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.

SOMMARIO: I. Ricorso della persona offesa e disponibilità del procedimento - II. I poteri "sananti" delle altre parti private

I. Ricorso della persona offesa e disponibilità del procedimento

L'art. 30 dedica specifica considerazione alla disciplina della **udienza di comparizione** a seguito di citazione a giudizio da parte della persona offesa. La titolarità in capo al soggetto passivo del reato di diritti ed oneri incidenti sostanzialmente sulla sussistenza del procedimento, in maniera più penetrante rispetto a quanto previsto per i procedimenti innanzi al tribunale riguardanti i reati perseguibili a querela, costituisce all'evidenza una caratteristica peculiare del procedimento penale davanti al giudice di pace. Il tutto, anche alla stregua di un (già in parte evocato) potenziamento di meccanismi di tipo risarcitorio o riparatorio, tendenzialmente estranei allo schema classico del diritto penale (cfr. in particolare artt. 34 e 35). In questa prospettiva, è anche davvero incontestabile come la valorizzazione della figura e del ruolo della vittima si correli significativamente a peculiari meccanismi di stampo squisitamente procedimentale. Si pensi, anzitutto, al già esaminato ruolo conciliativo del giudice (cfr. art. 29, V), incontestabilmente funzionale a garantire una soluzione del conflitto capace di soddisfare in primo luogo la persona offesa. Nella medesima ottica, così come esattamente osservato dalla dottrina, proprio in relazione ai reati perseguibili a querela, la vittima, attraverso la proposizione del ricorso diretto (cfr. art. 21), oltre agli ordinari e tendenzialmente limitati poteri derivanti dall'attecchirsi di tale condizione di procedibilità, diviene vero protagonista del processo, determinando e condizionando irreversibilmente la sua attivazione e scandendo decisamente le fasi successive [AGHINA (2), 54; BATTISTA (12), 60; MARANDOLA (36), 4; MARINI (39), 251; PADOVANI (48), 287; RIVIEZZO (58), 7; TRICOMI (67), 105].

È altrettanto innegabile come proprio la valorizzazione del **ruolo della persona offesa** 2 nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace non possa non accompagnarsi all'incremento degli oneri incombenti sulla medesima. In particolare, il ricorrente che decida di disertare l'udienza di comparizione, non inviandovi neppure un procuratore speciale, vedrà dichiarare l'improcedibilità del proprio ricorso. Può, dunque, considerarsi come il legislatore



re abbia inteso valorizzare il disinteresse manifestato dal ricorrente ed estrinsecatesi nella mancata comparizione all'udienza dello stesso o del suo procuratore speciale, in difetto di circostanze a ciò ostative e tali da comportare una vera e propria impossibilità a comparire: alla specifica inerzia della persona offesa è stata assegnata una conseguenza ben precisa ed assimilabile alla remissione tacita della querela, l'improcedibilità del ricorso [ARIOLLI (8), 329]. In tale ottica, le stesse prerogative attribuite alla persona offesa giustificano la definitiva sanzione processuale, essendosi ritenuto necessario scongiurare il rischio di ricorsi pretestuosi o, peggio, strumentali. In altri termini, un'assenza ingiustificata - nell'ambito di un procedimento le cui scadenze sono rimesse all'iniziativa del ricorrente - può lasciar legittimamente presumere una (sopravvenuta) carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, pur se instaurato sulla base di ragionevoli pretese [in questo senso, cfr. anche RANDAZZO L.-RANDAZZO E. (55), 95]. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con una pronuncia a Sezioni Unite, come la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, configuri una rimessione tacita di querela nella sola ipotesi contemplata dagli artt. 21, 28 e 30, con assoluta esclusione della possibilità di ritenere la querela tacitamente rimessa in situazioni non espressamente contemplate dalla legge [C. s.u. 30.10.2008, n. 46088, *Viele*, CP 2009, 1404, con nota, in senso critico, di GALLUCCI (27), 1404; conforme C. V 11.2.2016, n. 18280]. Altro indirizzo giurisprudenziale, ha avuto modo di precisare come possa integrare remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela [C. s.u. 21.7.2016, n. 31688, CP 2017, 5, 28; conf. C. IV 15.2.2021, n. 5801, CPM 2021]. Gli esiti dell'evidenziato dibattito giurisprudenziale paiono, d'altro canto, superare quell'opinione espressa dalla dottrina secondo la quale il giudice di pace può ritenere la remissione tacita della querela tutte le volte in cui la mancata comparizione, se anche non preceduta dall'avvertimento del giudice, costituisca espressione della volontà di rinunciare a perseguire l'azione punitiva precedentemente intrapresa: la sostanziale perdita di interesse dell'offeso viene ricollegata a distinti elementi fattuali esterni al procedimento [ARIOLLI (7), 2009 351]. Non può non vedersi, infine, come la previsione di cui all'art. 30, c. 1 sia volta a salvaguardare la vitale funzione conciliativa attribuita all'udienza di comparizione, che, ovviamente, mancando uno dei contendenti, non potrebbe trovare spazio (cfr. art. 29, V). In tale ottica può osservarsi che l'improcedibilità conseguente alla mancata comparizione, ricollegandosi all'interesse manifestato dalla legge verso l'epilogo conciliativo del procedimento, risponde direttamente a finalità deflattive [SPANGHER (65), 1139].

- 3 Sempre nella prospettiva della responsabilizzazione della vittima, occorre segnalare come, significativamente, il legislatore delegato abbia previsto (art. 30 c. 2) che alla declaratoria di improcedibilità del ricorso possa seguire - oltre alla condanna obbligatoria alla rifusione delle spese processuali - anche quella al risarcimento dei danni in favore dell'imputato che ne abbia fatto richiesta. Nel silenzio della norma, e stante la sua genericità, sembra potersi opinare che l'imputato abbia la facoltà di chiedere il risarcimento di qualunque danno che dimostri di aver subito a seguito della convocazione all'udienza cui non è ingiustificatamente comparso il ricorrente [RIVIEZZO (57), 146; *amplius*, MARZADURI (41), 286]. La **condanna** alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento dei danni ha la funzione di responsabilizzare il ricorrente e sanzionare adeguatamente ricorsi temerari [RELAZIONE (56), 39; RANDAZZO L.-RANDAZZO E. (55), 94].



Ciò posto, proprio alla stregua di quanto evidenziato, occorre verificare sul piano interpretativo se vi sia spazio per una declaratoria di improcedibilità del ricorso che, oltre ad accompagnarsi a una sorta di responsabilità per danni da lite temeraria, precluda anche, alla persona offesa rimasta inerte, la possibilità di esercitare comunque, ove ancora cronologicamente possibile, il proprio **diritto di querela**. Orbene, se in prima battuta la risposta di segno negativo all'interrogativo posto sembra essere suggerita dalla lettura combinata degli artt. 22 e 30 che paiono considerare il ricorso quale strumento di impulso processuale, che rimasto privo di un conseguente comportamento operativo perderebbe irreversibilmente efficacia, sotto altro profilo, deve essere invece rilevato come l'art. 30 non preveda espressamente che la declaratoria di improcedibilità sia basata sulla sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela. In realtà, così come osservato sul punto in dottrina, una tale lettura delle norme richiamate sarebbe da ritenersi in aperto e irrimediabilmente contrasto, oltre che con le linee portanti del decreto legislativo, anche e soprattutto con la previsione dell'art. 28, che sancisce - per le persone offese diverse dal ricorrente alle quali sia stato ritualmente notificato il decreto di convocazione - l'equivalenza tra mancata comparizione all'udienza e rinuncia tacita al diritto di querela, ovvero rimessione della stessa, se già presentata (cfr. *amplius* art. 28). Ne deriva, come non potrebbe non ritenersi davvero assolutamente irragionevole penalizzare soggetti che - pur non avendo scelto personalmente la via del ricorso - una volta avvisati, sono chiamati a far valere le proprie ragioni solo intervenendovi, lasciando, invece, libero il ricorrente e, cioè, colui che ha attivato il procedimento, di disertare l'udienza di comparizione, senza "subire" irreversibilmente la declaratoria di estinzione del reato [TRICOMI (67), 108; *contra*, APRILE (6), 138; VARRASO (69), 295 secondo il quale sembra preferibile sostenere che alla detta improcedibilità consegua solo la restituzione degli atti al p.m. affinché, nel caso non ritenga necessarie ulteriori indagini, proceda nelle forme ordinarie; a tale conclusione si perviene sulla base del convincimento secondo cui, stante l'avvenuta manifestazione di interesse punitivo da parte della persona offesa attraverso il ricorso, l'ordinanza in parola non possa che solamente "bloccare" la procedura accelerata, senza però far venir meno tale ultimo interesse]. In altri termini, proprio nell'ottica della più volte sottolineata necessità di massima esaltazione del criterio di responsabilizzazione delle parti private e, contestualmente di semplificazione delle forme del procedimento, non può non essere attribuito rilievo assoluto e dirimente all'inerzia colpevole di chi ha attivato inutilmente e senza effettivo reale interesse il meccanismo processuale. Tutto ciò, a maggior ragione, ove si tengano in adeguata considerazione gli arresti giurisprudenziali, innanzi dettagliatamente evidenziati, in merito alla remissione tacita della querela.

Proprio in ragione delle appena svolte considerazioni, appare possibile sottolineare che la gravità delle conseguenze, anche economiche che si correlano, per il ricorrente, alla mancata partecipazione all'udienza di comparizione prevista dall'art. 29, rende affatto comprensibile come il medesimo ricorrente possa evitare tale serio pregiudizio, "giustificando" l'assenza (propria o di un suo procuratore speciale). Giustificazione che può evidentemente, ritenersi normativamente efficace, solo provando l'**impossibilità a comparire** per caso fortuito o forza maggiore (sulle modalità di deduzione di tali situazioni cfr. art. 31). Alla stregua del tenore letterale della appena esaminata previsione normativa e della interpretazione giurisprudenziale sviluppatasi in tema di caso fortuito e forza maggiore mentre il primo consiste in un *quid* di imponderabile ed imprevedibile che si inserisce nell'azione del soggetto soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto, la forza maggiore si concreta in un



evento derivante dalla natura o dall'uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito, in sostanza una *vis maior cui resisti non potest* [così, C. I 9.11.1995, Ragaglia, *Gpen* 1996, III, 732 che ha in particolare precisato che uno stato di malattia, per costituire forza maggiore, deve essere tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere dell'interessato, sì da impedirgli anche un'attività processuale attraverso un procuratore legale; nel medesimo senso, in dottrina, sull'argomento, cfr. BRUTI LIBERATI (13), 446; FIANDACA (20), 107; GREGORI (33), 1; PECORARO ALBANI (51), 390; SANTORO (59), 992]. Pertanto, il tenore letterale della norma e la richiamata giurisprudenza sembrano escludere la possibilità di giustificare l'assenza del ricorrente avendo riferimento ai non assimilabili concetti di caso fortuito e forza maggiore [MOSCARINI (43), 310], oltre che irrilevante in una fattispecie - come quella in esame - in cui è espressamente prevista la possibilità di farsi rappresentare e sostituire da un procuratore speciale [RIVIEZZO (57), 146]. L'art. 30 dunque delinea per il ricorrente assente un'ipotesi riduttiva rispetto a quella generale prevista per l'imputato *ex art. 486*, che - stante il generale rinvio alle norme del codice di rito, previsto *ex art. 2* - risulta valida anche nel giudizio di pace (cfr. art. 29, IV).

- 6 Da ultimo, occorre evidenziare come, in relazione al **momento del procedimento** in cui deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, in difetto di precisi riferimenti contenuti nella norma, la Corte di Cassazione abbia escluso l'abnormità dell'ordinanza di improcedibilità pronunciata a seguito di assenza del ricorrente avvenuta dopo il compimento di svariate attività succedutesi nell'arco di diverse udienze, in quanto, sotto il profilo strutturale, essa non è atto estraneo all'ordinamento giuridico, considerato che il potere del giudice di pace di dichiarare l'improcedibilità non soggiace a limiti temporali predeterminati e, sotto il profilo funzionale, non determina una insolubile stasi del procedimento, non sussistendo per la parte alcun impedimento a presentare al giudice istanza di fissazione dell'udienza, facendo proseguire il procedimento [C. V 12.5.2010, n. 18063, *CED* 247137].

II. I poteri "sananti" delle altre parti private

- 1 La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore, si è detto, eccezioni a parte, determina l'improcedibilità del ricorso. Può darsi, tuttavia, che l'**udienza di comparizione possa comunque aver luogo**, aprendo la strada - se del caso - a tutte le possibili soluzioni che ad essa si ricollegano: è sufficiente, in tal senso, una richiesta dell'imputato (ovviamente, presente) ovvero della persona offesa (diversa dal ricorrente), che sia intervenuta e che abbia sporto tempestiva querela (cfr. *supra*, I e art. 28). Ovviamente diversi gli interessi perseguiti dai due istanti: l'imputato vuole una pronuncia sul merito, confidando evidentemente in un'assoluzione piena; l'offeso dal medesimo reato commesso in danno del ricorrente assente - essendo equiparato a quest'ultimo ai sensi dell'art. 28, c. 1 - vi si sostituisce nel ricorso al fine di perseguire i propri interessi, che altrimenti rimarrebbero privi di qualunque strumento di tutela, stante la decadenza comminata dall'art. 28, u.c. (cfr. anche *supra*, I e art. 29, V). In entrambi i casi risulta del tutto irrilevante il parere del p.m. [FILIPPI (22), 285; MARZADURI (41), 286].
- 2 La mancata comparizione del ricorrente, oltre alle possibili definizioni alternative (artt. 29, c. 4 e 5, 34 e 35), non è l'unico evento - in mancanza di giustificati fattori impedienti del ricorrente assente, ovvero di richieste dell'imputato o delle altre persone offese dal reato presenti





- atto a determinare una fine anticipata ed atipica del giudizio. Può anche verificarsi, infatti, l'ipotesi in cui il reato contestato nell'imputazione non rientri tra quelli per cui è **ammessa la citazione diretta a giudizio** (ad esempio, perché perseguibile d'ufficio). Il giudice di pace potrebbe non essersene accorto in sede di esame preliminare del ricorso ai sensi dell'art. 26: l'unica soluzione possibile, in tal caso, sarà la trasmissione degli atti al p.m., il quale provvederà poi a chiedere l'archiviazione ovvero a citare a giudizio l'imputato.

Ad ogni regola segue un'eccezione: **l'imputato può impedire** che gli atti finiscano al p.m. chiedendo che si proceda ugualmente a giudizio. La soluzione è simile a quella prevista dagli artt. 449, c. 2 e 558, c. 5 nel caso di mancata convalida dell'arresto seguita dal consenso dell'imputato a procedere ugualmente a giudizio direttissimo; l'unica differenza risiede nel consenso del p.m. rispetto alla scelta dell'imputato: necessario nell'ipotesi di cui all'art. 558, assolutamente irrilevante ai sensi dell'art. 30, u.c., nel procedimento dinanzi al giudice di pace [FILIPPI (22), 285; MARZADURI (41), 287]. Regola ed eccezione, tuttavia, valgono solamente qualora il reato contestato, pur non rientrando tra quelli per cui è prevista la citazione diretta da parte dell'offeso, sia comunque attribuito alla competenza del giudice di pace. In caso contrario, quest'ultimo non potrebbe far altro che dichiarare con sentenza la propria incompetenza per materia e spogliarsi del processo.

BIBLIOGRAFIA: (1) AA.VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milano 2007; (2) AGHINA, *Un pizzico di azione penale privata nel ricorso diretto della persona offesa. Il controllo del giudice evita il rischio di persecuzioni*, DGius 2000, 33, 54; (3) AGHINA-STANZIOLA, *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Napoli 2007; (4) AMATO, *Dibattimento snello ma senza riti alternativi*, GD 2000, 38, 117; (5) AMATO, *Sui delitti a querela la prima via è la conciliazione*, GD 2000, 38, 112; (6) APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, Milano 2007; (7) ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, Milano 2009; (8) ARIOLLI, *Il giudice di pace*, in LATTANZI-LUPO, 11; (9) BALDI, *Prima interpretazione della l. 24.11.1999, n. 468 introduttiva della competenza penale del giudice di pace: ancora un tentativo legislativo per tamponare la crisi del settore penale*, RGPL 2000, 2, 151; (10) BALDI, *Il manuale del giudice di pace penale*, Milano 2001; (11) BATTAGLINI, *La querela*, Torino, 1958; (12) BATTISTA, *Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento danni*, DG 2000, 33, 58; (13) BRUTI LIBERATI, *Rassegna di giurisprudenza e dottrina sul caso fortuito (art. 45 c.p.)*, RIDPP 1968, 446; (14) CAPRIOLI, *Esercizio dell'azione penale: soggetti, morfologia, controlli*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 163; (15) CAUTERUCCIO, *La mediazione penale e la giurisdizione del giudice di pace nella nuova normativa penale: aspetti sostanziali e processuali*, RP 2006, 1005; (16) CELESTE-IACOBINI, *Il giudice di pace: le cause civili e i processi penali*, Milano 2007; (17) CERQUA, *La tormentata storia della competenza penale del giudice di pace*, GdP 1999, 2, 89; (18) DINACCI, *Querela*, EdD, XXXVIII, 39; (19) FERACO, *Sulla disciplina transitoria per i reati di competenza del giudice di pace. Osservazioni a C V 8.2.2006*, Pagani, CP 2007, 1679; (20) FIANDACA, *Caso fortuito e forza maggiore nel diritto penale*, Dpen, II, Torino 1988, 107; (21) FIDELBO, *Ricorso immediato al giudice*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 215; (22) FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 265; (23) FIORDALISI, *L'accusa onoraria nella giurisdizione di pace*, Gpen 2006, III, 643; (24) FORNASARI-MARINELLI, *La competenza civile e penale del giudice di pace*, Padova 2007; (25) GAITO, *Querela, richiesta, istanza*, EGT, XXV,





1; (26) GALLUCCI, *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000 n. 274. Capo IV - Giudizio*, DPP 2001, 41; (27) GALLUCCI, *La mancata comparizione in dibattimento del querelante, anche se preceduta da apposito avviso del giudice, non integra remissione della querela. Perché la decisione delle sezioni unite non appare persuasiva*, CP 2009, 1404; (28) GARUTI, *Peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace*, GdP 2005, 262; (29) GENOVESE, *Nuova disciplina per il giudice di pace e delega al governo in materia di competenza penale. Le modifiche alla l. n. 374 del 1991*, DPP 2000, 147; (30) GIARDA, *Il giudice di pace, una sperimentazione per il momento in funzione ancillare*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000 n. 274*, Milano 2000; (31) GIARDA, *Principi e regole del "procedimento"*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 69; (32) GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano 1993; (33) GREGORI, *Caso fortuito e forza maggiore*, EGT, V, 1; (34) JANNELLI, *Il dubbio sul caso fortuito e sulle cause di giustificazione*, CP 1978, 403; (35) MALINVERNI, *Il rapporto di causalità e il caso*, RIDPP 1959, 47; (36) MARANDOLA, *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, EGT, XV, Roma 2001; (37) MARANDOLA, *Giudice di pace*, SJ 2006, 467; (38) MARCOLINI, *Simulazione processuale avanti il giudice di pace penale*, Milano 2006; (39) MARINI, *La posizione della parte civile e l'intervento adesivo dell'offeso*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 249; (40) MARINUCCI, *Il reato come azione*, Milano 1971; (41) MARZADURI, *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace*, CP 1992, 2236; (42) MARZADURI, *Giudizio di primo grado*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 273; (43) MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, in PERONI, *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova 2000, 310; (44) ODDI, *Avviso di conclusione delle indagini preliminari e procedimento penale davanti al giudice di pace*, GCost 2006, 3193; (45) ORLANDI, *I soggetti*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 73; (46) ORLANDI, *L'organizzazione della giustizia penale*, in BIAVATI-GUARNIERI-ORLANDI-ZANON, *La giustizia civile e penale in Italia*, Bologna 2008, 203; (47) PADOVANI, *Una rimeditazione giurisprudenziale sulla coscienza e volontà nel reato colposo*, CP 1981, 497; (48) PADOVANI, *La competenza penale del giudice di pace: una scommessa da vincere*, GdP 2000, 4, 287; (49) PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 3; (50) PATANÈ, *La mediazione*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 353; (51) PECORARO ALBANI, *Caso fortuito (dir. pen.)*, ED, VI, 390; (52) PICCIALLI-AGHINA, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, Napoli 2001; (53) PISA, *Un diritto penale mite*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000, n. 274*, Milano 2000; (54) QUAGLIERINI, *Il ricorso immediato al giudice da parte dell'offeso*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 233; (55) RANDAZZO L.-RANDAZZO E., *Il procedimento dinanzi al giudice di pace*, Milano 2013; (56) RELAZIONE governativa al d.lgs. 28.8.2000 n. 274, GD 2000, 38, 39; (57) RIVIEZZO, *Il giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000, n. 274*, Milano 2000; (58) RIVIEZZO, *La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di pace. L'obiettivo della semplificazione realizzato solo in parte*, DGius 2000, 31, 7; (59) SANTORO, *Caso fortuito e forza maggiore (dir. pen.)*, NDS, II, 992; (60) SCALFATI, *I moduli introduttivi del giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000, n. 274*, Milano 2000; (61) SCALFATI, *Primi rilievi sull'attribuzione della competenza penale al giudice di pace*, GI 2000, IV, 227; (62) SCALFATI, *L'assunzione di prove non rinviabili*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 191; (63) SEMERARO, *Il diritto di querela*, Giur Chiavario-Marzaduri III, 30; (64) SPANGHER, *Le impugnazioni*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 371; (65) SPANGHER, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, in SPANGHER, *La pratica III*; (66) TONINI, *La*





nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione?, DPP 2000, 929; (67) TRICOMI, *La parte offesa conquista il diritto di citazione*, GD 2000, 38, 105; (68) UBERTIS, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale*, RIDPP 2007, 16; (69) VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano 2006; (70) VOLPE, *Querela, Dpen*, X, Torino 1995, 552; (71) VULLO, *Giudice di pace: competenza e connessione*, SJ 2006, 603.

Art. 31. - Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire

1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.

2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di decadenza.

3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'articolo 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo.

4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.

SOMMARIO: I. La mancata comparizione della persona offesa

I. La mancata comparizione della persona offesa

Persona offesa, improcedibilità, impugnazione. Le considerazioni in precedenza svilup- **1**
pate in tema di giustificazione dell'assenza del ricorrente consentono di meglio affrontare le questioni poste dalla disposizione in esame, giacché proprio la previsione dell'improcedibilità del ricorso conseguente alla mancata comparizione della persona offesa (o del suo procuratore speciale) ha reso necessario delineare un rimedio giurisdizionale volto a far accertare che la mancata comparizione sia appunto effettivamente derivata da caso fortuito o forza maggiore, trattandosi di situazioni per loro intrinseca natura non sempre tempestivamente deducibili. Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che l'ordinanza di improcedibilità prevista dall'art. 30 è un provvedimento assimilabile a una sentenza perché non ha una funzione meramente ordinatoria del procedimento, ma ha carattere decisorio, può contenere una condanna alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento dei danni, suscettibile di acquisire forza di giudicato, e pone definitivamente fine al procedimento, salvo il caso in cui il ricorrente provi che la mancata comparizione è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore [C. V 19.1.2010, n. 10156, CP 2006, 9, 2915; C. V 17.2.2005, R., RP 2006, 7-8, 852]. Su tali basi, è stato evidenziato che contro l'ordinanza in questione, similmente a quanto avviene per le altre ordinanze analoghe, per le quali non è espressamente prevista l'impugnazione, deve ritenersi ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 3 Cost. [ARIOLLI (5), 331]. Nello specifico, si è precisato come non possa dirsi abnorme, e dunque autonomamente ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice di pace, ai sensi dell'art. 30, abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso imme-





diato proposto dalla persona offesa per la riscontrata assenza di quest'ultima ad un'udienza successiva a quella di prima comparizione, considerata, anche in tale ipotesi, l'esperibilità della procedura di cui all'art. 31 [C. V 19.1.2010, n. 18063, *ANPP* 2010, 5, 586]. È peraltro evidente come la innanzi delineata natura di sentenza del provvedimento di declaratoria di improcedibilità, determini il sorgere di problemi di carattere definitivo e sistematico rispetto al tipo di rimedio individuato dal legislatore e consistente nella facoltà, concessa al ricorrente impossibilitato a comparire, di presentare un'istanza di fissazione di nuova udienza. In particolare, la presentazione dell'istanza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore allo stesso giudice di pace che ha emesso il provvedimento altrimenti irrevocabile, evidenzia la discrasia tra la disciplina qui esaminata e quella di cui alla generale previsione codicistica che, all'art. 175, c. 4, cui per il resto la norma in esame è del resto apertamente ispirata [sul punto, *GARUTI* (23)] attribuisce il potere di disporre la restituzione nel termine della parte per cui il medesimo sia incolpevolmente spirato, quando si tratti di sentenza al giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione, così configurandosi decisamente il rimedio in questione, diversamente rispetto a quello di interesse, come peculiare forma di impugnazione. Proprio il tenore della richiamata previsione normativa di cui all'art. 28, sembra rendere opportuno il riconoscimento della medesima opportunità concessa al ricorrente anche all'offeso dal reato appunto diverso dal ricorrente. In dottrina, si è inoltre evidenziato come, al fine di agevolare l'instaurazione della procedura de qua, la norma regolamentare imponga alla cancelleria del giudice di notificare al ricorrente l'ordinanza di improcedibilità senza però fissarne i tempi con la conseguenza per la quale, stante la possibilità di ritardo nell'adempimento da parte della cancelleria, la persona offesa debba, a pena di decadenza, rispettare il termine di dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore [*VARRASO* (52), 296]. Ciò, evidentemente, quando il mancato intervento all'udienza di comparizione non sia riconducibile ad un'omessa o erronea notificazione, trattandosi di ipotesi radicalmente diversa da quella in esame e che configura una nullità di ordine generale a regime intermedio e soggiace, dunque, alle relative regole processuali [*MARINI* (31), 264]. Due le alternative che si prospettano al giudice chiamato a decidere sulla richiesta: accoglimento, cui seguirà una nuova convocazione delle parti con decreto, da notificarsi a cura del ricorrente (art. 31, c. 3); ovvero decreto motivato di rigetto. Avverso quest'ultimo provvedimento - entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dello stesso (art. 585, c. 1, lett. a) - è peraltro prevista apposita impugnazione davanti al tribunale in composizione monocratica, nel cui circondario ha sede il giudice di pace adito. La decisione del tribunale - che nel procedimento innanzi al giudice di pace è giudice di appello ed in materia di esecuzione è giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 19, l. n. 468/1999 - è invece inoppugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 31, c. 4. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che l'ordinanza del tribunale in composizione monocratica, sebbene inoppugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, è tuttavia ricorribile per cassazione, *ex art. 111 Cost.*: ne deriva che, pronunciata l'ordinanza di improcedibilità ed attivato il percorso speciale previsto dall'art. 31, qualora il ricorrente non lo porti a compimento con l'impugnazione del relativo decreto di reiezione davanti al giudice monocratico ma proponga ricorso per cassazione direttamente avverso l'ordinanza di improcedibilità, detto ricorso deve essere rigettato, in quanto l'abbandono del percorso di impugnazione speciale e la intempestiva scelta del ricorso per cassazione determinano quali effetti negativi il passaggio in giudi-



cato dell'ordinanza di improcedibilità e la sua conseguente assoluta inoppugnabilità [C. V 19.1.2010, n. 18063, *ANPP* 2010, 5, 586].

Udienza, caso fortuito, forza maggiore. La norma lascia del tutto indisciplinata l'ipotesi in cui all'udienza di comparizione, disertata dal ricorrente per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato abbia chiesto la prosecuzione del giudizio. In tal caso, secondo alcuni autori, l'*impasse* potrebbe essere superata mediante l'applicazione analogica dell'art. 420-quater, c. 5: restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma a richiesta del ricorrente, che dimostri la propria estraneità rispetto al tardivo sopraggiungere della prova, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti rilevanti ai fini della decisione [MARZADURI (33), 288]. Tali soluzioni presuppongono che il ricorrente sia riuscito a "giustificare" la propria assenza all'udienza di comparizione quando sia ancora in corso il giudizio di primo grado; può darsi, tuttavia, che il caso fortuito o la forza maggiore vengano provati dal ricorrente quando il giudice di pace abbia già emesso sentenza. In questo caso potrebbe ipotizzarsi, anche per la persona offesa, l'applicabilità dell'art. 39, c. 2: il contumace in primo grado, che giustifichi la propria assenza provando il caso fortuito o la forza maggiore, può ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e non solo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale [MARZADURI (33), 288].

BIBLIOGRAFIA: (1) AA.VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milano 2007; (2) AGHINA-STANZIOLA, *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Napoli 2007; (3) AMATO., *Sui delitti a querela la prima via è la conciliazione*, *GD* 2000, 38, 112; (4) APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, Milano 2007; (5) ARIOLLI, *Il giudice di pace*, in LATTANZI-LUPO, 11, 2013; (6) BACCARI, *Gli aspetti processuali della competenza*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 125; (7) BALDI, *Prima interpretazione della l. 24 novembre 1999 n. 468 introduttiva della competenza penale del giudice di pace: ancora un tentativo legislativo per tamponare la crisi del settore penale*, *RGPL* 2000, 2, 151; (8) BALDI, *Il manuale del giudice di pace penale*, Milano 2001; (9) BARGIS, *Impugnazioni*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 301; (10) BATTISTA, *Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento danni*, *DGius* 2000, 33, 58; (11) BRICCHETTI, *La fisionomia dei ruoli "necessari"*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 83; (12) BRUTI LIBERATI, *Rassegna di giurisprudenza e dottrina sul caso fortuito (art. 45 c.p.)*, *RIDPP* 1968, 446; (13) CAPRIOLI, *Esercizio dell'azione penale: soggetti, morfologia, controlli*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 163; (14) CAUTERRUCCIO, *La mediazione penale e la giurisdizione del giudice di pace nella nuova normativa penale: aspetti sostanziali e processuali*, *RP* 2006, 1005; (15) CELESTE-IACOBINI, *Il giudice di pace: le cause civili e i processi penali*, Milano 2007; (16) CIAVOLA, *Chiusura delle indagini ed esercizio dell'azione penale*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 189; (17) FIANDACA, *Caso fortuito e forza maggiore nel diritto penale*, *Dpen*, II, Torino 1988, 107; (18) FIDELBO, *Ricorso immediato al giudice*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 215; (19) FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 265; (20) FIORDALISI, *L'accusa onoraria nella giurisdizione di pace*, *GP* 2006, III, 643; (21) FORNASARI-MARINELLI, *La competenza civile e penale del giudice di pace*, Padova 2007; (22) GALLUCCI, *La competenza penale del giudice di pace. D.lg. 28 agosto 2000 n. 274. Capo IV - Giudizio*, *DPP* 2001, 41; (23) GARUTI, *La restituzione nel termine*, Padova 2000; (24) GARUTI, *Peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace*, *GdP* 2005, 262; (25) GREGORI, *Caso fortuito e forza maggiore*, *EGT*, V, 1;



(26) JANNELLI, *Il dubbio sul caso fortuito e sulle cause di giustificazione*, CP 1978, 403; (27) MALINVERNI, *Il rapporto di causalità e il caso*, RIDPP 1959, 47; (28) MARANDOLA, *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, EGT, XV, Roma 2001; (29) MARANDOLA, *Giudice di pace*, SI 2006, 467; (30) MARCOLINI, *Simulazione processuale avanti il giudice di pace penale*, Milano 2006; (31) MARINI, *La posizione della parte civile e l'intervento adesivo dell'offeso*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 249; (32) MARINUCCI, *Il reato come azione*, Milano 1971; (33) MARZADURI, *Giudizio di primo grado*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 273; (34) ODDI, *Avviso di conclusione delle indagini preliminari e procedimento penale davanti al giudice di pace*, GCost 2006, 3193; (35) ORLANDI, *I soggetti*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 73; (36) ORLANDI, *L'organizzazione della giustizia penale*, in BIAVATI-GUARNIERI-ORLANDI-ZANON, *La giustizia civile e penale in Italia*, Bologna 2008, 203; (37) PADOVANI, *Una rimediazione giurisprudenziale sulla coscienza e volontà nel reato colposo*, CP 1981, 496; (38) PADOVANI, *La competenza penale del giudice di pace: una scommessa da vincere*, GdP 2000, 4, 287; (39) PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 3; (40) PATANÈ, *La mediazione*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 353; (41) PECORARO ALBANI, *Caso fortuito (dir. pen.)*, ED, VI, 390; (42) PICCIALLI-AGHINA, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, Napoli 2001; (43) QUAGLIERINI, *Il ricorso immediato al giudice da parte dell'offeso*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 233; (44) RIVIEZZO, *La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di pace. L'obiettivo della semplificazione realizzato solo in parte*, DGius 2000, 31, 7; (45) RIVIEZZO, *Il giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lg. 28 agosto 2000 n. 274*, Milano 2000; (46) SANTORO, *Caso fortuito e forza maggiore (dir. pen.)*, NDS, II, 992; (47) SCALFATI, *Primi rilievi sull'attribuzione della competenza penale al giudice di pace*, GI 2000, IV, 227; (48) SCALFATI, *L'assunzione di prove non rinviabili*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 191; (49) SPANGHER, *Le impugnazioni*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lg. 28 agosto 2000 n. 274*, Milano 2000; (50) SPANGHER, *Le impugnazioni*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 371; (51) UBERTIS, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale*, RIDPP 2007, 16; (52) VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano 2006; (53) VULLO, *Giudice di pace: competenza e connessione*, SI 2006, 603.

Art. 32. - Dibattimento

1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7.

3. Il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.

4. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.

5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.



SOMMARIO: I. L'istruzione dibattimentale - II. Il verbale d'udienza e le sue peculiarità - III. La motivazione in forma abbreviata

I. L'istruzione dibattimentale

L'istruzione dibattimentale innanzi al giudice di pace si modella, in ragione della semplicità 1 dei reati rimessi al suo giudizio, secondo modalità e procedure connotate dalla essenzialità [SPANGHER (40), 1150]. Se da un lato appare indubbia la sovrapposizione della disciplina esaminata a quella dettata per il rito monocratico (art. 559 c. 3, come modificato ex art. 44, l. n. 479/1999), sotto altro profilo deve osservarsi come, mentre in tale sede la **conduzione diretta dell'esame da parte del giudice** è espressamente subordinata ad una richiesta esplicita e concorde delle parti, così da rappresentare una ipotesi statisticamente poco apprezzabile, nel rito dinanzi al giudice di pace, invece, l'espressione (sull'accordo delle parti) utilizzata dal legislatore delegato - analoga a quella prevista per il vecchio dibattimento pretorile [MAFFEO (22), 1447] - consente di ritenere che l'iniziativa a condurre in prima persona l'esame possa provenire anche e soprattutto direttamente dal giudice, che ha bisogno di un semplice consenso (anche tacito) delle parti [AMATO (3), 119; APRILE (4), 155; GALLUCCI (19), 43; PICCIALLI-AGHINA (31), 69; RIVIEZZO (35), 148; SPANGHER (40), 1150; nonché RELAZIONE (34), 62 che sottolinea apertamente come alla diversa dizione letterale tra l'art. 559, c. 2 e l'art. 32 debba corrispondere una diversa disciplina processuale]. La *ratio* di tale scelta risiede senz'altro, nelle più volte richiamate esigenze di semplificazione (cfr. art. 29, II), evidentemente anche considerate alla stregua della prevedibile maggiore semplicità dell'accertamento processuale correlabile ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace [AMATO (3), 119]. D'altra parte, però, non si può non evidenziare come tale *modus operandi* appaia difficilmente correlabile con la "facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico", nonché con l'esigenza che l'esame sia svolto da parte dell'imputato o del suo difensore ai sensi dell'art. 111, c. 3 Cost. Sicché, si è sottolineato in dottrina come, nel dare una lettura costituzionalmente orientata, sarebbe auspicabile la presenza di una richiesta espressa dalle parti alla quale dovrebbe seguire un'ordinanza dell'organo giurisdizionale, al fine di preservare il predominio in materia delle prime rispetto al secondo [VARRASO (44), 327]. In base alla evidenziata impostazione, nel caso in cui l'"accordo delle parti" non sia raggiunto, il giudice potrà rivolgere domande ai soggetti già esaminati dopo l'esame ed il controesame. Deve ritenersi, in ogni caso, impregiudicato il potere del giudice di pace di intervenire durante l'esame testimoniale per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni; d'altro canto, in base ai risultati delle prove assunte, il giudice può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame [ARIOLLI (6), 337].

Il c. 2 dell'art. 32 detta una regola analoga a quella prevista dall'art. 507 nel rito ordinario. 2 Al termine dell'istruttoria (*rectius* "terminata l'acquisizione delle prove") il giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario, può **disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova**, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'art. 29 c. 7. Pertanto, il giudice può disporre anche l'assunzione di una prova già acquisita al fascicolo per il dibattimento mediante l'accordo delle parti: in tali ipotesi, all'evidenza, il giudice ritiene necessario accedere direttamente ed oralmente alla fonte di prova, su circostanze nuove o diverse rispetto a quelle in precedenza acquisite [ARIOLLI (6), 337]. La sovrapposibilità pressoché



letterale della disposizione in esame a quella dell'art. 507, impone all'interprete di prestare particolare attenzione alle problematiche sorte in relazione all'effettiva portata di detta norma. In particolare, per quel di interesse anche sotto il profilo del procedimento dinanzi al giudice di pace, occorre stabilire se e in quali limiti debbano trovare conferma le conclusioni rassegnate da dottrina e giurisprudenza in ordine all'effettivo significato della richiamata espressione "terminata l'acquisizione delle prove". Espressione che, in relazione al citato dettato dell'art. 507, alla stregua di un percorso giurisprudenziale davvero emblematico delle difficoltà interpretative che hanno accompagnato i primi anni di applicazione della disciplina codicistica, deve ritenersi ormai ritenersi da tradurre nel senso risultato acquisito della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la formula normativa in questione viene in realtà esclusivamente a indicare una sequela normativa da rispettare nel suo dispiegarsi, esclusivamente quando le parti abbiano avuto ad attivarsi e che, non costituisce, invece, presupposto essenziale per l'esercizio dei poteri probatori officiosi, così da non potersi escludere istruzioni probatorie interamente sviluppate dal giudice che ovvia in tal modo a una pregressa e totale inerzia delle parti [C. s.u. 6.11.1992, Martin, CP 1993, 280; FERRUA (17), 5; UBERTIS (42), 147; nonché MARAFIOTI (24), 1830]. Nel medesimo senso, così stratificando in giurisprudenza il risultato interpretativo ora richiamato, una successiva pronuncia del giudice delle leggi [C. Cost. n. 111/1993, CP 1993, 2224]. In particolare, è stato evidenziato che il potere officioso di integrazione probatoria, ex art. 507 c.p.p., il quale trova applicazione anche nel procedimento innanzi al giudice di pace, in virtù dell'implicito richiamo contenuto nell'art. 32 all'art. 507 c.p.p., si concreta nel potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto [C. V 7.10.2014, n. 5327, P., CED 263028] in quanto la sua funzione soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del p.m. e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente [C. V 14.12.2007, n. 6347, CED 239111]. Ed ancora, secondo la Suprema Corte, il giudice ha, in generale, il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione anche d'ufficio di mezzi di prova qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione [C. II 16.3.2011, n. 20306, P.G. Catanzaro, CED 250355; C. VI 11.6.2010, n. 25157, CED 247785]: il mancato esercizio di tale potere non può essere giustificato dall'eventuale inerzia del p.m., anche perché la previsione del potere officioso di integrazione probatoria in dibattito trova applicazione anche nel procedimento di fronte al giudice di pace [C. V 20.3.2009, n. 21232, CED 243945]. Ciò posto, a ben vedere, non pare davvero possibile escludere la necessità e la correttezza di una lettura unitaria della evocata espressione normativa con le previsioni dettate dal disposto degli artt. 20, c. 6 e 24, c. 1, lett. d) che sanciscono, rispettivamente, la nullità e la inammissibilità della citazione a giudizio e del ricorso della persona offesa, qualora in essi manchi, per l'inerzia della parte pubblica (atto di citazione) piuttosto che della persona offesa (ricorso), l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Ne deriva, in ragione della indiscutibile chiarezza letterale delle previsioni evocate come, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, possa correttamente sostenersi che l'inerzia delle parti nell'indicazione dei mezzi di prova debba precludere, in ragione di sanzioni processuali espressamente correlate all'inerzia probatorie e incidenti sugli atti introduttivi, il ricorso all'integrazione probatoria *ex officio*. Alla stregua di tali considerazioni, l'esercizio del potere probatorio officioso sembra trovare spazio, nel procedimento in considerazione, in ossequio ai dettami della presunzione di non colpevolezza e al corollario di essa, costituito dall'onere della prova in



capo all'accusa, solo qualora una attivazione minima probatoria di chi introduce il giudizio vi sia stata, ma le indicazioni conseguenti risultino, all'esito dell'istruzione svolta, insufficienti per addivenire a una decisione [AMATO (3), 119; BALDI (8), 283; CASSIANI (11), 78; CERQUA (13), 292; RIVIEZZO (35), 148]. Pertanto, si deve concludere sul punto che, nel processo innanzi al giudice di pace, il potere del giudice di cui all'art. 32, c. 2 non solo sarà residuale ma svolgerà quasi unicamente una funzione integrativa di un'attività probatoria già svolta dalle parti [ARIOLLI (6), 338]. In conclusione, non può non rilevarsi, nel modello procedimentale apparentemente più semplificato, la innegabile maggiore aderenza, della disciplina dettata in tema di esercizio dei poteri probatori del giudice dibattimentale, ai dettami di un processo di stampo accusatorio effettivamente rispettoso dei principi del "giusto processo" e, in particolare, della necessità di massima esaltazione della neutralità probatoria quale indispensabile esercizio del potere probatorio solo quale completamento contenutistico delle acquisizioni probatorie che, in relazione alle ipotesi ricostruttive avanzate dalle parti, appaiano porsi nel solco delle medesime, dovendosi invece ritenere assolutamente non consentito, per come del resto chiarito dalla prima evocata conclusione giurisprudenziale, che il giudice si avvalga dei poteri in questione "solo per verificare una propria ipotesi ricostruttiva sulla base di mezzi di prova non dotati di sicura conclusione" (così, significativamente, **C. s.u.** 6.11.1992, cit.). Da ultimo, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32, d.lgs. 274/2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 c.p.p.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione [C. IV 18.5.2017, n. 32620].

II. Il verbale d'udienza e le sue peculiarità

Le modalità di **redazione del verbale d'udienza** rappresentano un ulteriore elemento caratteristico del procedimento avanti al giudice di pace, ancora una volta correlate alla possibile semplicità dell'accertamento dei reati demandati alla competenza di tale giudice. In particolare, portando a definitivo compimento quanto già in parte previsto nel disciplinare la documentazione delle attività svolte nel corso del dibattimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella normativa sul "giudice unico" (ove il legislatore ha previsto, diversamente rispetto al rito collegiale, in cui la regola è costituita dalla verbalizzazione in forma integrale, che il verbale è redatto solo in forma riassuntiva, anche fuori dei casi previsti dall'art. 140, se le parti vi consentono ed il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale, art. 559, c. 2), nel rito dinanzi al giudice di pace la semplificazione massima diviene regola, giacché, ordinariamente, a prescindere da ogni problema concernente il consenso delle parti, il verbale di udienza è redatto in forma riassuntiva. Peraltro, l'uso dell'espressione "di regola" lascia intendere la possibilità di individuare eccezioni. In particolare, così come evidenziato dalla dottrina, il giudice ove lo ritenga necessario, magari alla stregua di sollecitazioni rinvenienti dalle parti, può disporre che la verbalizzazione avvenga in forma integrale, attraverso riproduzione fonografica o audiovisiva; facendo menzione del fatto nel verbale e dando atto delle ragioni, trattandosi comunque di formalità che determina maggiori oneri a carico dello Stato [ARIOLLI (5), 92; PICCIALLI-AGHINA (31), 69; RELAZIONE (34), 62].



Tutto ciò, anche evidentemente recependo le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale, dirette a conservare sempre, per il giudice di merito, la possibilità di adeguare le forme di verbalizzazione alle esigenze concrete del procedimento [C. Cost. n. 23/1993, *CP* 1993, 1636; C. Cost. n. 207/1993, *CP* 1993, 2238; C. Cost. n. 529/1990, *CP* 1991, II, 28]. Proprio in questa prospettiva, significativamente, il Giudice delle leggi, con specifico riferimento al procedimento dinanzi al giudice di pace, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, c. 3, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Carta fondamentale, nella parte in cui prevede appunto che, di regola, il verbale sia redatto in forma riassuntiva, osservando in particolare come si versi in presenza di una questione posta in ragione di erroneo presupposto interpretativo, giacché la richiamata regola non esclude affatto, in presenza di peculiari situazioni, la possibilità di redigere il verbale con i mezzi di riproduzione meccanica [C. Cost. n. 7/2007, *GC* 2007, 1, 66].

III. La motivazione in forma abbreviata

- 1 Peculiarità assoluta del procedimento dinanzi al giudice di pace, non suscettibile di alcuna eccezione è, ai sensi del comma 4 dell'art. 32, la **redazione della sentenza in forma abbreviata**. Tale particolare modalità di redazione della sentenza è giustificata, all'evidenza, da ragioni di snellezza, semplicità, brevità e chiarezza [SPANGHER (40), 1151]. Orbene, a prescindere dalla particolarità della formula utilizzata, è evidente come la stessa si correli, come agevolmente desumibile dalle osservazioni sviluppate in sede di lavori preparatori e dalle osservazioni del legislatore delegato [RELAZIONE (34), 62], ancora una volta alla presunzione, questa volta assoluta, di maggiore semplicità del contenzioso attribuito alla competenza del giudice di pace. La previsione in esame ha incontrato favore in dottrina [AMATO (3), 120; BATTISTA (10), 60; GALLUCCI (19), 43], cosicché alcuni [GALLUCCI (19), 43] hanno addirittura ritenuto che tale formula normativa debba costituire vero e proprio modello stilistico di riferimento per l'intero sistema processuale. In particolare, si è osservato come la evocata previsione, intenda rendere possibile, nel rispetto dell'obbligo costituzionale incumbente sul giudice, sia all'interno che all'esterno del meccanismo processuale, il controllo della decisione assunta in nome del popolo italiano, imponendo al medesimo di dare contezza del percorso logico attraverso cui è giunto alla decisione [FILIPPI (18), 293; MARZADURI (27), 299; RIVIEZZO (35), 150], prevedendo una tecnica di redazione ispirata a criteri di brevità e chiarezza, così da evitare sovrabbondanti esposizioni dello svolgimento del processo e digressioni non necessarie in punto di diritto [ARIOLLI (5), 385; RELAZIONE (34), 62]. Peraltro, al di là di ogni pur lodevole intenzione del legislatore delegato, giova osservare come la finalità perseguita risulti in qualche modo parzialmente contraddetta dalla circostanza per la quale pur con significative diversità rispetto al procedimento ordinario, anche dinanzi al giudice di pace, risulti comunque presente un sistema di termini diversificato per il deposito della motivazione della decisione, tale da evidenziare, nella omogeneità della scansione, le medesime problematiche del procedimento ordinario. In particolare (cfr. *amplius, infra sub 2*), risulta costituire regola temporale per il deposito della motivazione, quella che si correla al termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo, costituendo invece solo l'eccezione, pur lodevolmente prevista, la possibilità di una motivazione contestuale, addirittura attraverso la dettatura a verbale. Un rapporto, quello evocato tra regola ed eccezione che, proprio in ragione delle plurimamente richiamate ragioni di semplificazione si appalesa sostanzialmente irrazionale, così da auspicarsi, in chiave *de jure condendo*, un ribaltamento del descritto rapporto. Tutto



ciò, a maggior ragione, ove si consideri che, peraltro, proprio nel senso auspicato del rapporto tra regola ed eccezione, appare essere significativamente dettata la disciplina normativa che prende in considerazione la materia della medesima materia nel rito ordinario (art. 544, c. 2). Nella prospettiva appena evidenziata, deve del resto rilevarsi come gli arresti giurisprudenziali in tema di adeguatezza della motivazione redatta dal giudice di pace risultino significativamente fondanti sulla interpretazione formatasi rispetto alle norme codicistiche, se è vero che, esemplificativamente ma anche emblematicamente, proprio avendo riferimento alla regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, si è escluso il vizio motivazionale censurabile attraverso il ricorso per cassazione allorché nella sua decisione il giudice di pace abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate [C. IV 4.6.2004, P., *RP* 2005, 1274]. In tale direzione, si è osservato che l'omissione, nella sentenza del giudice di pace, dei criteri di commisurazione della pena non riveste carattere essenziale e, quindi, non determina alcun effetto invalidante, qualora la pena applicata sia individuata in misura prossima al minimo e sia possibile ricostruirne il percorso logico di determinazione [C. V 24.1.2005, A., *RP* 2006, 5, 597]. Da un punto di vista di ordine generale, è stato dunque evidenziato che la forma abbreviata che la motivazione della sentenza deve assumere, in ossequio all'art. 32, c. 4, deve essere intesa come enunciazione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, secondo quanto prescritto dall'art. 546, c. 1, lett. e), c.p.p., che richiede, altresì, l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie: non può, invece, essere intesa come elusione dell'obbligo di rappresentazione esterna dei punti logico-giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del giudice, alla stregua di una valutazione critica e specifica - ancorché sintetica - delle risultanze processuali [C. V 18.2.2010, n. 16965, P.G. Trieste, *CED* 246878]. Sul punto, si aggiunga come recente giurisprudenza ha inoltre avuto modo di rilevare come la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p.; ne consegue che è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, c. 2-bis, c.p.p., solo per i motivi di cui all'art. 606, c. 1, lett. a), b) e c), c.p.p. [C. IV 19.1.2021, n. 2132, *CPM* 2021; conf. C. II 9.6.2017, n. 28957, *CPM* 2017].

A parziale correttivo normativo di quanto sopra evidenziato in ordine alla illogica ripartizione tra regola ed eccezione per quanto relativo ai termini di deposito della motivazione della decisione, deve rilevarsi come l'obbligo di motivare in forma riassuntiva ed i termini brevi per il relativo **deposito** inducano a propendere per la inapplicabilità - nel rito di pace - della disciplina dettata dall'art. 544, c. 3, non potendosi dunque immaginare l'applicazione del termine lungo (fino a 90 giorni) per il deposito, neppure per i casi più complessi che, nella enucleata prospettiva del peculiare procedimento in questione, il giudice di pace, non dovrebbe, in ipotesi, neppure affrontare [APRILE (4), 161; ARIOLLI (5), 384; BALDI (8), 284; GALLUCCI (19), 43; *contra*, PICCIALLI-AGHINA (31), 70; RIVIEZZO (35), 150]. Pertanto, qualora il termine indicato dall'art. 32, c. 4 non sia rispettato, deve ritenersi applicabile la disciplina prevista dall'art. 548, c. 2, con le relative conseguenze in materia di termini per l'impugnazione, di



cui all'art. 585 [AMATO (3), 120]. In particolare, la cancelleria deve provvedere alla comunicazione dell'avviso di deposito al p.m. presso il tribunale, notificando l'avviso medesimo alle parti private cui spetta il diritto all'impugnazione, oltre che al difensore dell'imputato risultante come tale al momento del deposito [ARIOLLI (5), 386]. A tale proposito, giova evidenziare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che la previsione di cui all'art. 32, nella quale è stabilito che il giudice deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale, impedisce che quest'ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non potendo applicarsi nella specie l'art. 2, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Pertanto, la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine ed il termine per impugnare è quello di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notificazione, nella specie, dell'estratto contumaciale, ai sensi degli artt. 548, c. 2 e 585, c. 1, lett. b) e c. 2, c.p.p. [C. IV 21.12.2020, n. 36767, CPM 2021; C. IV 19.2.2015, n. 15697, S.N., CED 263142; C. II 19.2.2015, n. 10057, F.G., CED 262755; C. V 24.2.2012, n. 11656, CED 252963]. Cosicché, in conclusione, la sentenza del giudice di pace, non essendo previsti per il deposito della motivazione termini diversi da quello di quindici giorni fissato dall'art. 32, d.lgs. 28.8.2000, n. 274, è impugnabile solo entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di cui sopra, ovvero dalla notifica dell'avviso di deposito, se avvenuto in data posteriore) [C. V 6.4.2018, n. 40291]. Tale più recente orientamento, invero, supera il minoritario indirizzo della Corte di Cassazione, secondo cui la norma in considerazione non impedisce che il giudice di pace possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, proprio in virtù del disposto di cui all'art. 2, con conseguente applicabilità dei termini di impugnazione previsti dall'art. 585 c.p.p. per le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello [C. IV 21.12.2020, n. 36767, CPM 2021; C. IV 21.1.2020, 3910; C. V 10.7.2014, n. 40037, P.M.R., CED 260301].

- 3 L'art. 32 si chiude con la previsione - analoga a quella dettata dall'art. 559, c. 4 per il procedimento monocratico - in base alla quale, in caso di **impedimento del giudice di pace**, la sentenza, previa menzione della causa di sostituzione, è sottoscritta dal presidente del tribunale, che è l'organo deputato ad esercitare la sorveglianza sui giudici di pace del circondario (cfr. delibera CSM 25.5.1995, ai sensi dell'art. 16, l. n. 374/1991). La sostituzione del presidente del tribunale può intervenire soltanto nell'ipotesi in cui il giudice di pace abbia pronunciato in udienza il dispositivo ed esteso la minuta della motivazione, senza ancora però sottoscriverla, a cagione di impedimento dovuto a qualsivoglia causa [ARIOLLI (6), 344; FILIPPI (18), 294; MARZADURI (27), 300; MENNA (28), 48; SPANGHER (40), 1152]. Questo perché, diversamente opinando si determinerebbe una intromissione di un soggetto diverso rispetto a quello che ha partecipato al dibattimento in una fase non ancora completata, quale quella della deliberazione (che si compone evidentemente di lettura del dispositivo e redazione della motivazione), indubbiamente appartenente al giudizio. È evidente quindi che, nella ipotesi in cui il giudice impedito abbia solo letto il dispositivo ma non ancora redatto la minuta della motivazione, allo scopo di evitare che l'attività integrativa *ab extra* si estenda alla fase deliberativa, in violazione del principio della immutabilità del giudice (art. 525), tale mancata redazione, conseguente all'assoluto impedimento, in base al combinato disposto degli artt. 125, c. 3 e 546, c. 3, comporti la nullità della sentenza stessa, per totale carenza di sottoscrizione e di motivazione [AMATO (3), 120; ARIOLLI (5), 386; BALDI (8), 284; RIVIEZZO (35), 150]. Occorre in ultimo precisare che, in caso di sentenza di condanna, il possibile



“intervento” dell'imputato nella scelta della sanzione da applicare determina conseguenze anche in ordine alla redazione della motivazione, con uno spostamento in avanti nella formazione dell'atto, in virtù della prevista possibilità che, addirittura, subito dopo la lettura del dispositivo (e se contestuale anche della redazione della motivazione, l'imputato chieda la esecuzione in forma continuativa della sanzione della permanenza domiciliare, ovvero la sostituzione di questa con il lavoro di pubblica utilità, potendosi quindi addivenire a una sorta di correzione-integrazione dell'atto (cfr. *amplius*, art. 33).

BIBLIOGRAFIA: (1) AA.VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milano 2007; (2) AGHINA-STANZIOLA, *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Napoli 2007; (3) AMATO, *Dibattimento snello ma senza riti alternativi*, *GD* 2000, 38, 117; (4) APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, Milano 2007; (5) ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, Milano 2009; (6) ARIOLLI, *Il giudice di pace*, in LATTANZI-LUPO, 11, 2013; (7) BALDI, *Prima interpretazione della l. 24 novembre 1999, n. 468 introduttiva della competenza penale del giudice di pace: ancora un tentativo legislativo per tamponare la crisi del settore penale*, *RGPL* 2000, 2, 151; (8) BALDI, *Il manuale del giudice di pace penale*, Milano 2001; (9) BARGIS, *Impugnazioni*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 301; (10) BATTISTA, *Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento danni*, *DGius* 2000, 33, 58; (11) CASSIANI, *Sull'ambito di applicabilità dell'art. 507 c.p.p.: una querelle mai sopita*, *GdP* 2005, 78; (12) CAUTERUCCIO, *La mediazione penale e la giurisdizione del giudice di pace nella nuova normativa penale: aspetti sostanziali e processuali*, *RP* 2006, 1005; (13) CERQUA, *Sulla valutazione della testimonianza della persona offesa*, *GdP* 2003, 292; (14) CERQUA, *L'assunzione di nuovi mezzi di prova da parte del giudice di pace*, *GdP* 2005, 255; (15) CERVETTI-SPRIANO, *La sentenza penale del giudice di pace*, Torino 2006; (16) CORTESI, *Poteri del giudice di pace e abnormità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto*, *DPP* 2006, 901; (17) FERRUA, *I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni Unite e dogmatismo della Corte costituzionale*, in *Studi del processo penale*, Torino 1997, III, 3; (18) FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 265; (19) GALLUCCI, *La competenza penale del giudice di pace. D.lg. 28 agosto 2000 n. 274. Capo IV - Giudizio*, *DPP* 2001, 41; (20) GENOVESE, *Nuova disciplina per il giudice di pace e delega al governo in materia di competenza penale. Le modifiche alla l. n. 374 del 1991*, *DPP* 2000, 147; (21) GIARDA, *Il giudice di pace, una sperimentazione per il momento in funzione ancillare*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lg. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano 2000; (22) MAFFEO, *Ambito dei poteri probatori del pretore e pretesa nullità della sentenza*, *CP* 1998, 1447; (23) MAFFUCCINI, *Le Sezioni Unite riconfermano l'alterità delle pronunce del giudice di pace quanto a criteri per individuare il mezzo di impugnazione*, *GI* 2007, 14; (24) MARAFIOTI, *L'art. 507 al vaglio delle Sez. Un.*, *RI-DPP* 1993, 1829; (25) MARANDOLA, *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, *EGT*, XV, Roma 2001; (26) MARINI, *La posizione della parte civile e l'intervento adesivo dell'offeso*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 249; (27) MARZADURI, *Giudizio di primo grado*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 273; (28) MENNA, *La motivazione del giudizio penale*, Napoli, 2000; (29) ORLANDI, *L'organizzazione della giustizia penale*, in BIAVATI-GUARNIERI-ORLANDI-ZANON, *La giustizia civile e penale in Italia*, Bologna 2008, 203; (30) PADOVANI, *La competenza penale del giudice di pace: una scommessa da vincere*, *GdP* 2000, 4, 287; (31) PICCIALLI-AGHINA, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, Napoli 2001; (32) QUAGLIERINI, *Il ri-*



corso immediato al giudice da parte dell'offeso, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 233; (33) QUATTROCOLO, *L. 24 novembre 1999 n. 468 - Modifiche alla l. 21 novembre 1991 n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 c.p.p.*, LP 2000, 3; (34) RELAZIONE governativa al d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, GD 2000, 38, 39; (35) RIVIEZZO, *Il giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lg. 28 agosto 2000 n. 274*, Milano 2000; (36) SCALFATI, *Primi rilievi sull'attribuzione della competenza penale al giudice di pace*, GI 2000, 227; (37) SPANGHER, *Nuova disciplina per il giudice di pace e delega al governo in materia di competenza penale. Il procedimento davanti al giudice di pace e la riforma dell'art. 593 c.p.p.*, DPP 2000, 163; (38) SPANGHER, *Nuova disciplina per il giudice di pace e delega al governo in materia di competenza penale. Introduzione*, DPP 2000, 141; (39) SPANGHER, *Le impugnazioni*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 371; (40) SPANGHER, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, in SPANGHER, *La pratica*, III; (41) TRAVAGLINO, *L'impugnazione delle sentenze del giudice di pace: criterio della domanda o principio dell'apparenza?*, CM 2007, 80; (42) UBERTIS, *I poteri del pretore ex artt. 506 e 507 c.p.p. e il principio di acquisizione processuale*, in Id., *Verso un giusto processo penale*, Torino 1997; (43) UBERTIS, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale*, RIDPP 2007, 16; (44) VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano 2006; (45) VULLO, *Giudice di pace: competenza e connessione*, SI 2006, 603; (46) ZAGREBELSKY, *Solo un piccolo catalogo di reati supera la porta stretta della delega. Per ora la cautela frena le potenzialità del giudice onorario*, DGius 2000, 31, 4; (47) ZAPPALÀ, *La deliberazione della sentenza e gli atti successivi*, GP 1989, III, 661.

Art. 32-bis. - Svolgimento del giudizio a presentazione immediata (1)

1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.

5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 17, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94.

SOMMARIO: I. La disciplina del giudizio a presentazione immediata e la sua ratio - II. Peculiarità del giudizio a presentazione immediata - III. La lettura dell'imputazione - IV. La



possibilità dell'imputato di sollecitare un termine a difesa quale forma di esercizio concreto del relativo diritto

I. La disciplina del giudizio a presentazione immediata e la sua *ratio*

La disposizione in esame disciplina le modalità di svolgimento del giudizio a presentazione immediata, di cui agli artt. 20-bis e 20-ter, prevedendo in via generale che il dibattimento sia regolato dalle disposizioni (cfr. *supra* art. 32) che regolamentano il dibattimento nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace. L'*iter*, maggiormente semplificato, risulta allineato con le connotazioni particolarmente agili e snelle di tali sviluppi procedurali [SPANGHER (10), 1152]. Peraltro, rispetto alla **assoluta semplificazione** che già caratterizza il dibattimento per così dire ordinario, si innestano, in relazione al giudizio a presentazione immediata, peculiarità tali (cfr. *infra*, II e III) da evidenziare caratteristiche di "esasperata essenzialità" [CULTRERA (4), 353]. Ciò posto, deve anche evidenziarsi come, alla stregua di una lettura "combinata" della disposizione in esame con quella dell'art. 20-bis, sembri possibile affermare che la grandissima parte dei reati di competenza del giudice di pace sono oggi procedibili a querela della persona offesa, così da essere ricondotti al "paradigma della fattispecie a microconflittualità individuale" [VARRASO (11), 92]. Costituisce, quindi, ulteriore conseguenza di tale conclusione, la necessità di rilevare come la peculiare disciplina del giudizio a presentazione immediata, oltre alle fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 4, c. 2 perseguibili di ufficio, trovi per il resto esclusiva applicazione in relazione al reato di immigrazione clandestina, così da potersi concludere che il procedimento *de quo* sia stato coniato per i reati previsti dal t.u. n. 286/1998 (testo unico immigrazione) devoluti alla competenza penale del giudice di pace, non conciliandosi peraltro le specificità del rito con le esigenze di conciliazione e riparatorie proprie del processo innanzi al giudice di pace [ARIOLLI (3), 352], e che lo stesso abbia avuto "quale scopo principale se non addirittura esclusivo quello di giungere celermente all'espulsione dello straniero irregolare" [VARRASO (11), 94]. Depongono in questo senso, non solo la individuazione come obbligatorio per l'accertamento giurisdizionale dell'illecito del reato di ingresso e permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina sull'immigrazione appunto del giudizio a presentazione immediata ma, anche, la previsione della espulsione quale sanzione da sostituire ad opera del giudice di pace alla pena pecuniaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62-bis del e dell'art. 16, c. 1, t.u. n. 286/1998 [VARRASO (11), 101]. Espulsione che, peraltro, ai sensi del comma 2 dell'appena citato art. 16, può essere eseguita dal questore anche prima della irrevocabilità della sentenza. A tal proposito, tuttavia, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la previsione di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998, la quale prevede che al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis, non deve essere intesa nel senso che tale speciale procedura (ad onta dell'espressione usata "si applicano") debba ritenersi inderogabile: essa, oltre ad avere specifici presupposti, che spetta al p.m. verificare, non può escludere, restando il p.m. *dominus* dell'azione penale, il ricorso alla procedura ordinaria quando, per una qualche ragione, i termini per la presentazione immediata non possano essere rispettati [C. I 27.1.2011, 10994, PMT presso T. Modica CED 249881].



II. Peculiarità del giudizio a presentazione immediata

1 La evocata *ratio* del giudizio a presentazione immediata consente di meglio comprendere le peculiarità proprie della fase di instaurazione del procedimento. Ciò, avendo anzitutto riferimento alla estrema contrazione dei tempi ordinariamente invece correlati, nell'ambito degli atti introduttivi al dibattimento, alla **citazione di testi e consulenti tecnici**. In particolare, alla stregua di un meccanismo noto nel procedimento dinanzi al tribunale e alla Corte di assise nel giudizio direttissimo [VARRASO (11), 91; ARIOLLI (3), 347] e in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 29 (cfr., *supra*), i testimoni e i consulenti sono presentati direttamente in dibattimento dalle parti, anche alla stregua di citazione orale effettuata dall'ufficiale giudiziario nell'ipotesi di presentazione immediata ai sensi dell'art. 20-bis, nonché, unitamente a questi dalla p.g. in caso di citazione contestuale in udienza *ex art. 20-ter* [CULTRERA (4), 357]. In questa prospettiva, quindi, al di là del generale richiamo contenuto nel comma 1 alla disciplina dettata per il dibattimento, anche in ragione del venir meno della udienza di comparizione, si apprezza ulteriormente l'estrema semplificazione e l'ulteriore accelerazione di un procedimento che già si caratterizza, *ex se*, assolutamente e funzionalmente contratto. Il tutto, anche avendo riferimento ai presupposti normativi individuati in relazione alla "presentazione diretta" di cui all'art. 20-bis (flagranza di reato ovvero l'evidenza della prova) e a quelli che accompagnano, ai sensi dell'art. 20-ter il giudizio a citazione contestuale ("gravi e comprovate ragioni di urgenza" che non consentano di attendere la fissazione dell'udienza secondo le scansioni della ordinaria presentazione diretta e, cioè, i quindici giorni dalla richiesta entro cui deve essere fissata l'udienza). Proprio in questa ottica, conseguentemente, trova anche agevole spiegazione sotto il profilo interpretativo, la diversità del meccanismo di citazione dei testimoni, là dove la possibilità prevista, solo in relazione al giudizio a citazione contestuale di una citazione affidata anche, alternativamente rispetto all'ufficiale giudiziario, alla p.g., si correla evidentemente alle "peculiarità del rito" che "rendono di fatto preferibile l'opzione della citazione diretta a opera della p.g., che meglio garantisce il rispetto dei tempi" [AMATO (1), 49].

III. La lettura dell'imputazione

1 L'evocato parallelismo tra giudizio direttissimo nel procedimento dinanzi al tribunale e procedimento a presentazione immediata dinanzi al giudice di pace, sembra trovare ulteriore conferma nella previsione di cui all'ora commentato c. 4 della disposizione ora in analisi, là dove è previsto che il **p.m. dia lettura dell'imputazione**. Trattasi, infatti, di disposizione che, all'evidenza, "riecheggia" il disposto dell'art. 451, c. 4, c.p.p., alla stregua del quale, nel giudizio direttissimo, nelle ipotesi di presentazione in giudizio di imputato detenuto, il p.m. contesta l'imputazione all'imputato presente. In dottrina, sul punto, si è peraltro osservato che la lettura si correla essenzialmente alla celerità del rito, nel quale l'imputato, se straniero, potrebbe non avere avuto il tempo di comprendere a pieno gli addebiti elevati nei suoi confronti [CULTRERA (4), 357]. D'altro canto, l'attenta lettura del disposto degli artt. 20-bis e 20-ter consente di evidenziare che, in realtà, la omologia sia in parte solo apparente se è vero che, rispetto al giudizio a presentazione immediata, la contestazione dell'imputazione avviene, sostanzialmente, attraverso la notificazione all'imputato della richiesta formulata dalla p.g. al p.m. di autorizzazione alla presentazione immediata dell'imputato in udienza contenente, tra l'altro, "la descrizione in forma chiara e precisa dal fatto che si addebita



all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati". Peraltro, sembra rafforzare la conclusione testé rassegnata, la considerazione per la quale, in ipotesi di presentazione immediata la lettura della imputazione è effettuata anche "se l'imputato è assente e, se libero, abbia ricevuto la notifica della richiesta e dell'autorizzazione del p.m. che contengono l'addebito" [VARRASO (11), 99]. Conseguentemente, così determinandosi la necessità di seria riflessione sulla conformità di tale previsione normativa al principio fondamentale di rango costituzionale in tema di esercizio dell'azione penale, sembra essersi anche in presenza di una imputazione "formulata direttamente dalla p.g. e il p.m. si limita ad autorizzare la presentazione immediata, previa acquisizione e indicazione della data dell'udienza" [AMATO (1), 41]. Si è infatti osservato come deponga nel senso ora evocato non solo il disposto dell'art. 20-bis c. 2 lett. c che onera la p.g. della formulazione dell'addebito in forma chiara e precisa, quanto, in maniera assai più decisiva "il disposto del successivo c. 4, dedicato al contenuto dell'autorizzazione del p.m., laddove non vi è traccia della formalizzazione dell'imputazione" [AMATO (1), 42]. È peraltro necessario osservare come, in relazione alla questione del rapporto tra p.m. e p.g., e, avendo in particolare riferimento alla possibilità di contrasto tra i soggetti appena evocati per quanto relativo al contenuto della contestazione, non consentendo il difetto di imputazione il corretto esercizio dell'azione penale, deve ritenersi legittimo in quanto non incompatibile con i provvedimenti reiettivi adottabili dal p.m. (nella forma del parere contrario alla presentazione diretta), una interlocuzione preventiva con la quale il primo inviti la seconda a meglio tratteggiare l'imputazione [AMATO (1), 42]. Diversa la situazione invece correlabile alla c.d. "presentazione abbreviata", là dove, per come statuito dall'art. 20-ter, la rapidità definitoria ha determinato la volontà di privilegiare, in ipotesi di imputato sottoposto a privazione della p.g., il contatto immediato tra p.g. e giudice di pace, dinanzi al quale l'imputato medesimo, salvo che espressamente questi rinunci a partecipare all'udienza, è condotto appunto dalla p.g. In questo caso, nonostante diversa contraria opinione espressa in dottrina [AMATO (1), 48], proprio le più volte richiamate esigenze di semplificazione e celerità, impongono all'interprete di affermare che la richiesta della p.g. e la autorizzazione del p.m. non debbano essere notificate all'imputato, rispetto al quale, quindi, la lettura dell'imputazione ad opera del p.m. opera quale effettiva e unica forma di contestazione.

IV. La possibilità dell'imputato di sollecitare un termine a difesa quale forma di esercizio concreto del relativo diritto

Proprio quanto appena evidenziato, in tema di estrema semplificazione delle forme e dei 1 tempi previsti in relazione ai due procedimenti semplificati in questa sede commentati, offre lo spunto interpretativo per una disamina della disposizione che prevede la facoltà dell'imputato di chiedere un **termine a difesa** non superiore a sette giorni con contestuale sospensione del dibattimento fino alla prima udienza che segue alla scadenza del termine in questione [VARRASO (11), 99]. Sospensione che, peraltro, conseguentemente alla presentazione della richiesta ad opera dell'imputato, nell'ipotesi di giudizio a citazione contestuale, non può invece essere superiore a quarantotto ore, in questo senso operandosi una sostanziale distinzione temporale, proporzionalmente rispetto ai tempi complessivi di svolgimento, tra i due diversi riti. Con riferimento a tale ultimo termine, sono state in dottrina evidenziate serie perplessità in relazione alla generale tenuta, sul piano delle garanzie, di un termine così stringente ed avuto riguardo al fatto che la norma indica solo il limite massimo, con la



conseguente concreta possibilità di addivenirsi ad una ulteriore compressione dello stesso od anche ad un semplice termine *ad horas* [MARANDOLA (6), 216; RANDAZZO (8), 71]. Trattasi, quindi, in generale di previsione che, ancora una volta in qualche modo evocando l'omologa disposizione dettata in tema di giudizio direttissimo dall'art. 45, nel suo complesso intende temperare il diritto dell'imputato a un contraddittorio effettivo e consapevole, con la necessità di addivenire in un tempo estremamente breve ad un accertamento giurisdizionale produttivo di conseguenze rilevanti, alla stregua di quanto già rilevato in precedenza, anche all'esito del solo giudizio di primo grado. Da rilevare, come la peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace si correli anche, per quanto relativo agli avvisi che debbono essere dati all'imputato, all'assenza, nell'ambito del procedimento *de quo*, della possibilità di procedere a giudizi semplificati a carattere negoziale (applicazione di pena a richiesta e giudizio abbreviato), così venendo meno la duplicità dell'avviso, secondo le previsioni dettate nel procedimento dinanzi al tribunale in tema di giudizio direttissimo (c. 5 e 6 dell'art. 451), per quanto relativo alla facoltà di chiedere appunto giudizi semplificati, piuttosto che il termine per preparare la difesa. Ne consegue come, diversamente rispetto a quanto previsto appunto nel procedimento ordinario, dinanzi al giudice di pace, l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa, produca comunque nullità di carattere intermedio, senza che la medesima possa dirsi in qualche modo sanata dalla circostanza che l'imputato, avvertito circa la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato ovvero il patteggiamento si sensi del comma 5 dell'evocato art. 451, abbia effettivamente optato per uno di tali riti [sul punto cfr. anche ARIOLLI (3), 349; in questo senso, in relazione al giudizio direttissimo, C. I 21.6.2001, C. e altri, CP 2002, 1761].

BIBLIOGRAFIA: (1) AMATO, in AA.VV., *GD* 2009, 34; (2) ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, Milano 2009; (3) ARIOLLI, *Il giudice di pace*, in LATTANZI-LUPO, 11, 2013; (4) CULTRERA, *Il nuovo rito penale innanzi al giudice di pace introdotto dalla l. n. 94/2009: gli artt. 20 bis, 20 ter e 32 bis d.lgs. n. 274/2000*, *GdP* 2009, 352; (5) LUERTI, *Estensione della competenza, presentazione immediata a giudizio, espulsione a titolo di sanzione sostitutiva*, in CORBETTA-DELLA BELLA-GATTA, *Sistema penale*, 423; (6) MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al giudice di pace*, in SPANGHER, *Trattato, I modelli oggettivamente differenziati in ragione della competenza per materia*, a cura di GARUTI, Torino 2011, 216; (7) PALMA, *L'introduzione dell'art. 10 bis nel d.lgs. n. 286/1998: competenza a giudicare del reato di cui all'art. 10 bis e modalità di svolgimento del giudizio*, in GIUNTA-MARZADURI, *La nuova normativa*; (8) RANDAZZO, *Un nuovo rito nel processo penale davanti al giudice di pace: la presentazione immediata a giudizio*, *Il penalista* 2009, 71; (9) RANDAZZO-PULVIRENTI, in AA.VV., *Pacchetto sicurezza*, Milano 2009, 66; (10) SPANGHER, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, in SPANGHER, *La pratica*, III; (11) VARRASO, *Il nuovo rito a "presentazione immediata" dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un processo "virtuale"?*, in MAZZA-VIGANÒ, *Il "Pacchetto sicurezza"*, 83.

Art. 33. - Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare

1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena.



2. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.

3. Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 2, il giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi.

4. Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne dà lettura.

SOMMARIO: I. Premessa - II. La richiesta di esecuzione continuativa della permanenza domiciliare - III. La sanzione del lavoro sostitutivo - IV. Termini per le richieste e peculiarità procedurali

I. Premessa

In relazione alle **alternative decisorie possibili** all'esito del dibattimento in capo al giudice penale di pace (emanazione di sentenza di condanna piuttosto che di proscioglimento), mentre per la decisione di proscioglimento trova applicazione [ARIOLLI (6), 387] l'ordinaria disciplina codicistica (artt. 529-532), per quanto relativo alle sentenze di condanna, si ha riferimento, in via speciale, anzitutto proprio al disposto dell'art. 33 [PADOVANI (41), 288]. Peraltro, in ragione della previsione di cui all'art. 52 (cfr. *infra amplius*), deve ritenersi esclusa la possibilità di emanazione di sentenza di condanna alla pena detentiva dell'arresto o a quella della reclusione. In ragione del combinato disposto dell'art. 33 e della disciplina specificamente detta dal decreto in tema di sanzioni (artt. 52-62), la sentenza di condanna può, conseguentemente, determinare l'applicazione di tre diverse tipologie di sanzioni: pena pecuniaria, obbligo di permanenza domiciliare sostituibile con lavoro di pubblica utilità, ovvero permanenza domiciliare *tout court* [cfr., sul punto, FORLENZA (20), 141; MORRONE (38), 1033]. Alla scelta della prima soluzione segue, evidentemente, nel silenzio dell'art. 33, l'applicazione, nel rispetto delle regole peculiari fissate dall'art. 51, della disciplina codicistica ordinaria dettata in relazione alla sentenza di condanna. Nelle altre due ipotesi è, invece, proprio l'art. 33 a dettare le regole da seguire, prevedendo una sorta di "collaborazione" tra giudice e imputato (o difensore munito di procura speciale) nella scelta della sanzione da applicare in concreto e delle modalità di esecuzione della stessa. "Collaborazione" che, peraltro, ha indotto parte della dottrina ad affermare l'esistenza di una vera e propria "interferenza" della volontà dell'imputato nell'individuazione concreta della sanzione da irrogare, secondo un modello tipico della giurisdizione di sorveglianza [PERONI (42), 299], e palesandosi come il solo imputato possa decidere di modificare la propria sfera di libertà [RANDAZZO L.-RANDAZZO E. (46), 101]. Le disposizioni concernenti le sentenze di condanna e le richieste di cui all'art. 33 costituiscono attuazione del nuovo sistema di sanzioni applicabili dal giudice di pace finalizzato a sottrarre il condannato al circuito carcerario, nell'ottica della profonda valorizzazione della finalità rieducativa della pena [ARIOLLI (7), 354].



II. La richiesta di esecuzione continuativa della permanenza domiciliare

- 1 Occorre, innanzitutto, sottolineare, come sarà compiutamente evidenziato nel prosieguo, che l'art. 30 prevede, per la condanna a pena non pecuniaria, un dispositivo di sentenza bifasico [RANDAZZO L.-RANDAZZO E. (46), 101]. Una volta esclusa l'applicabilità della pena pecuniaria, il giudice dovrà innanzitutto decidere, alla stregua del combinato disposto degli artt. 33 e 52, e degli artt. 132 e 133 c.p., se la pena della permanenza domiciliare irrogata, possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità. In ipotesi di delibazione negativa, con conseguente emissione di un dispositivo provvisorio, potrà eventualmente seguire la richiesta dell'imputato (o del difensore munito di procura speciale) per l'**esecuzione continuativa della pena** (art. 33, c. 1). Trattasi, di richiesta, con la quale, in deroga alle ordinarie modalità di esecuzione della pena della permanenza domiciliare (da scontare ordinariamente nei giorni di sabato e domenica), si sollecita appunto al giudice una permanenza domiciliare continuativa (comprensiva cioè di tutti i giorni della settimana) e, in qualche modo, idonea a anticipare la scadenza del termine finale. A fronte di tale eventuale richiesta, al giudice spetterà conseguentemente, dopo avere accuratamente valutato la rispondenza della stessa ai criteri ispiratori di una corretta rieducazione del condannato, e se del caso all'esito di una udienza da fissare nel termine di dieci giorni, esercitare il proprio potere discrezionale [AMATO (4), 121; RIVIEZZO (48), 153; RANDAZZO L.-RANDAZZO E. (46), 101], procedendo, in ipotesi di accoglimento della domanda, alla integrazione del dispositivo. Da rilevare, come la scelta del momento in cui l'imputato è legittimato alla presentazione della richiesta in questione, individuato in quello successivo alla lettura del dispositivo, sia da evidentemente collegarsi, nelle intenzioni del legislatore e, pur nella consapevolezza di una certa farraginosità del meccanismo processuale introdotto (da cui scaturisce addirittura una formazione bifasica del dispositivo), alla necessità di evitare che una richiesta formulata antecedentemente a questo momento possa essere interpretata come una sorta di ammissione di responsabilità con tutte le intuibili conseguenze, per quanto relativo alla scelta del giudice, in ordine alla emananda decisione [APRILE (5), 162].
- 2 Tutto ciò, non potendo peraltro sottacersi la possibilità *de jure condendo* di prevedere, proprio per evitare i segnalati inconvenienti, ad istruzione conclusa, una richiesta obbligatoria del giudice all'imputato in merito alla eventuale volontà di quest'ultimo, in ipotesi di condanna alla permanenza domiciliare "secca", di scontare detta pena continuativamente, cosicché il giudice, in sede di decisione dovrebbe contestualmente valutare l'opportunità di acconsentire a detta richiesta.
- 3 Quanto al contenuto della richiesta dell'imputato, dal tenore letterale della norma, sembra doversi escludere che essa possa avere ad oggetto, secondo la possibilità invece prevista per la decisione che il giudice assume *ex officio* ai sensi dell'art. 53, l'indicazione di giorni diversi dal sabato e dalla domenica per l'esecuzione della pena (cfr. artt. 33 e 53). Trattasi, però, di soluzione che appare contrastare con il principio portante della riforma sul punto, essendo innegabile volontà del legislatore, quella di esaltare la **dimensione collaborativa** dell'imputato nella definizione del procedimento [RIVIEZZO (48), 153]. È quindi opportuna una interpretazione estensiva della norma [APRILE (5), 162; BALDI (9), 285; PERONI (42), 303], prevedendo anche per l'imputato la possibilità di chiedere un mutamento dei giorni in cui la pena deve essere scontata, motivando tale richiesta sulla base del soddisfacimento delle pro-



prie esigenze (familiari, scolastiche, lavorative ecc.), che solo la predetta modifica esecutiva potrebbe garantire [AMATO (4), 123]. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l'imputato di avanzare la richiesta di modifica in sede di esecuzione, avendo riferimento ai motivi di assoluta necessità normativamente previsti (cfr. art. 44).

III. La sanzione del lavoro sostitutivo

Accertata la penale responsabilità dell'imputato, si impone al giudice, come in precedenza 1
evidenziato (cfr. *supra*, II), di valutare se, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 52, e, in ragione dei parametri individuati dagli artt. 132 e 133 c.p., in luogo della permanenza domiciliare, possa essere applicata all'imputato la pena del lavoro sostitutivo. Anche nell'ipotesi di delibazione positiva, analogamente a quanto evidenziato in precedenza per la valutazione negativa, il dispositivo, contenente l'irrogazione della permanenza domiciliare con l'indicazione per l'imputato della eventualità di optare per il lavoro sostitutivo, tipo e natura del quale sono indicati dal giudice, avrà carattere meramente provvisorio. All'imputato (o al difensore munito di procura speciale) spetterà, dunque, di scegliere una delle tre strade alternativamente percorribili: non avanzare alcuna richiesta e dunque scontare la permanenza domiciliare così come determinata dal giudice; avanzare una richiesta di esecuzione continuativa della pena stessa (cfr. *supra*, II), rinunciando così, implicitamente, alla sostituzione che il giudice aveva ritenuto praticabile; ovvero, chiedere la **sostituzione della permanenza domiciliare** con il lavoro di pubblica utilità indicato dal giudice nel dispositivo provvisorio. Qualunque sia la scelta dell'imputato, il giudice ne farà menzione in sede di integrazione del dispositivo (art. 33, u.c.). È evidente, peraltro, che in caso di richiesta diretta alla sostituzione della permanenza domiciliare con il lavoro sostitutivo, l'integrazione del dispositivo costituirà, ad opera del giudice, vero e proprio atto dovuto che si correla quindi a un vero e proprio diritto dell'imputato [AMATO (4), 123], rimanendo escluso ogni possibile ripensamento del giudicante [RELAZIONE (47), 62; nonché PERONI (42), 305], così come deve anche del resto parimenti affermarsi, per la necessità di responsabilizzare l'imputato il relazione alle scelte effettuate, la irrevocabilità delle scelte operate dal medesimo [AMATO (4), 122]. Deve anche peraltro escludersi, già alla stregua del tenore letterale della norma, che sia ammissibile una richiesta dell'imputato modificativa del tipo e della durata del lavoro sostitutivo indicato dal giudice come eventualmente sostitutivo della permanenza domiciliare. In altri termini, all'imputato (o al difensore munito di procura speciale) è consentito soltanto di richiedere la predetta sostituzione, che però avrà ad oggetto esclusivo il lavoro nella natura e nella durata indicate dal giudice nel dispositivo provvisorio [PERONI (42), 305]. D'altro canto, occorre considerare, come evidenziato in dottrina, che la discrezionalità del giudice nella scelta del tipo di sanzione incontra il limite invalicabile della necessaria previa apposita richiesta dell'imputato, volta all'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità, introdotta nell'art. 54 al fine di rendere compatibile l'ordinamento del giudice di pace con quanto stabilito dall'art. 4 C.e.d.u. [ARIOLLI (7), 359].

Dalle considerazioni che precedono emerge chiaramente che anche in caso di richiesta volta 2
alla sostituzione della permanenza domiciliare con il lavoro di pubblica utilità, come avviene per la richiesta di esecuzione continuativa della pena (cfr. *supra*, II), il dispositivo sarà caratterizzato da una **formazione progressiva**, rappresentata da una prima fase in cui il giudice è il monopolista assoluto della decisione (art. 33, c. 2); e da una seconda fase in cui il comple-



tamento della stessa richiede un “contributo” (anche la semplice inerzia o l’assenza) da parte dell’imputato (art. 33, u.c.). Rispetto a tale fattispecie, non valgono però le considerazioni in precedenza svolte in relazione alla irragionevolezza cronologica della richiesta dopo la redazione del dispositivo provvisorio (cfr. *supra*, II). Ciò, avendo soprattutto riferimento, in ragione del peculiare e illustrato meccanismo di applicazione del lavoro sostitutivo, necessariamente correlato alla volontà dell’imputato, tale da non consentire la individuazione della sanzione in questione quale sostitutiva ma, assai diversamente, quale modalità di esecuzione alternativa alla permanenza domiciliare, rispetto alla quale la richiesta dell’imputato si pone quale necessaria condizione per la sua applicazione [ARIOLLI (6), 392]. In questa prospettiva, la formazione bifasica del dispositivo, in ragione del richiamato incontro tra la disponibilità manifestata dal giudice e la volontà dell’imputato si caratterizza come assolutamente necessaria. Peraltro, se, nel caso di specie, è vero che l’obbligatorietà di un’indagine del giudice in merito alla volontà dell’imputato a veder sostituita, in caso di condanna, la permanenza domiciliare con il lavoro di pubblica utilità, risulterebbe idonea ad impedire che la sua eventuale adesione alla sostituzione suoni come dichiarazione autoaccusatoria [RIVIEZZO (48), 151], è altrettanto vero che, sul piano operativo, immaginare una sua preventiva accettazione, in ipotesi, rispetto a una successiva positiva delibazione giurisdizionale all’esito dell’accertamento circa la ricorrenza dei presupposti *ex art.* 133 c.p., significherebbe in sostanza che l’imputato stesso sarebbe chiamato a prestare il proprio consenso rispetto ad un’eventuale sostituzione, non conoscendo affatto né la natura, né la durata del lavoro di pubblica utilità (che, ai sensi dell’art. 33, c. 3, vengono infatti indicati dal giudice nel dispositivo provvisorio). In altri termini, qualsivoglia richiesta o consenso preventivo non avrebbe alcun valore per l’indeterminatezza dell’oggetto su cui il medesimo è chiamato a esercitare la propria scelta [AMATO (4), 123].

IV. Termini per le richieste e peculiarità procedurali

- 1 La richiesta di esecuzione continuativa della permanenza domiciliare (cfr. *supra*, II), così come quella volta ad ottenere la sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità (cfr. *supra*, III), devono essere avanzate dall’imputato (o dal difensore munito di procura speciale), che vi abbia interesse, **subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna** (art. 33, c. 1). Orbene, considerato che dette richieste, concernendo la natura e le modalità applicative delle sanzioni, devono considerarsi atti di natura personale, in quanto tali spettanti al solo imputato [C. IV 29.11.2004, C., *RP* 2006, 2, 234] deve rilevarsi che l’imputato contumace, ove non abbia dato procura speciale al proprio difensore, non potrà formulare alcuna richiesta. In altri termini, la scelta di rimanere fuori del processo determina l’impossibilità di esercitare tale peculiare facoltà [C. IV 29.11.2004, *cit.*]. Con riferimento alla esatta individuazione del momento processuale entro il quale l’imputato deve avanzare le richieste *de quibus*, è stato inoltre precisato che l’indicazione “immediatamente dopo” consente di escludere che la richiesta possa essere presentata per la prima volta nel corso del giudizio di appello [C. III 3.2.2013, n. 16849, *CED* 246976] e che è preclusa ogni statuizione in merito in fase esecutiva [C. I 22.6.2006, n. 31477, *CED* 234892]. Ciò perché le richieste di cui si è trattato riguardano la natura e le modalità applicative della sanzione, così da caratterizzarsi quali atti di natura personale, giacché solo l’imputato è “legittimato a compiere scelte destinate ad incidere, sia pure in modo sensibilmente attenuato rispetto alle pene detentive, sulla sua libertà” [così, espressamente, ARIOLLI (6), 393; vedi anche ARIOLLI



(7), 355]. L'art. 33, c. 3 prevede che il giudice, qualora sussistano giustificati motivi, possa fissare nuova e apposita udienza che dovrà essere celebrata a distanza di non più di dieci giorni (termine che, peraltro, in assenza di diversa specifica previsione sul punto, non può non essere considerato meramente ordinatorio). È peraltro evidente come, allo scopo di attribuire senso compiuto ed effettivo a tale specifica previsione e avuto riferimento alle indicazioni dei lavori preparatori, là dove si è avuto modo di chiarire che la possibilità di rinvio si fonda sulla necessità di tenere comunque conto delle esigenze dell'imputato, chiamato a valutare e soppesare le ricadute della scelta in rapporto alla propria vita professionale, familiare ecc. [RELAZIONE (47), 64], nonostante la lettera della legge faccia pensare a una applicazione della previsione in questione solo a seguito della già avvenuta presentazione delle richieste, una interpretazione ragionevole fa viceversa propendere per l'attribuzione all'imputato del potere di avanzare la richiesta di rinvio anche e soprattutto prima di aver chiesto l'esecuzione continuativa della permanenza domiciliare, ovvero la sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità. In sostanza, sembra doversi concedere all'imputato - una volta messo al corrente della sentenza di condanna - il godimento di uno *spatium temporis* (sia pur breve) in cui vagliare la possibilità di avanzare richieste sostitutive della pena o modificative delle modalità di esecuzione della stessa [APRILE (5), 164; BALDI (9), 285; PERONI (42), 307]. Analogamente, deve ritenersi che il rinvio possa essere richiesto altresì, in caso di contumacia o assenza dell'imputato, dal difensore sprovvisto di procura speciale, al fine di far comparire l'imputato stesso all'udienza successiva ovvero di farsi rilasciare procura speciale, in modo che - nell'uno e nell'altro caso - l'imputato possa effettivamente e concretamente procedere a valutare la scelta che l'ordinamento gli offre [AMATO (4), 122; ARIOLLI (6), 395; RIVIEZZO (48), 152]. Altra parte della dottrina [VARRASO (53), 351], invece, sottolinea come il c. 3 dell'art. 33 si rapporti all'impossibilità di determinare *ab initio* il contenuto delle pene paradetentive circa la scelta della dimora, ovvero il tipo di prestazione a favore della comunità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Con la conseguenza che, a differenza di quanto sostenuto dalla dottrina precedentemente citata, nel caso di imputato assente o contumace nel momento conclusivo del giudizio, il difensore, sprovvisto di procura speciale, non può chiedere il rinvio dell'udienza solo per avanzare in seguito istanza di permanenza domiciliare continuativa o di lavoro di pubblica utilità. Diversa soluzione, infine, viene individuata nel generale riconoscimento di un breve intervallo di tempo nella formulazione delle richieste, non ritenendosi che ordinariamente le domande debbano essere formulate nell'immediatezza e riservandosi alla celebrazione dell'udienza le sole situazioni effettivamente connesse a "giustificati motivi" [SPANGHER (51), 1154].

BIBLIOGRAFIA: (1) AA.VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milano 2007; (2) AGHINA-STANZIOLA, *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Napoli 2007; (3) AMATO, *Così il ravvedimento operoso estingue il reato*, *GD* 2000, 38, 124; (4) AMATO, *Dibattimento snello ma senza riti alternativi*, *GD* 2000, 38, 117; (5) APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, Milano 2001; (6) ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, Milano 2009; (7) ARIOLLI, *Il giudice di pace*, in LATTANZI-LUPO, 11; (8) BALDI, *Prima interpretazione della l. 24.11.1999, n. 468 introduttiva della competenza penale del giudice di pace: ancora un tentativo legislativo per tamponare la crisi del settore penale*, *RGPL* 2000, 2, 151; (9) BALDI, *Il manuale del giudice di pace penale*, Milano 2001; (10) BATTISTA, *Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento danni*, *DGius* 2000,



33, 58; (11) BENELLI, *L'effettività delle sanzioni applicabili dal giudice di pace*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 469; (12) BRUNELLI, *Il congedo della pena detentiva nel microsistema integrato del diritto penale "mite"*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 401; (13) CAPPONI, *La competenza penale del giudice di pace*, *DG* 1992, 7, 929; (14) CAUTERUCCIO, *La mediazione penale e la giurisdizione del giudice di pace nella nuova normativa penale: aspetti sostanziali e processuali*, *RP* 2006, 1005; (15) CELESTE-IACOBINI, *Il giudice di pace: le cause civili e i processi penali*, Milano 2007; (16) CERQUA, *La tormentata storia della competenza penale del giudice di pace*, *GdP* 1999, 2, 89; (17) CERVETTI-SPRIANO, *La sentenza penale del giudice di pace*, Torino, 2006; (18) D'ASCOLA, *Il ruolo del difensore*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000 n. 274*, Milano 2000; (19) FERACO, *Sulla disciplina transitoria per i reati di competenza del giudice di pace. Osservazioni a C V 8.2.2006*, Pagni, *CP* 2007, 1679; (20) FORLENZA, *Sanzioni: il rischio dell'effettività della pena*, *GD* 2000, 38, 141; (21) FORNASARI-MARINELLI, *La competenza civile e penale del giudice di pace*, Padova 2007; (22) GALLUCCI, *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000 n. 274. Capo IV - Giudizio*, *DPP* 2001, 41; (23) GALLUCCI, *Qual è il termine di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace puniti con le sanzioni "paradetentive"?*, *CP* 2006, 4021; (24) GARUTI, *Peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace*, *GdP* 2005, 262; (25) GENOVESE, *Nuova disciplina per il giudice di pace e delega al governo in materia di competenza penale. Le modifiche alla l. n. 374 del 1991*, *DPP* 2000, 147; (26) GIUNTA, *Le sanzioni*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 377; (27) GIUNTA, *Se per le contravvenzioni di competenza del giudice di pace, punite alternativamente con la pena della permanenza domiciliare o dell'ammenda, sia ammessa l'oblazione discrezionale*, *SJ* 2002, 1241; (28) GIUNTA, *Un primo bilancio applicativo della giurisdizione penale di pace*, *GdP* 2006, 77; (29) GROSSO, *La competenza penale*, in *Il giudice di pace*, *DD* 1989, suppl. 3, 107; (30) LEONCINI, *L'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 441; (31) MAFFUCCINI, *Le Sezioni Unite riconfermano l'alterità delle pronunce del giudice di pace quanto a criteri per individuare il mezzo di impugnazione*, *GI* 2007, 149; (32) MANZIONE, *Pene pecuniarie, stop and go, lavoro, minicondanne da giudice di pace*, *DGius* 2000, 36, 22; (33) MARANDOLA, *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, *EGT*, XV, Roma 2001; (34) MARANDOLA, *Giudice di pace*, *SJ* 2006, 467; (35) MARCOLINI, *Simulazione processuale avanti il giudice di pace penale*, Milano 2006; (36) MARZADURI, *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace*, *CP* 1992, 2236; (37) MARZADURI, *Giudizio di primo grado*, in GIOSTRA-ILLUMINATI, *Il giudice di pace*, 273; (38) MORRONE, *Nuove sanzioni alternative alla detenzione: il lavoro a favore della collettività*, *DPP* 2000, 1033; (39) ODDI, *Avviso di conclusione delle indagini preliminari e procedimento penale davanti al giudice di pace*, *GCost* 2006, 3193; (40) ORLANDI, *L'organizzazione della giustizia penale*, in BIAVATI-GUARNIERI-ORLANDI-ZANON, *La giustizia civile e penale in Italia*, Bologna 2008, 203; (41) PADOVANI, *La competenza penale del giudice di pace: una scommessa da vincere*, *GdP* 2000, 4, 287; (42) PERONI, *Un inedito schema conciliativo nella condanna alla permanenza domiciliare*, in SCALFATI, *Il giudice di pace*, 297; (43) PICCIALLI-AGHINA, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, Napoli 2001; (44) PISA, *La disciplina sanzionatoria*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000, n. 274*, Milano 2000; (45) PISA, *Un diritto penale mite*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28.8.2000 n. 274*, Milano 2000; (46) RANDAZZO L.-RANDAZZO E., *Il procedimento dinanzi al giudice di pace*, Milano 2013; (47) RELAZIONE governativa al d.lgs. 28.8.2000 n. 274, *GD* 2000, 38, 39; (48) RIVIEZZO, *Il giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs.*





28.8.2000 n. 274, Milano 2000; (49) SANTORO, *L'insolvenza si paga con lavori di pubblica utilità*, *GD* 2000, 38, 136; (50) SCALFATI, *Primi rilievi sull'attribuzione della competenza penale al giudice di pace*, *GI* 2000, IV, 227; (51) SPANGHER, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, in SPANGHER, *La pratica* III; (52) TRAVAGLINO, *L'impugnazione delle sentenze del giudice di pace: criterio della domanda o principio dell'apparenza?*, *Cmerito* 2007; (53) VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano 2006.

CAPO V

DEFINIZIONI ALTERNATIVE DEL PROCEDIMENTO

Art. 34. - Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

SOMMARIO: I. Questioni di legittimità costituzionale - II. Le definizioni alternative del procedimento - III. L'improcedibilità dell'azione nei casi di "particolare tenuità" del fatto: profili generali - IV. I presupposti sostanziali: a) la dimensione oggettiva e soggettiva del fatto di reato - V. (Segue) b) l'occasionalità - VI. (Segue) c) le esigenze familiari e lavorative - VII. La mancata opposizione della persona offesa - VIII. Il procedimento: la dichiarazione di improcedibilità nelle indagini preliminari - IX. (Segue) la dichiarazione di improcedibilità nel giudizio - X. Casistica

I. Questioni di legittimità costituzionale

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 e dell'art. 17, c. 1, lett. f), l. 24.11.1999, n. 468, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, c. 2, 76, 101, c. 2, e 112 Cost.; invero, la Corte ha sottolineato come "denunciando l'incostituzionalità dell'istituto dapprima per **contrarietà alla delega legislativa** e per **eccesiva genericità dei presupposti**, e poi, invece, in rapporto alla previsione di condizioni che ne limitano la sfera applicativa, il giudice *a quo* auspica due diversi interventi correttivi, l'uno in palese contraddizione con l'altro: donde la manifesta inammissibilità delle questioni" [C. Cost. n. 34/2003, *GCost* 2003, 211]. Successivamente, la Corte ha nuovamente dichiarato la manifestata inammissibilità delle medesime questioni, sollevate dal medesimo giudice, sottolineando come, pur essendo stato eliminato, dal giudice rimettente, il precedente vizio relativo alla contraddittorietà del quesito inerente al tema dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, permane il carattere di irrilevanza della questione nel giudi-






La Mia **Biblioteca**

e consultabile online su lamiabiblioteca.com



Grazie all'acquisto, puoi consultare questo testo anche online. Accedi subito al servizio **La Mia Biblioteca**: la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex.

PER GLI ACQUIRENTI IN LIBRERIA

Basta accedere al sito www.lamiabiblioteca.com/registralibri e seguire le indicazioni per l'attivazione



Il servizio di consultazione online del presente testo viene offerto al lettore a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio La Mia Biblioteca e potrebbe essere soggetto a revoca dall'Editore



€ 320,00 I.V.A. INCLUSA